

CDXIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	16203
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riordinamento dei giudizi di assise. (709)	16203
PRESIDENTE	16203, 16235, 16238, 16240, 16241, 16244
LA ROCCA, <i>Relatore di minoranza</i>	16203
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16214, 16240, 16241, 16243
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	16229, 16240, 16241, 16243, 16244
CAPALOZZA	16235, 16241, 16242, 16243
SPOLETI	16236
LEONE MARCHESANO	16237
RUSSO PEREZ	16238
SANSONE	16239, 16240
CASALINUOVO	16240, 16241, 16242, 16243
TARGETTI	16241, 16242
DUGONI	16242
ARATA	16240, 16243
AMATUCCI	16244
Disegni di legge (Presentazione):	
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	16234
PRESIDENTE	16234
Disegni e proposta di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legi- slativa):	
PRESIDENTE	16244
Interrogazioni e interpellanza (Annun- zio):	
PRESIDENTE	16245, 16252

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Mazzali:

« Regolamentazione della censura sugli spettacoli ».

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dei giudizi di assise.

Stamane è stata chiusa la discussione generale. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole La Rocca, relatore di minoranza.

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quello che ho udito finora, gli avversari della giuria, — per combattere una forma di giustizia popolare, come istituto politico e giuridico, e per sostenere il disegno di legge, sottoposto all'esame della Camera, che, praticamente,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

esclude il popolo dalla funzione giudiziaria, che, in concreto, nega al popolo l'esercizio di un suo diritto antichissimo, — si richiama alla tecnica, invocano la tecnica, fanno della tecnica il loro campo trincerato, sulla base delle solite ragioni, ormai trite, stantie, vorrei dire... barbute (*Si ride*): la necessità di particolari bilance nel giudizio degli uomini per soppesare il fatto umano; l'incapacità e l'incompetenza del semplice cittadino ad una valutazione critica della prova, all'indagine per l'accertamento della verità; il monosillabo del verdetto, contrario alla norma statutaria, e che era un nodo da non potersi sciogliere; la mancanza di motivazione, freno per il giudice, garanzia per l'imputato, sicurezza per la società, che ha il diritto di conoscere le ragioni per le quali si assolve o si condanna; l'esigenza di un nuovo esame del merito, di un secondo grado di giurisdizione, consentito anche per i reati più lievi, di carattere contravvenzionale. E molti avversari hanno avuto l'ardimento di tirare in ballo, per difendere il disegno di legge, la Costituzione, la quale, è, invece, violata apertamente, nello spirito e nella lettera, dal progetto governativo.

E qui vorrei che la Camera mi perdonasse un eccesso di franchezza, che, indubbiamente, non vuole ingiuriare né spregiare alcuno. Alla relazione ministeriale, a quella della maggioranza, ai discorsi di molti onorevoli colleghi, ad una caterva di articoli da parte di un ristretto settore della dottrina e della pratica, cioè ad un insieme di riserve mentali, di accorgimenti tattici, di contorcimenti e stracchiamenti della verità per mascherare l'aspetto fondamentale della questione, preferisco il linguaggio brutale del legislatore fascista, che, per giungere al medesimo intento della maggioranza, cioè alla soppressione della giuria, e compiere il primo passo verso l'abolizione dell'istituto, non si nascondeva dietro cortine fumogene, e poneva il problema nei suoi termini reali, vale a dire in termini politici.

E si badi che il ministro fascista, per ottenere il suo scopo, si serviva su per giù dei medesimi argomenti che oggi vengono adoperati dalla maggioranza: l'ipocrisia di una distinzione tra fatto e diritto; l'opportunità che l'elemento laico giudichi e decida, in fatto e in diritto, insieme col magistrato togato; la necessità di una selezione e di un minimo di preparazione e di cultura nel giudice popolare, per adempiere all'alto compito. Ma questi erano gli ammenicoli, i pretesti, i veli. Il ministro fascista tendeva ad altro;

e, nel battere la sua strada, dimostrava, almeno, che per lui non vi era posto per Tartufo.

Ho qui la relazione, presentata dal ministro Rocca alla Camera, il 23 marzo 1931.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Non c'era, la Camera!

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. La Camera c'era, di nome: una Camera, non dissimile a quella a cui la vorrebbe ridurre la maggioranza attuale! (*Proteste al centro e destra*).

BELLAVISTA. Ci consenta di protestare contro questa cristallizzazione!

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Protesti quanto vuole: ma i fatti sono quelli che sono. Dunque, il ministro fascista, nella relazione presentata nella seduta del 23 marzo 1931 per l'approvazione delle disposizioni sull'ordinamento delle corti di assise, dopo aver ricordato che l'istituto della giuria, nato, come nacque, nel fuoco della guerra civile in Francia e poi trapiantato in Italia, mantenne costantemente lo spirito della rivoluzione francese, fu l'affermazione del principio della sovranità popolare; e, dopo aver riconosciuta la necessità di un contributo da parte del popolo nel magistero penale, in cui appunto la coscienza pubblica si riflette, dice testualmente: « La rivoluzione fascista, che ha rilevato i danni e i pericoli del democraticismo anche nel campo del costume delle istituzioni giudiziarie, doveva necessariamente procedere ad una sostanziale riforma dell'istituto della giuria ». Ma, non avendo ancora il coraggio, o riconoscendo di non disporre dell'autorità necessaria per abolire in pieno la giuria, e dovendo giungere al compromesso dell'assessorato, come ponte di passaggio verso la soppressione dell'istituto stesso, nell'ammettere il contributo popolare nell'attività giurisdizionale, afferma che « l'elemento laico interviene non in rappresentanza della cosiddetta sovranità popolare, non essendovi altra sovranità se non quella unitaria e inscindibile dello Stato », ecc.; e conclude: « La giuria è caduta in dispregio non perchè sia screditato il principio, in se stesso considerato, del contributo popolare alla amministrazione della giustizia penale, ma perchè l'istituto è fondato sopra un erroneo presupposto: quello della sovranità popolare ».

Questo significa parlar chiaro. E ciò che riempie di stupore e di tristezza è il fatto che l'autore, almeno apparente, del disegno di legge in esame, il compianto onorevole Grassi — alla cui memoria invio un saluto deferente — in sede di Commissione dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

75 votò per la giuria popolare. E non basta. Nella seduta del 24 novembre 1947, quando si trattò di votare o meno per il ripristino della giuria, a proposito dell'emendamento Coppi e dell'emendamento Mastino, l'onorevole Grassi fece delle affermazioni di principio, di carattere programmatico, a cui ha già accennato stamane l'onorevole Targetti. Nè vale l'interruzione del relatore di maggioranza, onorevole Riccio, che si tratta di due momenti diversi. Mi rendo perfettamente conto che, quale membro della Camera, posso partecipare alla elaborazione di una norma legislativa, e, dopo che questa norma è stata formata, io, pur non avendola votata o non avendola voluta, sono tenuto al rispetto di essa. Qui non si tratta del rispetto o meno di una norma: qui si tratta di mantenere o non mantenere un principio fondamentale, che un uomo politico non può rinnegare.

Vi leggerò le parole testuali pronunciate dall'onorevole Grassi in sede di Costituente. L'onorevole Grassi non votò puramente e semplicemente per la giuria, per l'opportunità o l'utilità del ritorno ad essa; ma si riferì al principio informatore dell'istituto. L'onorevole Grassi — che era già ministro della giustizia — disse nella seduta del 24 novembre 1947: « Credo che non si possa in nessuna maniera rimandare al potere legislativo un principio fondamentale, che deve essere affermato o negato dalla Costituzione ». E, a parte che, senza una tale affermazione, non si sarebbe potuto giungere al ripristino della giuria, l'onorevole Grassi, nella sua qualità di uomo appartenente ad una corrente politica, che ha dato un vasto contributo alla ossatura amministrativa, politica ed economica del paese ed ha avuto anche il merito, ad un certo momento, di riconoscere che non era il caso di fermare il movimento popolare con selve di baionette, l'onorevole Grassi disse: « Come per le funzioni rappresentative esiste la rappresentanza indiretta del popolo attraverso le assemblee, e la rappresentanza diretta attraverso il *referendum*, così il popolo, nella funzione giurisdizionale, esercita la funzione indiretta attraverso i magistrati, ma può esercitare la funzione diretta attraverso le assise ». E aggiunse: « Questo è il principio fondamentale, conforme non solo a tutte le democrazie venute fuori in questo ultimo secolo, in quanto, da che si è formato il primo nucleo sociale, i giudizi sui reati più gravi, che interessano tutti, sono stati dati dal popolo, ma a tutta la storia umana ». E continuò: « Nel formare una legge costituzionale,

non si può dimenticare che questo (la giuria) è un istituto fondamentale di ogni democrazia ».

Ecco il pensiero dell'onorevole Grassi sulla questione, dal punto di vista dei principi, nell'anno di grazia 1947. Dopo un anno o due, lo stesso onorevole Grassi non dice che la Costituente ha dato torto alla sua affermazione di principio ed ha approvato una norma che nega l'istituto e che egli è tenuto ad osservare.

L'onorevole Grassi, nella relazione — che ritengo non debba essere di sua intiera ispirazione personale — nega proprio il principio che ha prima solennemente affermato. E perchè? Perchè nella relazione ministeriale, a pagina 3, a proposito dell'amministrazione della giustizia, è scritto che questa attività non tollera « viete ideologie sorpassate », e, più oltre, si parla della necessità di garantire una maggiore sostanziale giustizia, « finora obliterata per ragioni teoriche o politiche che debbono ormai ritenersi tramontate ». Come vedè l'onorevole Riccio, non è questione di momenti diversi, nè di applicare o non applicare una norma, ma di rispettare o rinnegare un principio. E la rottura col passato significa anche che dal 1947 al 1949 qualche cosa è accaduto, qualche cosa che muta tutto l'orientamento politico; sì che abbiamo mille volte ragione di dire che non siamo più sul terreno della tecnica, onorevole ministro di grazia e giustizia, ma su un altro terreno, del quale dobbiamo minutamente occuparci. Ma il disegno di legge sul riordinamento del giudizio della corte d'assise deve rispondere ad una esigenza fondamentale, che non è un capriccio di parte, ma un precetto al quale non si può disobbedire: la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

Ora, per giudicare della fedeltà o meno di questo disegno di legge alle direttive costituzionali, dobbiamo interpretare la norma statutaria nello spirito che informa tutta la Costituzione. Capisco l'interruzione fatta stamane dall'onorevole Bellavista. Sappiamo perfettamente anche noi, che pur non siamo professori di diritto, che la legge, quando è stata formata, si stacca dal suo autore ed acquista una sua vita e diventa forza sociale. Ma, per applicare la legge, bisogna interpretarla.

Alla stregua di che, si interpreta la norma costituzionale? L'onorevole Bellavista, a sostegno della sua tesi — che altro è il pensiero dei costituenti, altro è la norma statutaria — citava il parere dell'onorevole Leone; che, oltre tutto, pare abbia una questione per-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

sonale con la giuria. Io mi rimetterò ad un maestro del diritto, che è anche un autorevolissimo parlamentare: a Vittorio Emanuele Orlando, il quale, nella prefazione ad un commento della Costituzione fatto con molto scrupolo da alcuni segretari di questa Camera, dice appunto che, per intendere il contenuto della norma statutaria, bisogna giovare degli atti preparatori, risalire alla mente dei costituenti, che sono il vero Giustiniiano della nostra Costituzione, quanto ad interpretazione.

Ricordiamo tutti come nacque la Costituzione, frutto di un periodo di transizione, lotta tra il vecchio, che tramonta, e il nuovo che si sviluppa. Non potè essere la registrazione e la sanzione legislativa di conquiste già ottenute e realizzate; e, qualche volta, si confonde, quasi, con un programma d'azione; anticipa l'avvenire, dà una base giuridica all'attività degli organi legislativi futuri, cioè alla nostra attività. Ma la Costituzione, nell'aprire finestre sull'avvenire, stabilisce anche dei termini insuperabili; ed uno di questi termini si trova proprio sul frontone del tempio, sul limitare della Costituzione: basterebbe l'articolo 1, che parla di repubblica democratica, fondata sul lavoro.

E veramente stupisco come dall'onorevole Concetti — se non mi inganno grossolanamente — mi siano state attribuite cose, che non mi sono mai passate, nè potevano passarmi per la testa: che, cioè, a proposito di democrazia, avrei parlato di proprietari di schiavi, e di proprietari di servi, oggi. Ma no! Ho detto, chiaramente, nella relazione scritta, che la democrazia è stata sinora compressa nei limiti angusti dello sfruttamento: schiavista, nell'antichità, feudale, nell'età di mezzo, capitalista, oggi, per giungere alla conclusione che la democrazia è stata, e continua ad essere in determinati paesi, la democrazia di una minoranza, delle classi abbienti, dei ricchi, dei forti: onde la libertà, nei paesi capitalisti, resta, su per giù, quella che essa fu nelle repubbliche della Grecia antica: una libertà di padroni, fondata sull'asservimento.

Di qua, la concezione dello Stato, sorto sulla base della divisione della società in classi nemiche: sorto per tenere in freno la maggioranza sfruttata nell'interesse di una minoranza sfruttatrice, con gli strumenti del potere statale concentrati principalmente negli organi punitivi, ridotti praticamente a una mazza, a un bastone.

Di qua, la constatazione evidente che le forme politiche degli Stati borghesi sono

straordinariamente varie, ma la loro sostanza è unica: tutti questi Stati sono, in un modo o nell'altro, ma in definitiva, necessariamente, una dittatura della classe economicamente dominante, una dittatura della borghesia. Ora, la democrazia è una forma, è una variante dello Stato. Essa è, in conseguenza, come ogni Stato, un esercizio sistematico, organizzato della costrizione sugli uomini. E Marx colse il tratto caratteristico della democrazia capitalista, quando, nell'analisi dell'esperienza della Comune, disse che gli oppressi sono chiamati, ogni tre o quattro anni, a decidere quali membri della classe dominante dovranno rappresentare o non rappresentare — cioè, calpestare — il popolo, in Parlamento.

Lo sforzo e la novità della Costituzione consistono in questo: nel tentare il passaggio da una democrazia angusta, limitata, che esclude con mille riserve ed ostacoli ed accorgimenti i poveri, e, perciò, ipocrita e mentita, a una democrazia più larga, più alta, a una democrazia della maggioranza del popolo, a una democrazia anche dei poveri, dei lavoratori, di tutti e non solo delle classi abbienti, dei ricchi, a una democrazia non più fondata sullo sfruttamento, sulla nobiltà, sulla potenza economica, ecc., a una democrazia, che ha come sua base, come sua sorgente, il lavoro. E questo concetto, onorevole ministro di grazia e giustizia, contenuto nella prima formola dell'articolo 1, è rinsaldato da quello che viene dopo, quando si parla della sovranità che appartiene al popolo. È inutile riassumere la discussione svoltasi in Assemblea al riguardo: la sovranità « risiede » nel popolo, « emana » dal popolo, « spetta » al popolo, « è » del popolo, ecc.

L'onorevole Fanfani propose il verbo « appartiene » perché questo termine indica la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità; e comprende i concetti del possesso, della proprietà e della impossibilità della rinuncia alla sovranità. Il popolo è sovrano per diritto naturale, originario; il popolo si riconosce, in senso giuridico, titolare della sovranità, e la esercita nei modi e nelle forme che esso stesso stabilisce; il popolo non può rinunciare, né in tutto né in parte, ad essere sovrano.

Potrei fermarmi qui. Ma la Costituzione va oltre. Il popolo esercita la sovranità in maniera diretta con due istituti: con la elezione delle Camere e degli organi regionali, provinciali, comunali, emanazioni dirette della volontà popolare, e a traverso il *referendum*.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

Il cittadino più semplice, il *quisque de populo*, ignorante e incompetente per definizione, e che, perciò, non può assolvere, secondo la maggioranza, il compito di giudicare se tizio ha commesso o non ha commesso un fatto delittuoso e in quali condizioni e circostanze lo ha o no commesso, è poi chiamato ad esprimersi sulla opportunità, sulla utilità, sulla necessità o meno di una norma, nel campo più tecnico che si conosca. E il potere esecutivo dovrebbe essere, in una maniera mediata, il braccio operoso della volontà popolare. Quanto all'amministrazione della giustizia, mi sembra che l'onorevole Rocchetti — quello degli... inquilini — abbia tirata fuori la rancida dottrina della divisione dei poteri ed abbia parlato di poteri distinti, se non opposti. Secondo lui, la sovranità dovrebbe dividersi in tanti tronconi, in tanti compartimenti stagni.

Questa concezione è assurda, ed ormai è superata. La teorica di Montesquieu, che ebbe la sua ragione di essere e il suo compito progressivo, non risponde più alle condizioni storiche attuali.

No, onorevoli colleghi: non poteri distinti, od opposti, ma unica fonte di sovranità, e, quindi, unico potere, con diversi organi e con diverse funzioni.

Del resto, questa non è stata solamente la nostra concezione: è stata anche l'interpretazione di un patriarca del diritto costituzionale, di Vittorio Emanuele Orlando, a proposito del regime parlamentare e della struttura dello Stato.

Dirò di più, onorevole Piccioni: è stata l'interpretazione che, in un intervento sul potere giudiziario, dette a suo tempo uno dei più autorevoli rappresentanti della maggioranza, l'onorevole Cappi. Mi si consenta una citazione. Proprio l'onorevole Cappi, nel suo discorso sulla magistratura, dichiarò: «Io non mi voglio addentrare nella discussione sulla divisione dei poteri» (che, a chiarezza di tutti, traduceva, nel campo del pensiero, la lotta tra la monarchia, la nobiltà e la borghesia, che si contendevano il potere). «Ho la sensazione, aggiunse l'onorevole Cappi, che da Montesquieu in poi qualche cosa sia mutato e che oggi prevalga il concetto dell'unità dello Stato (indubbiamente voleva dire «unità del potere»), pure con molteplicità di organi e di funzioni».

Stando così le cose, è superfluo insistere sulla questione. Alla stregua dell'articolo 1, e dello spirito che attraversa tutte le norme statutarie, che impronta di sé tutta la Costituzione, è lecito affermare che il popolo

esercita la sua sovranità anche nel campo dell'amministrazione della giustizia.

Ma in che modo? per quale via?

Qui gli scolastici si attaccano all'articolo 101, dove si dice che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», intendendosi così che la funzione di amministrare la giustizia è esercitata da organi e da uomini appositamente designati. No, onorevoli colleghi! L'articolo 102 stabilisce ben altro; stabilisce la partecipazione *diretta* del popolo all'amministrazione della giustizia, in determinati casi. E qui facciamo un salto indietro; torniamo ad un tempo, di cui siamo stati testimoni o vittime. Mi scusi l'onorevole ministro guardasigilli; ma devo occuparmi ancora per un momento della legislazione fascista, a proposito della corte di assise.

Nel 1925, dopo il delitto Matteotti e dopo il discorso del 3 gennaio, vi furono alla Camera le discussioni per la riforma dei codici. In quel tempo, il fascismo non si sentiva ancora così saldamente in sella da confessare brutalmente i suoi reali propositi in materia di legislazione penale. E, riguardo alla giuria, esso si nascondeva su per giù, come si nasconde oggi la maggioranza. Il ministro guardasigilli voleva, nel suo intimo, escludere il popolo dalla funzione giudiziaria e sopprimere l'istituto della giuria popolare; ma non ebbe il coraggio o la forza, nella primavera del 1925, di porre il problema nettamente in questi termini. Il problema della riforma del codice di procedura fu sottoposto all'esame della commissione parlamentare competente e relatore fu un uomo di origine liberale e un giurista, l'onorevole Gino Sarrocchi, che nell'illustrare la sua relazione alla Camera, nella seduta del 28 maggio 1925, disse fra l'altro:

«Non siamo d'accordo sulla possibilità di fare un passo verso la soppressione della giuria. Se si vuole abolirla, se ne faccia una proposta precisa alla Camera e ci apprestremo alla battaglia su questo terreno, sul quale il ministro potrà trovare favorevoli a così radicale e profonda riforma non certamente noi che ricordiamo le origini della giuria e sentiamo la forza della tradizione a cui corrisponde. Fin dai tempi lontani, la giustizia ebbe carattere popolare. Nelle repubbliche dell'età remota, essa fu amministrata, per i delitti più gravi, dalle moltitudini. L'istituto della giustizia popolare subì poi adattamenti e trasformazioni, ma conservò il suo carattere tradizionale nella rappresentanza che, a traverso la giuria, fu data al popolo nell'amministrazione della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

giustizia come una garanzia di libertà e di sicurezza, che sarebbe incauto sopprimere. Ma una discussione su questo argomento non ci è consentita, perchè la questione è impostata non sul tema dell'abolizione della giuria, ma su quello più discreto della partecipazione del presidente, e forse di altri magistrati, alle deliberazioni della giuria sulla colpevolezza dell'imputato ».

In altri termini, si parlava dell'innovazione che il guardasigilli fascista voleva apportare per abolire la distinzione fra fatto e diritto e costituire un collegio unico, del quale avessero fatto parte gli elementi laici, i famosi assessori, e i magistrati togati, per un giudizio unico sul fatto, sul diritto e sulla misura della pena.

Ma sollevo questo ricordo, unicamente per dimostrare, con i fatti alla mano, che, nel 1925, lo stesso governo fascista non osava proporre chiaramente l'abolizione della giuria. Dovettero passare altri sei anni! In sei anni, i gruppi monopolisti dominanti fecero del governo il loro strumento di dominio, la loro effettiva giunta di affari; questa tribuna fu abbattuta, i cittadini furono spogliati di tutti i loro diritti e della loro libertà, la dittatura terroristica fu instaurata. Dopo sei anni, nel 1931, il guardasigilli fascista si strappò la maschera e disse: la giuria deve essere abolita, non per le quisquiglie tecniche della separazione fra fatto e diritto e per la istituzione del collegio unico; ma deve essere abolita, perchè non possiamo tollerare, nel nuovo clima storico, una qualsiasi espressione della sovranità popolare, che riteniamo un detrito, un rottame, una decomposizione del passato! Ecco la realtà.

Crollato il fascismo, sorta quella che tutti speravano fosse l'alba della libertà, avvenne che nel passaggio dal Governo Parri al primo Governo De Gasperi, la parte liberale (nella persona del segretario generale del partito, avvocato Cattani) pose come condizione per la formazione del Governo il ripristino della giuria.

Questo disse, in un chiaro intervento alla Costituente, l'onorevole Togliatti; e questo è stabilito all'inizio della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, che poi divenne il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, che rimetteva in piedi la giuria.

La relazione comincia così: « Con la presentazione del presente schema di decreto legislativo, si assolve l'impegno relativo alla elaborazione di un progetto di riforma dell'ordinamento della corte d'assise, assunto

nei primi giorni di vita dell'attuale Governo, quando da più parti si reclamava la soppressione delle sezioni speciali di corte di assise funzionanti per la punizione dei delitti fascisti. Fu osservato, in quella occasione, che alla eliminazione di quegli organi straordinari si sarebbe potuto arrivare solo quando la riforma delle assise ordinarie avesse garantito la devoluzione dei più gravi processi politici ad un organo veramente rappresentativo della coscienza popolare ».

In altre parole, avanti la formazione del primo Gabinetto De Gasperi, la corrente liberale volle il ritorno alla giuria come garanzia di libertà; e, poichè il guardasigilli era l'onorevole Togliatti, cioè il rappresentante più autorevole della parte democratica, si disse: Ebbene, se sei democratico, dimostrarlo, e rimetti in piedi l'istituto della giuria! E l'onorevole Togliatti, in obbedienza al mandato ricevuto, assolse volentieri il compito, e preparò uno schema di provvedimento legislativo, che diede il suggello di una schietta democrazia all'istituto della giustizia del popolo: schema che diventò il regio decreto del 31 maggio 1946, ed ebbe tutti i crismi della legalità, essendo stato promulgato e sanzionato.

E l'assurdo è che il Governo, che ora si appiglia ai cavilli procedurali, non rispetta nemmeno le forme. Ci troviamo, infatti, in questa strana situazione giuridica: che un decreto legislativo promulgato e sanzionato, e non mai abrogato, dovrebbe avere vigore; e tuttavia non è niente, e non gli si fa neppur l'onore di un cenno, in alcun modo. Al decreto legislativo, che rimetteva in piedi l'istituto della giuria come esigenza democratica, seguirono i tre schemi dell'onorevole Gullo, che trattavano il problema dal punto di vista procedurale, potenziavano l'istituto e stabilivano il criterio, quanto mai giusto, della competenza qualitativa e non più quantitativa. Ma anche le proposte dell'onorevole Gullo rimasero lettera morta, in quanto non furono discusse in Assemblea, anche perchè la Commissione dei 75 aveva approvato il famoso articolo 96 del progetto.

Che diceva l'articolo 96, proposto dall'onorevole Targetti? Diceva che il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia, attraverso l'istituto della giuria nei processi di corte d'assise. Ne seguì, come ho ricordato nella relazione scritta, un'ampia discussione. È bene che la Camera sia minutamente informata di certe cose, prima di passare ad una qualsiasi decisione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

sull'argomento. Vi fu un dibattito in sede di assemblea generale dei componenti la Commissione dei 75, il giorno 31 gennaio 1947. Al dibattito parteciparono molti onorevoli colleghi. Vi furono le dichiarazioni dell'onorevole Terracini sulla necessità di immettere direttamente il popolo nell'amministrazione della giustizia e giungere ad una forma di magistratura elettiva, dell'onorevole Molè, che impostò il problema in termini nettamente politici e parlò della giuria come di una conquista democratica da non potersi liquidare, senza offendere il popolo e il principio di libertà: al riguardo vi fu il consenso pieno dell'onorevole Togliatti. Da parte liberale, l'onorevole Einaudi, attuale Presidente della repubblica, si dichiarò favorevole alla giuria popolare e si restrinse soltanto a consigliare un saggio accorgimento, perchè, da un eventuale eccesso autoritario del futuro legislatore, l'istituto non fosse travisato nella sua essenza.

Nel campo democristiano, l'onorevole Tupini affermò che il giudice popolare è più competente del magistrato ordinario nell'esame del fatto, per determinati reati di competenza della corte di assise; e l'onorevole La Pira continuò a sostenere che il diritto ad essere giudicati da una giuria popolare era un diritto naturale della persona umana; e l'onorevole Moro, che, per ragioni di... tecnica giuridica, era contrario al ripristino della giuria per norma costituzionale, come il problema fu posto sul piano politico, ritirò il suo emendamento, riconoscendo che il giudice popolare risponde ad un'esigenza democratica e consigliò l'opportunità di spostare la disposizione sull'intervento del popolo nell'attività giurisdizionale nella prima parte della Costituzione, dove si parla dei diritti del cittadino. Con questo viatico, l'articolo 96 passò alla discussione dell'Assemblea.

Quale fu la decisione della Costituente, quando si trattò di approvare il succo dell'articolo 96?

Dalla discussione generale risultò che una parte dell'Assemblea ritenne che la questione della giuria non fosse un problema costituzionale, ma un problema di ordinamento giudiziario, un problema di procedura. Tuttavia, si intendevano i pericoli e gli agguati, ove il principio non fosse stato sancito nella Carta statutaria; e si volle il terzo capoverso dell'articolo 102, dopo il secondo comma che, a giudizio dello stesso onorevole Leone, come è stato ricordato dall'onorevole Gullo e ripetuto dall'onorevole Targetti, apriva già il varco alla restaurazione della giuria.

Non è il caso di ripetere fino alla noia quello che è stato già detto da molti altri onorevoli colleghi: la Camera si divise sugli emendamenti Coppi e Mastino Pietro. L'onorevole Mastino Pietro non era, in fondo, tra i più accesi sostenitori della giuria: ma riconosceva la possibilità che, senza una netta affermazione di principio nella legge fondamentale, la conquista democratica della giustizia popolare saltasse in aria; e noi sostenemmo l'emendamento Mastino, per aiutare il legislatore futuro a ripristinare la giuria.

Quanto alle affermazioni di principio, ho ricordato il pensiero degli onorevoli Grassi, La Pira e Tupini: e nella relazione scritta, mi riferivo agli interventi nel dibattito generale e non già nella discussione sugli articoli, quando dicevo che un solo deputato democristiano aveva apertamente difeso l'istituto della giuria, l'onorevole Avanzini. Infatti, accanto all'onorevole Avanzini, c'è un buon numero di democratici, di giuristi, di esperti, anche di parte democristiana, che hanno sostenuto il fondamento politico dell'istituto. Oltre quella dell'onorevole La Pira, vi fu, per esempio, un'altra affermazione netta, di carattere politico, in sede di dichiarazione di voto. L'onorevole Bulloni, ad onor suo, disse pane al pane e vino al vino: « Compreso del significato politico del voto che si sta per dare, dichiaro che voterò contro l'emendamento Coppi e che voterò a favore dell'emendamento Mastino, intendendo sia costituzionalmente affermato il principio della diretta partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia, attraverso l'istituzione della giuria, nei limiti e nelle forme che il futuro legislatore vorrà adottare ».

Ecco la dichiarazione dell'onorevole Bulloni.

E l'onorevole Della Seta, a nome del suo partito, dichiarò che la scuola repubblicana, a cominciare da Giuseppe Mazzini, era stata sempre fautrice della giuria; che il gruppo non poteva non essere favorevole ad un istituto nel quale si è concretizzata una delle storiche rivendicazioni della democrazia; che il problema della giuria non è un semplice problema di procedura penale ma, valutato nel suo spirito, è un problema di principio, è un problema di diritto costituzionale. E della stessa opinione, come ho già detto, fu l'onorevole La Pira.

E, a parte l'intervento dell'onorevole Targetti, che fu un po' il padre spirituale dell'istituto della giuria nella battaglia parlamentare, che pensò della questione una larga parte del paese, il popolo schietto, il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

popolo lavoratore, attraverso la voce del suo più autorevole rappresentante, voglio dire dell'onorevole Togliatti? È certo che, alla luce di questa serie di dichiarazioni, fu respinto l'emendamento Coppi ed approvato quello dell'onorevole Mastino.

L'onorevole Togliatti, nella riunione plenaria della Commissione dei settantacinque, essendo stata sollevata dall'onorevole Mortati la questione della costituzionalità o meno del problema, osservò che, a parte le ragioni tecniche, occorre tener presente che la giuria è un diritto fondamentale del cittadino, e che, ove non fosse stata inserita nei paragrafi sull'ordinamento della Repubblica una norma in proposito, tale norma avrebbe dovuto essere inserita nel capitolo in cui si parla delle conquiste dei cittadini. Quando si tratta di un reato politico o di un reato che importi privazioni della libertà personale oltre un certo limite di anni, si deve affermare il diritto ad un giudizio preliminare, compiuto dai giudici popolari. Occorre, quindi — egli aggiunse — che nella Costituzione si parli espressamente della partecipazione del popolo ai giudizi mediante la giuria, oppure che, nel capitolo in cui si parla dei diritti fondamentali del cittadino, si dica che il cittadino, in caso di reati politici, ecc., ha diritto ad un giudizio di fatto pronunciato dai suoi concittadini.

Nel dibattito in Assemblea, l'onorevole Togliatti fu ancora più esplicito: dopo aver ricordato il merito storico della giuria, che, in determinati periodi, ha fermato l'azione repressiva reazionaria del potere esecutivo, ribadì la questione di fondo.

Il diritto del cittadino a essere giudicato da una giuria popolare è uno di quei diritti democratici fondamentali, rivendicati e realizzati dalle rivoluzioni democratiche, a cui non si può rinunciare, senza rinunciare al patrimonio lasciatoci da queste rivoluzioni. Egli disse: « Noi poniamo questo diritto sullo stesso piano su cui si pone il diritto di libertà di parola, di libertà di stampa, di libertà di organizzazione ». Ecco il nodo della questione.

Si tratta di un principio fondamentale della concezione liberale borghese, che non può essere rinnegato. Si tratta di un diritto fondamentale del cittadino ad essere giudicato, nel caso di delitti politici e di condanne ad una lunga privazione della libertà personale, dai propri concittadini. Non è, come si vede, un problema di tecnica giudiziaria; ma una necessità politica essenziale, da affermarsi nella Costituzione. Questo è stato il

pensiero e questa è stata la volontà non di membri isolati della Costituente, ma di una larga parte dell'Assemblea; il pensiero e la volontà di almeno quattro settori di essa, con il pieno consenso di molti autorevoli rappresentanti di parte democristiana.

L'onorevole Leone, quando proponeva che la sostanza dell'articolo 96 (ridotta al terzo comma dell'articolo 102) non comparisse nel testo della Costituzione, fece le dichiarazioni che sono state già da altri ricordate e che io non vi rileggo. A proposito della istituzione di sezioni specializzate per determinate materie, egli spiegò: « Con questo, apriamo il varco alla possibilità della restaurazione della giuria ». E poichè l'onorevole Targetti appariva dubbioso sul significato di quelle « determinate materie », l'onorevole Leone (tralascio di annoiarvi con delle letture) rispose: « Per determinate materie significa per determinati reati », la competenza dividendosi tra pretura, tribunale e corte di assise. Si stabilì, quindi, che « determinate materie » volesse dire « determinati reati », da devolversi alla cognizione della corte di assise. Ma, se il secondo capoverso dell'articolo 102 ammetteva già la possibilità del ripristino della giuria, a che serviva l'ultimo comma dell'articolo 102, il quale dice che la legge regola i modi e i casi della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia? Che cosa vuol dire quest'ultimo comma, che non è una frase? Vuol dire che l'Assemblea Costituente creò la premessa per il ritorno alla giuria popolare, lasciando al legislatore la libertà di organizzare nel miglior modo l'istituto, correggendolo, nella misura del possibile, di inconvenienti e difetti, adeguandolo ai tempi, giovandosi dell'esperienza del passato, ecc..

Le osservazioni dell'onorevole Targetti di questa mattina sono veramente decisive. La giustizia è amministrata in nome del popolo. E questo è l'intervento mediato, indiretto dei cittadini nel campo giudiziario. La partecipazione diretta del popolo, che non pone alcun limite, dal punto di vista numerico, significa che il popolo tiene per sé un istituto, come la forma particolare, nella quale si attua e si esprime la sua sovranità, per il diritto di giudicare.

Questo è il contenuto del terzo comma dell'articolo 102, senza sofisticherie né cavillamenti.

E qui vorrei esprimere una opinione personale, che si è radicata in me con lo studio dell'argomento. Di solito, ci si ferma, a proposito della giuria, alla tappa della rivo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

luzione francese. Sì, la giuria si sarà costituita, con la fisionomia e le caratteristiche attuali, in quelle circostanze; ma il fondamento, lo spirito informatore dell'istituto sono antichissimi; e si ritrovano presso tutti i popoli: presso gli assiri, gli egizi, ecc., e nel mondo greco — al tempo di Solone e di Pericle — nel mondo romano, al tempo della monarchia, quando la giustizia era attribuito della regalità, del potere monarchico, e contro le decisioni dei re — secondo le testimonianze di Cicerone, di Tito Livio, di Seneca — era consentito l'appello ai comizi popolari; nel periodo repubblicano, con il pretore, che aveva accanto i famosi *jurati* estratti dalla massa del popolo e incaricati volta per volta della conoscenza del caso che dovevano giudicare; presso i barbari, che si radunavano in assemblee per giudicare i fatti più importanti, come scrive Tacito; nella civiltà feudale, con gli statuti di Bologna, di Padova e di Belluno, che ponevano i giudici delle consuetudini accanto al podestà, padroni del diritto e del fatto, ecc.

Vedranno gli storici se, in Inghilterra, il giuri era un modo di combattere i giudizi di Dio, o uno strumento per accertare la prova, divenuto poi organo di giustizia, o una particolare forma di alleanza fra popolo e monarchia, per combattere la sopraffazione feudale: è una disputa dottrinale che qui non ci riguarda. Quello che a me preme stabilire è che, presso tutti i popoli, in tutti i tempi, c'è stata la partecipazione diretta del popolo all'esercizio del potere giudiziario, nel senso che il popolo, per la sua stessa qualità, senza delegazione o concessione di alcuno, amministra, in determinati casi, la giustizia..

È un diritto attribuito al popolo fin dal tempo dei tempi, ed oggi, in nome della tecnica, e di una pretesa esigenza di giustizia, si vorrebbe abolirlo.

Ecco, in sintesi, l'aspetto politico della questione.

Dica, ora, la maggioranza se vuole passare su certe conquiste, ancora capaci di fecondare l'avvenire.

E veniamo al campo tecnico, invocato da tutti i sostenitori dello scabinato governativo, assai peggiore dell'assessorato fascista.

Quello che mi stupisce è che si siano mobilitati tutti gli scienziati del diritto, per combattere l'istituto della giuria. Ora, vorrei rivolgere ai nostri avversari un preciso invito. Essi sono padronissimi di combatterci come vogliono; noi ci difenderemo e risponderemo. Ma, nel combatterci, procurino di

non diminuire se stessi, cercando di ingiuriare noi.

In primo luogo, secondo il detto del Crisostomo, niuno può essere ingiuriato se non da se medesimo.

In secondo luogo, intendiamoci una volta per sempre su certe questioni.

Non bisogna ritenere che, poichè rappresentiamo, e ci onoriamo di rappresentare, il popolo lavoratore, poichè rappresentiamo le forze delle fabbriche, dei campi, delle botteghe...

Una voce al centro ...oscuire! (Si ride).

LA ROCCA, *Relatore di minoranza.* ...noi non veniamo da tutta la cultura e da tutto il pensiero di nostra gente. Sì, noi nasciamo da tutta la cultura e dal miglior pensiero di nostra gente; con una caratteristica: che ci siamo nutriti di questa cultura e di questo pensiero; e, di quanto abbiamo imparato, teniamo in noi quello che è ancora vivo e nutriente, essendoci liberati di tutte le scorie. In altri termini, o signori, noi conosciamo benissimo il vostro pensiero: lo abbiamo studiato, sottoposto a critica e lo abbiamo superato; voi, invece, vi siete fermati a tappe che costituiscono delle catene, degli impedimenti, dei muri da abbattere.

Voi avete evocato, a sostegno della vostra tesi, proprio i difensori della giuria: Pisanelli, Carrara, Pessina. Cercate di non abbassare voi stessi fino al punto da ritenere che noi non conosciamo Pisanelli, Carrara e Pessina, che, da quei grandissimi giuristi che erano, vedevano alcuni difetti della giuria (che potremmo esser pronti a vedere anche noi), ma riconoscevano, d'altra parte, i benefici e la necessità dell'istituto, e ne hanno sempre difeso lo spirito, il fondamento e l'aspetto democratico.

Basterebbe, onorevole Bettiol, la produzione di Carrara al corso di diritto penale all'università di Pisa; basterebbero i discorsi parlamentari e l'opera sulla istituzione dei giurati di Pisanelli e gli opuscoli di Pessina, ecc.

E vorrei pregarvi di un'altra cosa ancora. Servitevi di tutte le citazioni che meglio vi garbano, ma lasciate stare Manzini. Non so quale autorità egli abbia nel campo dottrinale, con quei suoi spaccamenti di capelli in quattro e con la ricerca affannosa della pulce sull'ombelico! *(Si ride).*

Tutti i caratteri, che sono gli dei termini della nostra storia, sono caratteri di fede. Ora, a parte la sua molto discutibile autorità nell'orbita giuridica, Manzini rappresenta la quintessenza del funambolismo nel campo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

politico e scientifico. Chiunque confronti le diverse edizioni del trattato di diritto penale di Manzini, si renderà conto com'egli abbia illustrato i vari istituti, secondo l'epoca e il clima. Del resto, Manzini ha obbedito al monito del matto nella tragedia scespiriana: « se tu non sai sorridere secondo il vento che tira, rischi di prenderti un'infreddatura ». E Manzini non vuole infreddarsi...

SANSONE... e sa sorridere!

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*.... e sa sorridere secondo il vento che tira. Mettiamo, quindi, da parte Manzini, e non turbiamo la pace di Pisanelli, Carrara e Pessina, che non hanno mai rinnegato se stessi, e hanno difeso fino in fondo l'istituto della giuria, dal punto di vista politico e giuridico.

Si è parlato d'incapacità dei giudici popolari. L'onorevole Gullo vi ha già detto che nessuno vuole il trionfo dell'ignoranza. Ma, in certi casi, si ha bisogno di un giudizio schietto, spontaneo, immediato, non deformato dalle lenti di una mezza coltura. Occorre essere dei Papiniani, per valutare il fatto brutale dei giorni scorsi, sul quale tutto il popolo di Roma ha già pronunciato il suo giudizio, ed ha colto tutti i fiori nei campi e nell'anima sua, per accompagnare la bara della povera Annarella, buttata in fondo a un pozzo? (*Commenti*).

E, se non temessi di dilungarmi troppo, senza più incomodare Carrara, Pisanelli e Pessina, mi rimetterei a Finocchiaro Aprile, giurista ed uomo politico, che durò fatica quattordici anni, per la riforma del Codice di procedura penale del 1913. Ma tutti conoscono la relazione dottissima di Finocchiaro, che ho qui e che mi astengo dal leggere. Se un fatto non è compreso dalla mente comune, dalla intelligenza media, e la pena, in determinate circostanze, non ha il consenso della coscienza pubblica, dell'opinione generale, si rischia di commettere un errore o di comminare una pena ingiusta.

Di quale incapacità si parla? dell'incapacità a risolvere i problemi tecnici? Ma li risolve, forse, il giudice togato i problemi tecnici; o, in occasione di un palazzo che crolla, di un caso d'infermità mentale, ecc., si rimette alla perizia del tecnico? Dov'è, nella magistratura, questa specializzazione? E, in certi giudizi, di là dalla tecnica e dal diritto, si richiede il buon senso. Ho già fama di... letterato, (come se l'uomo politico, per essere veramente tale, dovesse tirar calci alla grammatica ed al buon gusto!) e non voglio farvi citazioni tratte dall'arte. Me ne sia consentita una sola: quella del mercante bona-

rio in « Resurrezione », di Tolstoj, che, nei primi capitoli, è un magnifico trattato di pratica di udienza. Il caso appariva complesso: Katuscia era accusata di concorso in omicidio, a scopo di furto, ecc.. Ed il mercante, senza essere un professore, colse la verità, nell'intrico, nel groviglio delle circostanze, meglio del presidente della corte, giurista. La povera ragazza aveva versato la polverina nel vino, senza sapere che era veleno: l'aveva versata, non per uccidere, ma per far dormire.

Ecco il succo del giudizio popolare, che vale ad impedire troppe ingiustizie della giustizia degli uomini, così detti esperti e colti.

La separazione tra fatto e diritto! Innanzi tutto, la condannata separazione tra fatto e diritto è stato il segreto della prodigiosa vitalità del processo romano. Secondariamente, questa separazione ha un suo fondamento. Il magistrato, che già conosce il processo scritto, che conosce le dichiarazioni dell'imputato, dei testi e le altre prove, è prevenuto, ha già una sua valutazione dei fatti; e l'interrogatorio si risolve, molte volte, in una lotta fra magistrato e giudicabili, e tutto il dibattimento finisce con l'avere una determinata impronta e con l'orientarsi in una data direzione. Si vuole, invece, nell'esame di certi reati, un giudice che sia nuovo ai fatti, che assista allo svolgimento della prova orale e, alla stregua delle circostanze, formi la sua convinzione. Si consulti, in proposito, la relazione dell'onorevole Sarrocchi, con tutte le fonti ivi indicate.

Separazione tra fatto e diritto. Ma, dopo il codice di procedura del 1913, essa non esiste più. Né è possibile sostenere, che dei cittadini, digiuni di diritto, anche se forniti di licenza di scuole medie, o addirittura di lauree, possano intervenire efficacemente in una disputa di carattere giuridico e ritorcere le argomentazioni dei magistrati togati a proposito di premeditazione, di vizio parziale di mente, di concorso, di concausa, e via di seguito. Si dica piuttosto, chiaramente, che, sotto la specie di un collegio misto, si vuole stabilire la dittatura del giudice tecnico sull'elemento popolare, che, perciò, anche per questa via, viene ad essere escluso dall'amministrazione della giustizia!

La motivazione imposta dall'articolo 111! Non accade rifare, male, la discussione di stamane dell'onorevole Targetti. Dopo l'approvazione dell'articolo 102, l'articolo 111 non poteva costituire una contraddizione ad una norma già affermata. D'altra parte,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

questo risulta, senza possibilità di equivoci, dalle dichiarazioni nette degli stessi autori dell'articolo 111, e principalmente dell'onorevole Paolo Rossi, il quale non solamente affermò che il « sì » o « no » dei giurati già costituiva una motivazione, ma, d'accordo con lo stesso onorevole Dominè, al dubbio sollevato da alcuni sulla possibilità di un contrasto fra gli articoli 102 e 111, rispose, categoricamente: « Sarebbe addirittura inconcepibile che da parte della Commissione vi fosse un tentativo quasi subdolo, qualunque fosse stata l'opinione di alcuni dei membri della Commissione, di introdurre di straforo, attraverso una interpretazione inopportuna, una norma che ne annullasse una precedente ». Del resto, la sentenza della corte di assise — lo ha dimostrato l'onorevole Gullo — era una sentenza motivata, perché, alla stregua delle conclusioni dei giurati, i magistrati applicavano la legge e ne spiegavano le ragioni.

Infine, se proprio si desidera la osservanza scolastica dell'articolo 111, nulla impedisce che un membro della giuria popolare chiarisca i motivi, per i quali è giunto a un dato convincimento.

Non è necessario il genio di Leonardo da Vinci a dire perché si ritiene che Tizio sia o non sia colpevole, e se ha commesso o non ha commesso un determinato delitto.

Infine, l'appello, il nuovo esame del fatto, contro il quale, per la cronaca, hanno tenacemente combattuto giuristi della statura di Lucchini e Mortara.

Molti hanno sostenuto che la cassazione potrebbe diventare anche giudice del fatto. Altri hanno consigliato un secondo grado di giurisdizione, affidato sempre all'elemento popolare. L'importante è che la base dell'istituto della giuria sia mantenuta. E passiamo al criterio per la scelta dei giudici.

All'Assemblea Costituente, quando si trattò di discutere i disegni di legge del ministro Gullo per il ripristino della corte di assise, la Commissione, incaricata dell'esame delle proposte, e formata, in maggioranza, di democristiani, si espresse, per bocca dei suoi relatori, onorevoli Camposarcuno e Turco, in questo modo, sulla opportunità di elevare il titolo di studio per la qualità di giudice popolare.

Diceva la relazione, stesa dall'onorevole Camposarcuno:

« Si è parlato di licenza di scuola media inferiore, ma si è obiettato che non si risolverebbe la questione, sia perché la licenza di scuola media inferiore non è garanzia di

maturità intellettuale e di capacità, sia perché si verrebbero ad escludere elementi che, pure sforniti di tale titolo di studio, hanno una esperienza di vita superiore a tanti licenziati di scuola media inferiore.

Preso in considerazione la proposta di esigere un titolo di studio più elevato, si è osservato che in tal modo sarebbe vulnerato il criterio informatore dell'istituto della giuria, che è quello di affidare il giudizio ai rappresentanti della società offesa dal delitto, tratti dalla massa del popolo e non da una classe di privilegiati, che non sarebbe la espressione del sentimento di spontanea reazione popolare al delitto.

Elevando il titolo di studio, si finirebbe per perdere questa che è l'unica giustificazione del sistema, senza avere un corpo giudicante di specifica competenza, perché l'elevato grado di cultura non basta ad assicurare la competenza tecnica per il giudizio penale. Resterebbero, sebbene attenuati, i difetti della giuria, perdendosene i vantaggi ».

Ed ecco la critica, fatta in anticipo, da relatori di parte democristiana, all'attuale disegno di legge, sul criterio per la scelta dei giudici popolari.

E non basta. Perché, oltre la restrizione del numero di coloro che, alla stregua del progetto governativo, possono assumere la funzione giurisdizionale, è inclusa, nel disegno di legge, un'altra limitazione, contraria allo spirito e alla lettera della Costituzione; ed è il considerare il sesso quale causa minoratrice. L'onorevole Bellavista parlava, alla Costituente, degli schemi baconiani, se la memoria non m'inganna.

BELLAVISTA. Io ho detto che le donne bisognava ammetterle.

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Ma quando la donna è posta sullo stesso piano dell'uomo, quando la donna lavora con l'uomo nelle fabbriche, nei campi, nelle università, ecc., quando la donna ha aperte dinanzi a sé tutte le porte degli uffici pubblici, quando la donna può diventare presidentessa della repubblica, c'è da domandarsi se l'inibire alla donna il seggio del giudice non sia un prendere a pedate la Costituzione, un violarla spudoratamente.

E non accenno al bisogno d'introdurre nel giudizio penale l'equità, che è la giustizia del caso concreto. Si afferma, comunemente, che il giudizio è un sillogismo: con la premessa maggiore, costituita dalla norma di diritto, con la premessa minore, rappresentata dal fatto in esame, e con la conclusione, data dalla sentenza. Ma, nella realtà, è possibile,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

e accadè, che la premessa minore, il fatto, non rientri, esattamente, nella maggiore, il precetto giuridico.

Che ne segue allora? Ne segue che l'applicazione rigorosa della legge, che non può essere violata, per la certezza del diritto, si converte in una manifesta ingiustizia. L'onorevole Fietta mi ha dato dell'immaginifico, per avere io ricordato, nella relazione scritta, il caso del matricida, nella tragedia greca.

Ebbene, Oreste aveva ucciso la madre, per le ragioni che tutti sanno; ed era inseguito dall'erinni, dalle cagne inferne, schiumanti di furore.

Non gli valeva, a salvarlo, neppure la testimonianza di Apollo, l'iddio luminoso, il sole vestito di membra umane.

Fu necessario l'intervento di Pallade, della dea che, nata dal cervello, convertiva ogni evento sotto la specie del puro pensiero.

Ora il bianco lapillo di Pallade, che supera la legge e assolve il matricida, che altro è se non il verdetto dei cittadini, che, per una sostanziale giustizia, si fanno i legislatori del caso concreto?

Non presumo di aver trattato, e tanto meno esaurito, l'argomento della giuria: ma obbedisco alla mannaia del tempo, e all'impegno assunto con l'onorevole Presidente, di contenere la mia esposizione entro un certo limite, per ragioni di... calendario; e concludo.

Noi siamo contro questo disegno di legge, perché esso viola lo spirito e la lettera della Costituzione, perché aggrava e peggiora la stessa riforma fascista, perché distrugge una conquista democratica. E aderiamo alla proposta dell'onorevole Targetti, che invitava stamane il guardasigilli ad insabbiare in qualche modo il progetto sottoposto al nostro esame: vero aborto legislativo, che offende le nostre tradizioni giuridiche, il popolo italiano, e la Costituzione. Noi siamo, a proposito del riordinamento dei giudizi di corte di assise, dei... conservatori, nel senso che vogliamo conservare del passato tutto ciò che è ancora capace di aiutare gli sviluppi del futuro, nel senso che vogliamo che non sia rinnegato il pensiero liberale e democratico dei nostri grandi giuristi dell'Ottocento e che, anzi, in un nuovo disegno di legge, questo pensiero sia portato più innanzi e più in alto. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio, relatore per la maggioranza.

RICCIO. *Relatore per la maggioranza.* Prendendo la parola, signor Presidente,

senso il dovere ed il bisogno di ricordare l'onorevole Grassi, presentatore di questo progetto, e mi corre l'obbligo soprattutto di rivendicare la sua coerenza e la sua dirittura politica. È stata richiamata una dichiarazione fatta dall'onorevole Grassi in sede di Costituente, e si è detto poi che l'onorevole Grassi non fu coerente alla convinzione espressa quando ebbe a presentare alla Camera il disegno di legge.

Gli è che l'onorevole Grassi, alla Costituente, esprimeva una sua opinione personale e la esprimeva in quanto deputato, concorrendo a formare la Costituzione. Il progetto l'ha presentato come ministro, a Costituzione approvata. Egli, come ministro, come legislatore ordinario e come cittadino, non poteva che applicare e rispettare la Costituzione.

Passando alla relazione, vorrei dire subito all'amico onorevole La Rocca (io gli voglio tanto bene, egli lo sa) che tutta la fatica fatta per la interpretazione dell'articolo 102 è sostanzialmente inutile; s'è disperso nella selva delle dichiarazioni dei costituenti, ma non ha colto la volontà della Costituente. E, dico di più, neppure attraverso l'articolo 102 potrebbe passare la giuria, mentre ben potrebbe passare la corte criminale, cioè un tribunale specializzato, composto solo di giudici togati. Ma, oltre l'articolo 102, v'è tutto lo spirito della Costituzione, e, soprattutto, l'articolo 111, che taglia ogni discussione; per cui oggi non si può più parlare della giuria. Si può (e rivendichiamo questa verità per il legislatore di domani) parlare di corte criminale; cioè si può parlare di tribunale specializzato composto soltanto di giudici togati, a cui affidare la decisione di qualunque reato, anche del più grave. Perché, sempre, quando avremo un collegio composto di giudici togati, potremo avere una motivazione; ma non potremo parlare di una giuria, in quanto giuria e motivazione sono in perfetto contrasto.

L'articolo 111 non ci permette di parlare di giuria, e neanche l'articolo 102. E l'amico onorevole La Rocca si è affannato a interpretare l'articolo 102 attraverso i precedenti dell'Assemblea Costituente. Ma, ahimè! Ha dimenticato l'articolo 111. E quando poi l'onorevole Targetti voleva costruire la sua tesi sul concetto di democrazia e sugli emendamenti morti, io pensavo fra me: ahimè, questa è la democrazia dei morti. Onorevole Targetti, mi scusi, se ella ebbe a presentare, in sede di Costituente, degli emendamenti,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

che furono respinti, la caduta di essi non le dice niente? Ella ragiona come se i suoi emendamenti in quella sede fossero stati accolti. Se fu nell'articolo 92 soppresso il richiamo espresso alla giuria, che era contenuto nel progetto, è evidente che il costituente intese lasciare libero il legislatore ordinario sul problema della giuria; e se all'articolo 111 non troviamo l'espressa esclusione, pur proposta dall'onorevole Targetti, delle sentenze di assise, per cui è da ritenersi anche per esse obbligatoria la motivazione, non può non concludersi che per la condanna dell'istituto della giuria.

Insomma, se, attraverso la collaborazione di tutti i costituenti, si giunse ad una norma, in cui non si parla più di giuria, mentre nel progetto se ne parlava, e si volle la motivazione per tutte le sentenze, è evidente che non si può non dare atto al costituente che egli superò l'istituto della corte di assise.

L'onorevole Targetti, l'onorevole Gullo, l'onorevole Cerabona ed altri hanno parlato di una perplessità, che essi avrebbero notato negli onorevoli Leone e Bettiol. Penso che questa perplessità, se vi fu, trovi spiegazione non già nel fatto che essi sarebbero favorevoli alla giuria, bensì nel fatto che essi avrebbero preferito un collegio di giudici togati. L'onorevole Leone aderì a questa legge come alla « meno peggiore ». La perplessità di questi amici e mia, cioè, è in rapporto non all'istituto della giuria, che noi riteniamo per sempre superato, bensì all'assessorato.

Onorevoli colleghi, noi saremmo per la sezione specializzata, per un collegio unico di giudici togati: accettiamo l'assessorato, rendendoci conto delle esigenze politico-sociali, che già si manifestarono alla Costituente e che si sono ancora manifestate in questo dibattito; non condividiamo però l'affermazione, fatta in modo dommatico, che la Costituzione impone l'assessorato obbligatoriamente. Io dico che dall'esame dell'articolo 102 in tutto il suo complesso, soprattutto dalla interpretazione congiunta dell'ultimo e del penultimo comma, si può giungere alla conclusione che la partecipazione diretta del giudice popolare nel giudizio di assise « può » essere data dal legislatore ordinario, non « deve » essere data. È necessario, a nostra opinione, dare questa dimostrazione per evitare che il legislatore di domani possa trovarsi eventualmente di fronte ad una preclusione ad interpretare diversamente la Costituzione. Il legislatore può ammettere la partecipazione del popolo al giudizio di assise ed ha fatto bene, in

questo momento ad ammetterla; ma potrebbe anche non ammetterla. Approviamo il progetto, sosteniamo la costituzionalità della riforma, ma riteniamo che il legislatore avrebbe potuto anche orientarsi diversamente e sarebbe rimasto sempre nello spirito della Costituzione.

Nella mia relazione io ho detto: « Se è discutibile la opinione, sorta dalla interpretazione comparata del primo e secondo capoverso dell'articolo 102, per cui al legislatore non sarebbe stato imposto l'obbligo ma soltanto concessa la facoltà di ammettere giudici popolari nel giudizio di assise, è, viceversa, fuori ogni dubbio, in conseguenza dell'articolo 111, la inammissibilità della giuria ». Quindi davo già, nel redigere la relazione, questa impostazione, ma ora, dopo l'ampia discussione che si è avuta intorno a questo disegno di legge, credo di dover precisare ciò che io intendevo di dire scrivendo questo periodo.

È una chiarificazione della posizione che assume questo legislatore, soprattutto per evitare che in altro momento il legislatore, che si ponga di fronte alla Costituzione, possa ritenere pregiudicata un'altra interpretazione. Ed anche perchè a chi, come me, anche in pubblicazioni, ha affermato la necessità della istituzione della corte criminale, rimanga il diritto di sostenere liberamente quella tesi, che, a mia opinione, non è contraria alla Costituzione. L'articolo 102 della Costituzione dice:

« La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

« Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

« La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

L'articolo va interpretato nel suo insieme: soprattutto è inscindibile l'ultimo comma dal penultimo comma. Posto il principio della unitarietà della giurisdizione, determinato nella norma, è evidente che la possibilità della sezione specializzata si riferisce tanto al giudice penale quanto a quello civile: cioè, nel secondo comma dell'articolo, è prevista la possibilità della istituzione di sezioni specializzate per determinate materie. Sicchè, quando l'ultimo capoverso si riferisce al regolamento che la legge dovrà

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

fare della partecipazione del popolo, s'intende dar mandato al legislatore di regolare la partecipazione del popolo, ma ad una sezione specializzata, cioè ad un giudice collegiale, cui partecipino anche cittadini idonei, in vista della speciale materia, quale che sia la materia.

Ne deriva subito un argomento che esclude la possibilità della giuria.

Se si tratta di un giudice collegiale, composto in modo speciale in vista ed in funzione della materia, è evidente che la giurisdizione non può non essere esercitata in questo caso, anche nello stesso modo in cui viene esercitata in altri casi, esprimendosi cioè con una decisione motivata; il che esclude la giuria.

In altri termini, diciamo: primo, i due commi dell'articolo 102 vanno interpretati congiuntamente; secondo, il tribunale d'assise è una sezione specializzata, alla quale « possono » partecipare « anche » cittadini « idonei » estranei alla magistratura, secondo i regolamenti posti dalla legge. Se la partecipazione, prevista dall'ultimo capoverso, si riferisce a quella del penultimo, con la determinazione che la legge deve regolare i casi e le forme della partecipazione del popolo; cioè dei cittadini idonei estranei alla magistratura, si tratta di « facoltà », demandata al legislatore e non di « obbligo ». Questa partecipazione, a nostra opinione, è confermata dai lavori preparatori. (*Atti dell'Assemblea Costituente*, volume IX).

L'onorevole Leone affermò: « Il primo e il secondo comma esprimono questo orientamento dell'Assemblea, che si è avuto sia in sede di Commissione, ma soprattutto in sede di discussione pubblica: cioè affermare il principio dell'unità della giurisdizione sia in materia civile che penale; e, quindi, il divieto di istituzioni di giudici straordinari e speciali, fatta eccezione per i due tronchi di cui parlerò a proposito del terzo e quarto comma, richiamando nel grande tronco della giustizia ordinaria (unità di giurisdizione) tutte quelle giurisdizioni speciali attualmente esistenti che saranno configurate come sezioni specializzate, le quali, mediante la partecipazione di elementi estranei alla magistratura — salvo a vedere l'idoneità in che cosa consiste — possano rendere più sensibile la funzione della giustizia a particolari esigenze, senza rompere quell'unità della giurisdizione che si ricostituisce al vertice supremo nella Corte di cassazione. A questo proposito volevo dire soltanto che nella nostra formulazione (sezioni specializzate con

la partecipazione di elementi estranei) può entrare la possibilità, che veniva segnalata dall'onorevole Targetti, della ricostituzione della giuria. Poiché è ovvio, pacifico, indiscutibile, che la corte di assise non è un giudice speciale, ma, è, è stata e sarà sempre una sezione del giudice ordinario, una sezione della corte di appello; è evidente che quando noi abbiamo votato una formula che dice che le sezioni specializzate potranno essere composte, in tutto o in parte, da elementi estranei alla magistratura, abbiamo messo la base perché, in sede più opportuna con maggiore meditazione e responsabilità, possa l'Assemblea legislativa discutere, votare e decidere su questo delicato e pauroso problema della giuria ». (*Atti dell'Assemblea Costituente*, volume IX, pagina 2333).

L'onorevole Targetti replicò: « Dicendo sezioni specializzate per determinate materie, non mi sembra che ci si possa riferire anche ad organi giudiziari istituiti per le cause di competenza delle corti di assise. Vari sono i criteri con cui questa competenza può essere determinata. La natura del diritto leso, l'entità della pena. Comunque, l'espressione « determinate materie » non credo possa indicare quelli che saranno i delitti di competenza dei giurati. Ma anche a parte questo, quando si parla di una sezione di tribunale o di corte d'appello alla quale possono partecipare anche elementi estranei alla magistratura, si viene ad indicare un organo giudiziario nel quale la funzione prevalente è sempre esercitata dal giudice ordinario. È il magistrato, che, aiutato da alcuni elementi laici, giudica, decide con la loro partecipazione. Si potrà entro questa dizione comprendere il cosiddetto scabinato, l'assessorato, ma che possa esservi compreso anche l'istituto della giuria, per il quale unici giudici del fatto sono i giurati, non credo che possa riuscire a dimostrarlo neppure l'ingegno acutissimo dell'onorevole Leone, neppure la grande abilità dell'onorevole Ruini il quale vedo che chiede di parlare ». (*Ibidem*, pagina 2335).

L'onorevole Leone osservò ancora: « Rispondo subito, perché le due obiezioni dell'onorevole Targetti sono queste, se ho ben compreso il suo acuto e chiaro intervento: che non si possono inserire qui le giurie, perché si parla di « determinate materie » e di « partecipazione di cittadini ». Risponderò brevemente a queste due obiezioni. Per « determinate materie » significa non solo un determinato complesso di affari in materia di giurisdizione, ma significa anche un complesso di determinati reati. Ricorderò

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

che nel codice di procedura penale si parla di competenza per materia, e la competenza delle corti d'assise non è che uno dei casi di distribuzione di competenza per materia. Quindi siamo precisamente nella materia della terminologia tecnica, essendo la competenza per materia riferita alla distribuzione dei reati al pretore, al tribunale o alla corte di assise: queste sono tre distribuzioni di competenza di materia previste dal codice di procedura penale». (*Ibidem*, pagina 2335).

L'onorevole Ruini sintetizzò: « Bisogna reagire alla tendenza ed alla tentazione di creare sempre nuovi giudici e giurisdizioni speciali. Questo è il chiaro intento mio e del comitato. Noi vogliamo andare — non in modo astratto, ma nel modo più concreto possibile — verso l'unicità di giurisdizione. La linea è questa: che l'affermazione dell'unicità di giurisdizione riuscirebbe vana; e la soppressione di tutte le giurisdizioni speciali sarebbe vana e pericolosa, se nel tempo stesso non si provvedesse alla loro trasformazione, nei casi ove è necessario, in sezioni specializzate, inserite negli organi normali della magistratura. Naturalmente le sezioni specializzate implicano che potranno essere chiamati a parteciparvi anche elementi estranei alla magistratura, ossia all'ordine giudiziario in senso stretto. L'amico Ghidini, che ha un po' di fobia per la parola « esperti », ha espresso con la consueta acutezza il timore che, chiamando i periti a far parte del collegio giudicante, si snaturi la loro funzione. Vi possono essere inconvenienti — e non vi sono in qualsiasi soluzione? — ma vi sono anche vantaggi; particolarmente quando si tratta, come ad esempio, nei tribunali delle acque, di funzionari tecnici dello Stato, che son per così dire dei magistrati tecnici; e non è da escludere che giovi avere nel collegio giudicante anche tecnici estranei all'Amministrazione. L'espressione da noi usata è larga ed elastica: « elementi idonei »; va, quindi anche al di là di un tecnicismo specifico; ed abbraccia casi di idoneità più generica, che possono riscontrarsi e richiedersi, ad esempio, per giudici popolari in materia penale. Tutto ciò premesso, onorevole Ghidini, veniamo al nodo della questione. Se vogliamo reagire al sistema delle giurisdizioni speciali, dobbiamo adottare quello delle sezioni specializzate; e se si vogliono fare delle sezioni specializzate, bisogna ammettere che vi possano partecipare anche elementi idonei estranei alla magistratura. È la nostra espressione e non saprei trovarne migliore » (*Ibidem*, pagina 2337).

Dunque, è evidente la connessione tra i due commi, anche attraverso il lavoro preparatorio. Se è vero che l'onorevole Ruini parlò anche di giudici popolari; se anche la corte d'assise è sezione specializzata, è evidente che i due commi dell'articolo 102 non possono essere interpretati se non congiuntamente. Rimane, quindi, anche quando la legge stabilisce la partecipazione popolare, il « possono » e l'« anche » ed « il cittadino idoneo ». La facoltà del legislatore in rapporto alla possibile partecipazione del popolo, rappresentato dal cittadino idoneo, dovrà essere regolata nelle « forme » e nei « casi » dalla legge. Si aggiunga: « forme » e « casi »; e cioè « pluralità di forme » e « pluralità di casi »; perciò il capoverso ultimo non si riferisce ad uno specifico settore della giurisdizione, ma a tutta la giurisdizione.

Il legislatore però non deve obbligatoriamente stabilire la partecipazione del giudice popolare; il legislatore ben potrebbe rimettere al magistrato togato ogni decisione. Non potrebbe però affidare l'amministrazione della giustizia, neppure in una determinata materia, esclusivamente alla giuria. Nè si dica, come ha detto l'onorevole Targetti, che a questa conclusione si deve arrivare, dopo che fu respinto l'emendamento Coppi. In realtà, dopo che fu respinto l'emendamento Coppi, fatto proprio dall'onorevole Leone, venne accolto l'emendamento Mastino.

L'onorevole Pietro Mastino disse: « Perché non parlo di giuria? Non perchè voglia rinunciare ad alcuna delle conquiste e ad alcuno dei vantaggi ai quali ha accennato l'onorevole Togliatti e che la decisione del popolo, attraverso la giuria, può aver rappresentato, ma in quanto voglio evitare tutti i possibili inconvenienti che si sono manifestati fin d'ora. Io penso cioè che, in sede di legislazione penale e di procedura, possa trovarsi una soluzione diversa dalla tradizionale, che ci consenta di eliminare quegli inconvenienti che la giuria, così come essa era intesa e praticata, rappresentava ».

Si è, ad esempio, detto, dall'onorevole Rescigno: « Ove si insista sul concetto del mantenimento della giuria, si precluderà necessariamente il diritto all'appello nei giudizi più gravi. Io contesto questa affermazione perchè concepisco un intervento diretto del popolo sotto forma tale che consenta la possibilità dell'appello. Tutto questo potrà essere convenientemente esaminato solo in sede tecnica, perchè solo allora il problema potrà essere esaminato sia con maggiore e più profonda valutazione, sia non solo in sé; avulso da tutti gli altri, ma inserito nella

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

valutazione giuridica generale ». (*Ibidem*, pagina 2414).

È chiaro quindi, il suo pensiero: possibilità di partecipazione del popolo, la quale, però, dovrà essere regolata in seguito.

Lo rendono ancor più chiaro una dichiarazione dell'onorevole Togliatti ed una dell'onorevole Rubilli.

L'onorevole Togliatti disse: « Desidererei domandare all'onorevole Mastino se egli sia disposto ad accettare che al suo emendamento siano aggiunte le seguenti parole: « Questa partecipazione è obbligatoria nei processi di natura politica » (*Ibidem*, pagina 2415).

L'onorevole Rubilli affermò: « Perché non abbia ciò l'apparenza di una contraddizione ho sentito il dovere di ricordare che io nel mio discorso sull'ordine del giorno dichiarai che ritengo utile, anzi dissi indispensabile, l'intervento dei giudici popolari nei dibattimenti di corte d'assise; però dichiarai altresì che sono contrario alla giuria e favorevole all'assessorato ». (*Ibidem*, pagina 2423). Dunque, se l'onorevole Togliatti chiede che sia obbligatoria la partecipazione dei giudici popolari per i giudizi sui reati di natura politica, è evidente che per gli altri reati, nello spirito dell'emendamento Mastino (come inteso dall'onorevole Togliatti), la partecipazione del popolo era solo facoltativa.

E se l'onorevole Rubilli, pur essendo contrario alla giuria, approva l'emendamento, è da concludersi che esso esclude la giuria.

Sicché, ove si voglia prescindere da una interpretazione delle due norme collegate, ma procedere ad una interpretazione autonoma dell'ultimo comma, si giungerà, al più, alla obbligatorietà della partecipazione del giudice popolare, ma mai alla possibilità di un ritorno alla giuria nella forma tradizionale.

Mi è stato rimproverato di aver sottolizzato sulla interpretazione della parola « partecipazione ». Il significato di essa si desume dai lavori preparatori.

L'onorevole Ruini, rispondendo all'onorevole Ghidini, affermava: « Cosa vuol dire partecipare? Implica in sostanza un concetto di collaborazione, ed in questo senso partecipano alle corti d'assise tanto i giudici dell'ordine giudiziario, quanto gli elementi estranei, i giudici popolari ».

Dunque, collaborazione: scabinato, assessorato e non giuria. La parola, usata di già nel penultimo capoverso, sta ad indicare che il giudice popolare interviene in collaborazione con quello togato. E diciamo partecipazione all'amministrazione non già

in astratto, ma in concreto all'esercizio della giurisdizione, cioè alla funzione di decisione. Ma anche se si volesse parlare di partecipazione all'amministrazione nel suo complesso, come ha affermato l'onorevole Targetti, ne verrebbe ancora un argomento a favore della nostra tesi. Il legislatore, organizzando la amministrazione della giustizia potrà in rapporto ad un gruppo di reati determinare o no la partecipazione di giudici popolari; cioè ancora una volta rimane sempre e solo una facoltà del legislatore per i giudizi di assise di ammettere i giudici popolari. Dunque « facoltà », « possibilità », non obbligo, ma mai giuria, al più altra forma, per cui sia possibile l'appello. Ogni dubbio, se ve ne fosse ancora, è superato dall'articolo 111.

L'onorevole Perrone Capano disse: « Desidero aggiungere soltanto che sono stato portato a proporre il mio emendamento soppressivo particolarmente per la mia esperienza di avvocato penale. In virtù di questa esperienza, contratta nei molti anni durante i quali ho praticato la corte di assise coi giurati, mi sono convinto della necessità imprescindibile di unificare la giurisdizione penale. Desidero rilevare inoltre che il mantenimento della giuria determinerebbe alcune contraddizioni nel testo del progetto di Costituzione. Il progetto, infatti, afferma innanzitutto il principio che i magistrati non debbono appartenere a partiti politici, e poi affida l'esame e la decisione dei giudizi penali di maggiore entità a cittadini i quali potrebbero essere iscritti a partiti politici. Il progetto di Costituzione afferma il principio che ogni sentenza debba essere motivata, e poi con l'articolo 96 viola questo concetto, perché pone il presupposto per cui, per i giudizi relativi ai delitti di alta criminalità, il pronunciato del giudice non sarà motivato. Infine, sancisce il principio che ogni sentenza deve essere soggetta a impugnazione e per i giudizi di corte di assise compromette tale possibilità, mentre, a mio avviso, sarebbe più che mai necessario un giudizio di appello nei riguardi di processi relativi ai delitti di alta criminalità ». (*Ibidem*, pagina 2386). Queste contraddizioni andavano superate e furono superate, con l'esclusione della giuria.

L'onorevole Targetti affermò: « È fuor di dubbio che, nell'espressione « tutti i provvedimenti », ha il suo primo posto qualsiasi sentenza. Fu adottata l'espressione « i provvedimenti giurisdizionali » per evitare, se ben ricordo, che questo obbligo della motivazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

si stendesse anche ai decreti; ma la dizione «provvedimenti giurisdizionali» è proprio fatta apposta per indicare in primo luogo le sentenze e poi le ordinanze. Le sentenze: evidentemente se si approvasse questa norma, nessuna sentenza si potrebbe emanare che fosse priva di motivazione. Ora noi sosteniamo che una simile deliberazione, una simile statuizione, l'Assemblea nostra si è posta nell'impossibilità di prenderla, dopo che essa ha approvato l'emendamento dell'onorevole Mastino all'articolo 96. Dice infatti l'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro all'articolo 96: «La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia». Mi sembra quindi che sarebbe fuori luogo voler mettere in chiaro ciò che deve essere già chiarissimo alla mente di tutti, che cioè la portata di questa disposizione approvata dall'Assemblea Costituente è tale — io faccio anzi l'ipotesi meno favorevole a noi — da ammettere anche la resurrezione dell'istituto classico della giuria. Ora, se il il Presidente mettesse in votazione questo terzo comma dell'articolo 101, che fa obbligo della motivazione per qualsiasi sentenza, esporrebbe l'Assemblea al rischio di scendere all'approvazione di un principio in pieno contrasto con un principio già approvato». (*Ibidem*, pagina 2386).

Dunque, motivazione e giuria sono inconciliabili; se sarà approvata la motivazione per ogni sentenza, sarà condannata la giuria. Nè si dica che l'onorevole Rossi diede una interpretazione equivoca volendo conciliare l'inconciliabile. Egli disse: «Nel consentire alla introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali, si fa questa riserva da parte della Commissione: che con ciò non si vuole impedire per nulla l'accesso alla giuria, anzi si deve ammettere che anche la sentenza della corte di assise sono sentenze motivate in fatto ed in diritto, con il semplice riferimento all'affermazione dei giurati i quali hanno ritenuto provata o meno la veridicità dei fatti». (*Ibidem*, pagina 2551).

Era un gravissimo errore, contro il quale insorse in modo energico l'onorevole Aldo Moro, rilevando l'assurdità della affermazione e precisando che l'interpretazione data dall'onorevole Rossi non poteva in alcun modo impegnare il legislatore costituente e tanto meno il futuro legislatore ordinario. E l'onorevole Moro parlò per una dichiarazione di voto di tutto il gruppo democristiano. (*Ibidem*, pagina 2556).

Di fronte alla chiara, logica, insuperabile presa di posizione, l'onorevole Rossi finì col dichiarare esattamente: «Per tranquillizzare l'onorevole Moro, vorrei precisare che la Commissione non può, e non deve fare altro, che ripetere quanto ha già detto: che cioè l'articolo 96 è l'articolo 96, che l'articolo 101 è l'articolo 101. Non spetta a noi interpretare un articolo con l'altro. I giuristi del futuro decideranno sul significato complesso della Costituzione in tutti i suoi articoli». (*Ibidem*, pagina 2557).

Dunque, soltanto il legislatore futuro potrà interpretare le norme nel suo complesso. Inutile è la fatica di spulciamento di questo o quell'altro brano di dichiarazione. Occorre interpretare le norme nel loro complesso; occorre ricercare lo spirito animatore della Costituzione. Noi l'abbiamo ricercato anche attraverso la volontà dei costituenti, ma soprattutto cogliendo gli insopprimibili nessi esistenti tra le varie norme. Possiamo perciò, concludere in rapporto a questa prima indagine: 1°) aveva ragione l'onorevole Targetti che la motivazione della sentenza escludeva la giuria; 2°) aveva ragione l'onorevole Rossi, quando affermava che non vi può essere contraddizione tra due norme e che la Costituzione deve essere interpretata nel suo complesso; 3°) la partecipazione del popolo deve essere regolata in modo da ammettere la possibilità d'appello e la motivazione della sentenza; il che esclude il ritorno alla giuria.

Il significato complesso degli articoli, dunque, comporta la motivazione indispensabile, comporta non la decisione esclusiva affidata al popolo, ma solo la collaborazione alla decisione; e, determinato il coordinamento tra ultimo e penultimo comma dell'articolo 104, ci induce al riconoscimento di una volontà costituzionale: giuria, no; collegio misto, assessorato, sì.

Ed io qui non starò a ripetere i tanti argomenti, posti contro la giuria. Mi richiamo a quelli indicati nella relazione scritta ed a quelli portati dagli onorevoli Leone, Bettiol, Fusi, Murgia, Lecciso, Perrone Capano, Rocchetti, Casalnuovo, Bellavista, Concetti.

Due punti mi sembrano fondamentali.

1°) La motivazione è insopprimibile; dunque, se motivazione è indicazione degli argomenti, che portano alla decisione, non è la decisione. Il «sì» del giurato è la decisione, non è la motivazione; la democrazia vuole che il giudice indichi i motivi, cioè giustifichi la sua decisione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

2°). L'appello è una garanzia necessaria. Anche l'onorevole Gullò e l'onorevole Targetti dicevano: l'appello è necessario; ed allora? L'appello è controllo: su che? Sul « sì » tagliente e freddo o sulla motivazione che portò al « sì »?

L'appello elimina, e per sempre, la giuria. Anche l'onorevole Targetti riconobbe la inappellabilità del verdetto. Ecco, due massicci piloni che possono divenire la base di un importante edificio ma che escludono, finché la Costituzione attuale vivrà, la possibilità di un ritorno alla giuria.

Ma siamo democratici, quando escludiamo la giuria? In un primo senso e cioè in quanto rispettiamo le opinioni generali, certamente sì. La giuria è condannata dalla storia giuridica; e se si facesse un *referendum*, non dico tra gli avvocati che si sono espressi nella quasi totalità in senso contrario, ma nel popolo, la maggioranza sarebbe contraria.

L'onorevole Targetti, nell'intervento del 22 novembre 1947 alla Costituente (*Atti*, IX, 2338), disse: « Nessun giurista, nessun legislatore ha potuto mai suggerire né trovare una forma di giudizio, che potesse degnamente sostituire questo istituto ».

Il legislatore italiano — al quale è permesso essere orgoglioso per le gloriose tradizioni giuridiche, per cui fu maestro al mondo — ritiene di aver trovato la forma di giudizio che sostituisca la giuria.

Non si rinnega alcuna esigenza di democrazia, eppure si pongono tutte le garanzie per la libertà.

La motivazione e l'appello sono garanzie indispensabili della libertà del cittadino, mentre incrollabile è il principio della certezza del diritto. Dica l'onorevole Targetti, dica l'onorevole Gullò, che questo progetto, riprendendo e coordinando tutte le esigenze, è superamento e miglioramento della legge esistente e non è ritorno puro e semplice ad un istituto. Si risponde così anche alla istanza degli studiosi.

In Italia, scuola classica, scuola tecnico-giuridica e scuola positiva sono d'accordo. Il Manzini (*Trattato di procedura penale*, vol. II, 1950, pagina 137) si compiace di una mancata applicazione, che tanto è dispiaciuta all'onorevole Gullò: « Codesto decreto legislativo (quello del 31 maggio 1946) non entrò mai in vigore, perché non venne emesso quel decreto ministeriale che è contemplato nell'articolo 29 del decreto legislativo medesimo, mentre sembra che le reazioni provocate dal nuovo ordinamento e la saggezza del Presiden-

te della Repubblica (De Nicola) abbiano prodotto più che una sospensione, l'abbandono della riforma ».

Ed ancora lo stesso Manzini, (*Ibidem*, pagina 158), dopo aver ricordato la reazione popolare contro i giudici giurisperiti « che fu particolarmente vivace in Napoli, con la campagna contro i legali in genere, designati con il nomignolo di « pagliette » (non vorranno gli onorevoli Gullò e Cerabona, illustri maestri del foro, ritenersi tali ponendosi con il popolo contro i giurisperiti), afferma: « Ma, nonostante questa reazione, prevalse la scienza, così che si continuò ad esigere che i giudici fossero giurisperiti, sino a che, nel secolo XIX, le idee della rivoluzione francese crearono quello sciagurato istituto che fu la corte d'assise con l'intervento dei giurati: giustizia irresponsabile e teatrale ».

E, per la scuola positiva, le pagine del Ferri, già lette, alle quali si potrebbero aggiungere altre pagine profonde e gloriose di Garofalo e di Lombroso, sono contro la giuria.

Non sarò smentito dal richiamo ad un illustre giurista vivente, il Frosali, che nel *Commento alla Costituzione* (diretto da Calamandrei e Levi, Barbera editore, Firenze, volume 1°, pagina 238), sebbene parli di giuria, quale istituto costituzionale, pure si riferisce allo assessorato, come risulta chiaro da questa affermazione: « La riforma del 1930-31 conservò l'istituto, cambiando il modo di reclutamento dei giudici popolari (che fu inopportuna asservito anche a condizioni politiche), designando questi giudici, come « assessori » anziché come « giurati », e costituendoli opportunamente in un unico collegio giudicante ».

Ed anche i seguaci dell'idealismo che hanno tentato una applicazione di questo pensiero filosofico nel campo del diritto penale (come lo Spirito: *Il nuovo diritto penale*, Venezia, 1929, pagina 13) accusano la giuria di « criticismo » e di « impulsività ».

Unanime la dottrina e concordi le scuole: concordi altresì sono le voci dei congressi dei giuristi in Italia e all'estero.

Voglio richiamare soltanto qualche voto di congressi giuridici. È stato già richiamato il voto del congresso giuridico di Palermo del 1933. Siamo evidentemente su un terreno tecnico. Quando concordano giuristi di tutte le nazioni e di tutte le tendenze, non vi può essere motivo politico che abbia ad ispirare questa o quella decisione, ciascun giurista sarà portatore anche di un orientamento politico ma quando è d'accordo con altri di diverso orientamento su una decisione, allora è evi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

dente che questa è dettata soltanto da motivi di natura tecnica o per forza di verità.

Ebbene, è stato ricordato il congresso internazionale di Palermo del 1933. Voglio ricordare che in un altro congresso, del 1926, fu proposto un altro ordine del giorno da Longhi che non si può certo dire un giurista fascista. (*Commenti all'estrema sinistra*). Nell'ordine del giorno era detto: « Il gruppo italiano, rilevato che l'istituto dei giurati non risponde ormai ai dettami della dottrina e della coscienza, considerato che esso è in aperto contrasto con la necessità di rendere il giudizio penale sempre più tecnico e rispondente alla coscienza critica della personalità del delinquente », ecc. Dunque abbiamo una impostazione di natura meramente tecnica.

Ed anche in seno all'Associazione internazionale di diritto penale fu proposto un altro ordine del giorno che aveva lo stesso contenuto, mi riferisco all'ordine del giorno, votato il 4 giugno 1926, che in fondo ha lo stesso contenuto dell'altro testo.

COSTA. Non dica però che Longhi era antifascista.

ARATA. Conosciamo bene le concezioni giuridiche del Longhi!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Costa, non ho detto « antifascista »; nè mi dica che i giuristi furono tutti fascisti; nè mi dica che siano fascisti nel 1949 tutti gli avvocati d'Italia. Perché, se ella arriverà a questa conclusione, io potrò anche piegare queste mie pagine e dire che ella ha ragione; altrimenti, no; ebbene, nel 1949, gli avvocati al congresso hanno bocciato la giuria.

PERRONE CAPANO. Stava parlando di Longhi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io non parlavo di Longhi, ma parlavo ora degli avvocati. Comunque, se vi è una categoria in Italia che non si è piegata al fascismo, questa è la categoria dei giuristi, perchè voi potrete dire tutto quello che volete, ma non vi dimenticherete che i giuristi e gli avvocati in generale furono i difensori della libertà... (*Interruzioni*).

SANSONE. Non si sbilanci!

BALDUZZI. E Battaglini? (*Commenti*).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non volevo fare nomi, ma giacchè si è citato Battaglini è opportuno che si dica che Battaglini avrà ceduto, se ha ceduto (io non lo so), nella repubblica sociale fascista. Prima di allora egli non aveva neppure la tessera fascista. Egli resistette per 20 anni; egli firmò il manifesto Croce!

Ma chiudiamo questa parentesi e torniamo agli avvocati.

Nel congresso giuridico di Firenze fu votato un ordine del giorno, che non leggo, nel quale, occorre ricordarlo, venne condannata la giuria. Vi fu poi il congresso giuridico fiorense di Napoli del 1949, e fu votato un ordine del giorno che voglio leggere, perchè quando si crea un orientamento di opinione pubblica questo orientamento non può non arrivare anche in quest'aula e animare le nostre discussioni. L'onorevole Calosso insistentemente domandava all'onorevole Murgia: « Ma, sul terreno della esperienza, quale è la conclusione? » Egli interruppe due o tre volte l'onorevole Murgia. Vorrei dire all'onorevole Calosso che, se tutti gli avvocati hanno votato questo ordine del giorno accettando i principi ispiratori di questo progetto, è chiaro che la esperienza ha portato ad una conclusione: la condanna della giuria.

In quest'ordine del giorno è detto che il congresso: « Fa voti che in ordine alla riforma della corte di assise: 1°) i giudici popolari siano forniti almeno di diploma o licenza di istituto superiore; 2°) che il collegio sia composto di tre magistrati togati, possibilmente di ugual grado, con presidenza al più anziano, e di almeno quattro giudici popolari, e in ogni caso di numero dispari; 3°) che sia costituita una corte di assise di appello con formazione identica ed anche più ampia, ma sempre con prevalenza numerica dei giudici popolari; 4°) che sia quanto più possibile largo il reclutamento dei giudici popolari; 5°) che il sorteggio dei giudici popolari abbia luogo in pubblica udienza, alla presenza dei difensori; 6°) che sia ammessa la ricusazione dei giudici popolari, limitata e motivata da parte dei difensori; 7°) che siano devoluti alla competenza delle assise esclusivamente i delitti che producono grave allarme sociale e commozione collettiva per la loro gravità o per i motivi determinanti, facendosi riferimento, ai fini della specificazione della competenza, esclusivamente al titolo specifico del reato, con l'indicazione della disposizione di legge nella quale il reato è preveduto; 8°) si rivolge infine raccomandazione agli organi competenti perchè nella formulazione della legge sia garantita la rispondenza della motivazione a quello che fu il pensiero della maggioranza, onde sia evitato che il redattore della sentenza con argomentazioni insufficienti o contrastanti col dispositivo, la condanni ad un inevitabile annullamento ».

Cosicchè, tutte le garanzie indicate in questo ordine del giorno sono state previste

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

nel progetto di legge. Gli avvocati d'Italia hanno detto quindi: scabinato, collegio misto, con una maggioranza di giudici popolari; motivazione; appello; e questi sono i principi fondamentali del disegno di legge. Ecco i tre piloni che sono fondamentali in questa legge e sui quali nasce questa costruzione, che è tale da fare onore al legislatore italiano e rappresenta un insegnamento anche per gli uomini di Stato di altri paesi.

E passiamo ad altro punto.

Democrazia e sovranità popolare significano giuria, diceva l'onorevole La Rocca. Democrazia è sovranità popolare, ma non giuria. Non è qui il caso (ed egli lo ha detto riferendosi ad affermazioni fatte da questo o da quel gruppo) di sintetizzare la storia di questo concetto e di ricercarne le origini; perchè, se si volessero ricercare le origini di questo concetto della sovranità popolare, noi lo ritroveremmo in quel medio evo tanto accusato. Perchè l'onorevole Gullo parlò di ritorno al medio evo? Perchè altro collega anche usò questa espressione? Ma c'è un medio evo in cui risorge l'anima italiana, in contrasto con l'importazione barbarica; e questo medio evo significa conquista progressiva della libertà, che porterà ai comuni in Italia. Questo medio evo cristiano, nel quale, cioè, socialmente si matura la concezione cristiana, restauratrice della dignità dell'uomo e potenziatrice della libertà.

Di questo medio evo noi non abbiamo da arrossire, perchè vi troviamo le origini di quelle concezioni modernissime che hanno portato allo Stato di diritto, allo Stato democratico.

Democrazia è sovranità popolare. Non è il caso di rifare, dicevo un momento fa, neppure in breve sintesi, la storia di questo concetto, che trova le sue origini in alcuni momenti di pensiero politico nel medio evo.

È certo che esercitò notevole influsso sulle affermazioni giuridiche delle libertà individuali e ne esercita ancora, anche se certe applicazioni, che sono state fatte o si vogliono fare, appaiono il fondamento di governi autoritari, sorto in forza di più o meno sensati plebisciti, o si possano ritorcere a giustificare poteri, che conculchino la libertà di ogni opinione non conformista.

La sovranità popolare costituisce il fondamento, cioè il titolo di legittimità della democrazia. Sicchè, se il popolo deve considerarsi la fonte di ogni potere pubblico, condizione indispensabile per l'esercizio della sovranità è la consapevolezza dei doveri che la sovranità importa, cioè dei fini per i

quali il popolo è investito dall'ordinamento giuridico del diritto.

La sovranità, quindi, appartiene al popolo e non allo Stato, che è la organizzazione per la realizzazione della vita del popolo. E per questo fine lo Stato si pone come un ordinamento giuridico, cioè come un sistema di rapporti giuridici; cioè si ha uno Stato di diritto in cui, a differenza di quanto avviene in uno Stato paternalistico o di polizia, nel quale ultimo i diritti dei singoli sono considerati come concessione del potere, ai singoli è lecito di fare tutto ciò che dalle leggi non sia esplicitamente vietato, ed anche i poteri statali debbono agire in conformità e nei limiti delle leggi vigenti.

Dal popolo sovrano si passò così, nello Stato democratico, alla legge sovrana.

Quando diciamo legge sovrana, ci riferiamo all'aspetto statico; ma la sovranità della legge ha anche un aspetto dinamico, che si concretizza nel potere di legiferare; sicchè sovranità, sotto questo aspetto, è uguale a legiferazione: *jus majestatis est non modo singulis, sed etiam universis leges dare et latas abrogare*. Si può concludere che il soggetto del diritto di sovranità è il potere legislativo, che è uno dei poteri od organi dello Stato, che è ordinamento giuridico. Sicchè in uno Stato di diritto la legge determina le condizioni d'insieme, che rendono possibile la coesistenza delle volontà e la coordinazione delle volontà; cioè essa si pone come garanzia della verità e della libertà, per cui gli «spazi vitali» della persona o i limiti di libertà e di azione sono predeterminati. La certezza del diritto diventò così un elemento essenziale della vera democrazia. In altri termini, possiamo dire che lo spazio giuridico si basa su una visione organica della persona umana, che è fondamento della democrazia.

Ed il diritto stesso, momento formale dell'organizzazione statale, in quanto è considerato «immanente» nella coscienza dei singoli, è libertà; in quanto è considerato «trascendente» ad essi, nell'unità statale, è «autorità». Nella legge, dunque, si armonizzano anche autorità e libertà, in una sintesi che è lo Stato. Nello Stato democratico, dunque, vi è il trionfo pieno della libertà nella garanzia a mezzo della legge della libertà di ciascuno: *servi legum facti sumus, ut liberi esse possimus*.

Democrazia è coordinamento tra le libertà degli individui e tra la libertà della persona e l'autorità dello Stato. Sovrana è la legge, la quale deve essere certa. La cer-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

tezza del diritto è il fondamento di uno Stato democratico, che è Stato di diritto.

In conseguenza, una organizzazione statale ad ordinamento giuridico libero o ad ordinamento giuridico elastico, non scritto, affidato volta per volta sia pure ad un rappresentante del popolo, che si ponga come interprete della coscienza collettiva e popolare, non può dirsi sostanzialmente democratica.

E giacchè la giuria, come è apparso chiaro dagli interventi di tutti i deputati, troverebbe giustificazione nella affermata necessità del superamento del diritto codificato, essa appare subito in aperto contrasto con una sana concezione democratica.

Al principio della sovranità popolare si fece richiamo, pur quando si parlò della giuria, nella discussione dell'articolo 96 del progetto di Costituzione. L'onorevole Togliatti parlò anzi di « un diritto fondamentale del cittadino ». L'onorevole Mancini affermò che la giuria « è il popolo sovrano che interviene nel giudizio, è il popolo che pronunzia il suo verdetto, come il coro nella tragedia greca ».

Ma, come rileva il Levi (*Commento sistematico della Costituzione*, Edizione Barbera, volume I, pagina 19, *La sovranità popolare*), « forse è rendere alla sovranità popolare un cattivo servizio il voler fare intervenire la giuria nel giudizio di altri reati, ciò che richiede la soluzione di complicati problemi di varia natura, che nulla o ben poco hanno a che vedere con la coscienza del popolo. L'Assemblea Costituente, ad ogni modo, ha finito per lasciare impregiudicata la questione, limitandosi a dire, nell'ultimo comma dell'articolo 102, che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

Rileviamo questa interpretazione dottrinale ed osserviamo ancora che se democrazia significasse non diritto ma anarchia, disarmonia, è evidente che solo allora la giuria troverebbe giustificazione; in una democrazia sostanziale, no.

Ha avuto una funzione la giuria? Certamente, in un determinato momento storico, quando il popolo non era sovrano e combatteva per strappare il riconoscimento dei diritti e delle libertà; nello Stato democratico, invece, in cui solo la legge è sovrana, i cittadini tutti devono piegarsi alla legge, e la giuria come istituto politico appare del tutto superato.

Inoltre, la « democrazia », in quanto « sovranità », come insegnava anche Mazzini nei

Doveri dell'uomo (Capitolo IX, dedicato alla « educazione »), è nel « fine etico », vale a dire è cooperazione al progresso ed alla elevazione dell'uomo; onde anche il diritto appare subito con un fine educativo, cioè di orientamento e di guida dell'uomo, per la realizzazione della solidarietà. È per questa ragione che lo sconvolgimento sociale è denunciato prima di ogni altro dai giuristi; in quanto la crisi del diritto è crisi dell'ordine costituito nei singoli aggruppamenti statuali, e cioè crisi di democrazia.

Sicché dalla « certezza del diritto » deriva l'essenza della democrazia. Se il diritto si pone soltanto come « forma » della vita associata e non cioè come l'essenza, esso sarà soltanto una sovrastruttura, utile in determinate condizioni storiche, ma non necessaria.

Nella concezione comunista, Stato e diritto sono semplici « apparati esterni » della società, strumenti relativi e provvisori, di cui il vero ordinamento politico (la dittatura del proletariato) si serve *ad nutum* per determinare le condizioni indispensabili all'avvento della perfetta società comunista che, com'è noto, ha da essere una società senza stato e senza diritto.

« La dittatura del proletariato — insegnano Lenin e Stalin (*Questioni del leninismo*, Roma, 1945, volume I, pagine 43 e 142, (traduzione italiana di Palmiro Togliatti), enunciando la vera norma base dell'ordinamento comunista — è un potere non limitato da nulla, non ostacolato da nessuna legge, da nessuna regola di nessun genere, poggiante direttamente sulla violenza ».

Ed ancora: « Il tribunale è uno strumento del potere del proletariato e della classe lavoratrice rurale ».

Ora è chiaro che questa concezione porta ad un relativismo che annulla la democrazia, come stato di diritto; mena ad una concezione elastica del diritto, che toglie le garanzie di libertà dell'individuo.

All'articolo 1 del codice penale in vigore in Russia si legge: « La legislazione penale ha come compito la difesa dello Stato socialista degli operai e contadini e dell'ordinamento legale stabilito in esso contro azioni socialmente pericolose ».

Il principio della responsabilità morale è rinnegato.

Il relativismo è formulato dall'articolo 8, ove è detto: « Se un dato fatto, che al momento della sua attuazione è delitto nel senso dell'articolo 8 dello stesso codice, perde, durante l'inchiesta o durante il dibattito

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

giuridico, il carattere di socialmente pericoloso, sia in seguito al cambiamento della legge penale, sia in seguito al solo fatto che si è cambiata la situazione sociale-politica, oppure la persona imputata non può essere in quel preciso momento considerata nell'opinione del tribunale socialmente pericolosa, questo fatto», ecc..

È evidente che la pericolosità dell'azione è determinata in funzione politico-sociale; è evidente che la interpretazione del diritto può essere fatta in rapporto alla situazione sociale fino al punto di porre o di togliere la illiceità penale; è evidente che il tribunale nella sua opinione può ritenere, per gli orientamenti sociali-politici del momento in cui giudica, non più pericolosa una azione che lo era.

Sicché, quando l'onorevole Gullo parlava di democrazia e di giustizia e di legge e di certezza del diritto di uno stato socialista, dava un contenuto diverso da quello che noi diamo a queste parole.

Stato di diritto è Stato democratico; Stato democratico è Stato in cui vi sia divisione di poteri e in cui la sovranità si esprime nel potere legislativo ed in cui altresì tra l'autorità che è lo Stato, e la libertà, che è il diritto dell'individuo si pone la legge, come regolatrice ed armonizzatrice ed il potere giudiziario, come interprete unico e garante della legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Uno Stato democratico, perciò, si riconosce non dalla esistenza della giuria, ma dalla autonomia ed indipendenza del potere giudiziario. Quando, cioè, nella nostra Costituzione, abbiamo affermato pieno il principio dell'autonomia della magistratura, noi allora abbiamo realizzato un aspetto fondamentale della democrazia, ma abbiamo rinnegato altresì ogni premessa per una giuria.

Democrazia, infine — e lo hanno già notato gli onorevoli Murgia e Concetti — è coscienza del diritto e della giustizia; ed è per questo che la sentenza, che non è solo affermazione per un individuo ma che è anche monito per gli altri e per la società, deve essere motivata; la motivazione, cioè, è il calore e la luce della sentenza, la luce che illumina e guida ed il calore che riscalda la convinzione e spinge all'autoriflessione, che è condizione indispensabile perchè anche il condannato possa rientrare nella collettività e non porsi in atteggiamento anarchico o di odio contro di essa. Ecco

perchè la motivazione è la più grande conquista della civiltà, alla quale in nessun caso si può rinunciare.

Ne deriva, perciò, che la giuria non è espressione di democrazia: e si comprende altresì che la giuria è voluta da alcuni non per una esigenza democratica, ma solo perchè essa può rappresentare una lesione nel sistema dello stato democratico ed un mezzo utile, in questo determinato momento storico, per proprie realizzazioni politico-sociali.

La riprova è data dal fatto che la giuria, riaffermata dalla rivoluzione francese, che pure portò al trionfo del liberalismo, è abbandonata dai liberali, che ne riconoscono il superamento, ed è difesa, invece, dai comunisti, che del superato schema liberale vogliono servirsi soltanto per finalità di tattica politica.

Un'altra riprova? Eccola. I principi della legislazione russa potrebbero e dovrebbero portare alla giuria, che in quel paese essa si porrebbe come interprete di una coscienza popolare che decide anche della liceità e della illiceità dell'azione.

Ma l'articolo 103 della costituzione staliniana del 1936 — è interessante esaminarlo...

SANSONE ... anche per la cultura della maggioranza...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*... e forse — o certamente — anche per quella della minoranza (perchè da quei banchi è venuta questa affermazione: che vi è la giuria in Russia; è opportuno correggere gli errori)....

BELLAVISTA. Dobbiamo fare la questione della maggioranza e della minoranza anche in questo?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Sansone, che sa tutto — come ha dimostrato molte volte, anche interrompendo l'onorevole Leone — oggi dimostra di non sapere che l'articolo 103 della costituzione staliniana dice: « L'esame delle cause in tutti i tribunali viene fatto con la partecipazione di assessori popolari, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge ».

Sicché, abbiamo un tribunale a giudice unico, e un tribunale a collegio misto. Il tribunale a collegio misto è composto di un presidente (giudice togato) e di due assessori. Come giudicano? Come giudica il tribunale italiano: tutti e tre insieme. Si ha, cioè, una decisione collegiale. Dunque, a prescindere dal numero, il principio ispiratore è lo stesso.

Onorevole Sansone, ella che è abituata a riflettere, rifletta. Ella, che molte volte ha detto che in Italia non vi è indipendenza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

della magistratura, sa in Russia come si fanno i magistrati?

Secondo la legge sull'ordinamento giudiziario (articolo 11) possono essere giudici e assessori popolari tutti i cittadini «che godono i diritti elettorali». Gli assessori (articolo 12) sono chiamati ad adempiere il loro ufficio giudiziario a turno, nell'ordine in cui sono iscritti nell'elenco, per 10 giorni l'anno, salvo i casi in cui sia necessario prolungare il servizio in un dato processo. Da notare che i giudici popolari (magistrati del tribunale popolare) in Russia sono «elettivi», come tutti gli altri giudici, salvo che variano gli elettori per ciascuna categoria di giudici. Ad esempio i giudici del tribunale supremo e dei tribunali speciali dell'U.R.S.S. sono eletti dal soviet supremo (consiglio supremo, cioè, del parlamento), composto delle due camere, consiglio dell'unione e consiglio delle nazionalità (articolo 105 della Costituzione). Così i tribunali supremi delle singole repubbliche federate o autonome sono eletti dai soviet supremi delle repubbliche stesse. I tribunali regionali e provinciali sono eletti dai consigli regionali e provinciali (articolo 108). I tribunali popolari (articolo 109 della Costituzione) sono eletti dai cittadini del circondario a suffragio universale, diretto ed eguale, con voto segreto, per la durata di 3 anni (gli altri giudici invece per 5 anni). Sicchè nei tribunali popolari sovietici tanto i giudici popolari quanto gli assessori popolari derivano dalla stessa fonte: le liste degli elettori politici. La differenza sta in questo: i «magistrati» sono eletti per un triennio dagli elettori; gli «assessori» sono gli elettori stessi, che siedono a turno, due per volta e per 10 giorni l'anno, nei tribunali popolari. Naturalmente, non vi sarà lotta elettorale neppure in questo campo, ma vi sarà il designato politico, che deve avere determinate qualità. Sicchè, si hanno in Russia giudici togati che rispondono soltanto a un determinato orientamento: ancora una volta manca l'autonomia della magistratura. Non vi è uno Stato di diritto; non vi è una legge certa; non v'è un giudice indipendente.

Non veniteci a richiamare la Russia. Se siete ammiratori del sistema marxista siatelo pure; noi non possiamo essere gli ammiratori di un tale sistema. Comunque, rimanga ferma questa affermazione: che il principio dell'assessorato è accettato anche in Russia.

TARGETTI. Ma per lei questa dovrebbe essere una controindicazione.

SANSONE. Dovrebbe aggrapparsi alla giuria americana.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.*

Vorrei rispondere all'onorevole Targetti che potrei capovolgere l'affermazione dicendo che una volta almeno i russi — i giuristi russi, meglio — hanno appreso qualche cosa dagli italiani.

Ora, è chiaro, l'indipendenza [della magistratura] non esiste, in Russia; è completamente rinnegata. E, data la concezione giuridica russa, sostanziale e processuale, in Russia ben potrebbe ammettersi la giuria. Ma credete che vi sia la giuria? No, onorevoli colleghi, perchè v'è una forma di assessorato, proprio come è proposto nel progetto. Ma, ivi, tutte le riserve che qui sono state avanzate contro l'influenza che il presidente può esercitare sui giudici popolari non hanno consistenza perchè tutto è perfetto: perfetto è il presidente e perfetti sono gli assessori, anche se diciottenni, purchè... formulino la sentenza in conformità della volontà politica!

Dunque, non giuria e non autonomia o indipendenza della magistratura. È una fra le tante prove della mancanza di democrazia in una concezione che assurge a regime politico. Eppure gli uomini che quella ideologia sostengono parlano di democrazia.

L'attuale riforma è invece di struttura, sostanziale; ed esprime lo sforzo per la realizzazione integrale dello Stato democratico, nonchè la condanna definitiva di alcuni schemi del tutto superati.

E — notiamo con gioia — il Parlamento, proprio per le elevate discussioni, sente la importanza storica del momento che vive. È lo Stato democratico che cerca e realizza istituti propri, diversi anche da quelli storicamente sperimentati dal liberalismo. E si riafferma la fiducia assoluta nella certezza del diritto; e si pone uno strumento idoneo per saggiare la migliore equità nella applicazione della sanzione; e si garantiscono le libertà individuali e la difesa della società attraverso il potere giudiziario, indipendente e autonomo. L'accusa di antidemocrazia si spezza così nelle stesse mani di chi la ha lanciata.

Onorevole Targetti, onorevole Gullo, non parlino di libertà, di democrazia, di incostituzionalità: i deputati della mia parte non accettano una tale lezione da loro, che, pur tanto bravi in tante materie, non hanno ancora compreso che comunismo è antidemocrazia e che il regime comunista sopprime la libertà. (*Applausi al centro e a destra.*)

Dimostrata così l'essenza democratica del disegno di legge e dell'istituto, è indispensa-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

bile qualche breve osservazione sulla sua struttura.

Il collegio misto, con decisione collegiale e collettivamente presa, è l'unica forma possibile dal momento che la separazione tra fatto e diritto è riconosciuta assurda: lo ha riconosciuto lo stesso onorevole Gullo, polemizzando con l'onorevole Leone, pur affermando che la sua concezione del fatto era diversa. Quando parliamo di fatto, o parliamo di fatto materiale o di fatto giuridico; quindi, io non so quale sia la concezione dell'onorevole Gullo. So, però, che egli ha mantenuto in un progetto la separazione tra fatto e diritto, che ora invece ritiene superata.

Nell'articolo 5 del disegno di legge Gullo, presentato nella seduta del 12 dicembre 1946 alla Costituente, si legge:

« Ai giurati spetta la decisione della causa in fatto. Essi giudicano secondo le norme stabilite nella presente legge. Il giudizio sulla competenza, sulla promovibilità o perseguibilità dell'azione penale, sull'estinzione del reato, sulla recidiva, sull'abitudine e professionalità nel reato, sulla tendenza a delinquere e sulle misure di sicurezza, nonché ogni altro provvedimento, che i codici penale e di procedura penale attribuiscono al presidente od al giudice, spetta al presidente della corte di assise. »

È evidente allora non solo che in questo progetto è stabilita la separazione tra il giudizio sul fatto e il giudizio sul diritto, ma è evidente un'altra cosa: che vi è una diminuzione delle garanzie per l'accusato.

Questioni importanti, infatti, come quelle riguardanti la competenza, la promovibilità e la perseguibilità dell'azione penale, o riguardanti il diritto processuale come pure quelle relative alla abitudine o professionalità, mentre nel tribunale ordinario sono giudicate da tre magistrati, in corte di assise verrebbero giudicate da un solo magistrato: il presidente.

Orbene, da ciò appare evidente che, con il progetto surriferito dell'onorevole Gullo, all'imputato si offrono, in sede di corte di assise, minori garanzie che non nel tribunale ordinario; il che rappresenta un ritorno evidente a un passato superato. Al contrario, nel progetto che stiamo esaminando, tutte queste questioni sono decise da tutto il collegio, consentendosi una maggiore garanzia all'imputato.

LOPARDI. Ma chi in effetti può decidere sulle questioni procedurali: tutto il collegio, forse?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Perché no? Ma il buon senso giuridico non funziona? È veramente strano che il giurato,

secondo i nostri avversari, possa e debba decidere su tutto (perché, da parte dell'opposizione, si dice: trovate anche una giuria in cui i giurati abbiano a motivare, abbiano a concorrere alla motivazione, abbiano a decidere cioè su tutte le questioni). Oggi, invece, con una interruzione ci si chiede: ma l'assessore può giudicare anche di queste questioni?

È evidente che può giudicare! E allora, tenendo presente che il codice di procedura penale pone garanzie di libertà per tutti i cittadini (perché, se è vero che il codice penale è fatto per i birbanti, come diceva Ferri, il codice di procedura penale è fatto anche per gli onesti),...

ARATA. Non il nostro; non l'attuale, però!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Perciò lo si modifica!

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. ... è evidente che, se vi sono disposizioni nel codice di procedura penale che vanno modificate (vi è già una riforma che si sta snodando), rimane sempre che il codice di procedura penale è baluardo di questo complesso di libertà! E allora, se questo rappresenta il codice di procedura penale, ogni giudice, anche il giudice collegiale, deve, per il rispetto di queste garanzie, decidere su ogni questione collegialmente.

Non può essere diversamente, perché ogni giudice giudica di un reato, e cioè di un fatto giuridico e di un fatto materiale. Il giudizio collegiale, dunque, garantisce meglio i diritti del cittadino: ogni altra forma è un non senso.

È stato proposto un giudice relatore, che non voti; o un esperto, che scriva la sentenza ma non partecipi alla decisione. L'onorevole Gabrieli si è richiamato a una proposta del consiglio dell'ordine di Roma. Rileggiamo questa proposta, ch'è stata ripresentata, sia pure lievemente modificata, in sede di Commissione. Nella relazione della commissione presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma sulla riforma del codice di procedura penale (in *Archivio penale*, 1947, settembre-dicembre, pagina 476, I.) si legge:

« Si pensa che più rispondente al principio della sovranità popolare nell'amministrazione della giustizia sia quello del ritorno alla giuria. Però, dato che si ritiene iniquo limitare il diritto d'impugnativa ai delitti più gravi, quali quelli giudicati dalla corte di assise, e, d'altra parte, il verdetto non motivato, espresso con un monosillabo dai giurati, non consentendo neanche un accurato controllo da parte del Supremo Collegio, si propone di ritornare alla giuria con una modifica,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

e cioè quella di fare intervenire un tecnico senza voto, per dare parere ai giurati ed estendere la sentenza, in piena conformità ai motivi che sono stati discussi e adottati dalla decisione».

È possibile che debba motivare chi non giudica ma orienta il giudice popolare? Sarebbe un rimettersi alla coscienza di costui senza alcuna garanzia, neppure quella di fargli sentire la responsabilità e il peso del giudicare nella sua coscienza.

La lettura dell'articolo 5 del progetto Gullo va completata con quella dell'articolo 6 dello stesso progetto. Ivi si legge che, «durante il dibattimento, spettano ai giurati le stesse facoltà attribuite ai giudici dall'articolo 467 del codice di procedura penale». Dunque, pur spettando ai giurati le stesse facoltà attribuite ai giudici dall'articolo 467 del codice di procedura penale, il giudizio sulla competenza, sulla promovibilità o proseguibilità dell'azione penale, sull'estinzione del reato, sulla recidiva, sull'abitudine e professionalità nel reato, sulla tendenza a delinquere e sulle misure di sicurezza, nonché ogni altro provvedimento che i codici penale e di procedura penale attribuiscono al presidente od al giudice, spettano al presidente della corte di assise.

E si osa dire che il sistema dell'assessorato è peggiore di quello della giuria? Ma non si accorge l'amico onorevole Gullo di cadere nel paradosso, nell'assurdo? E si osa parlare, in rapporto all'assessorato, del presidente come di giudice unico?

Voglio insistere ancora su un concetto. In una seduta alla Camera (discorso riprodotto in *Studi sulla criminalità*, seconda edizione - Torino, 1925, pagine 378-419), Enrico Ferri rivelò una verità che è nella coscienza di tutti. Egli disse: « Il codice penale è codice per birbanti, mentre quello di procedura penale è codice di garanzia per gli onesti che sono sottoposti a processo e che non sono ancora riconosciuti birbanti. Sicché, per l'applicazione del codice di procedura penale l'imputato di reati maggiori, che non sia birbante, non avrà le garanzie che deve avere, e che ha l'imputato di reati minori. In tribunale le questioni processuali saranno esaminate da tre giudici; in corte di assise da uno ».

Questa osservazione è importante, perché ci lascia comprendere come il ritorno alla giuria segnerebbe una diminuzione delle garanzie per l'imputato, e come sia indispensabile che le garanzie processuali nel giudizio

di assise siano date attraverso un provvedimento unitario, collegiale.

Nè si tradisce l'equilibrio voluto dalla commissione ministeriale quanto al numero. L'onorevole Casalinuovo cadde in un involontario errore quando affermò che il numero degli assessori, previsto nel progetto preparato dalla commissione ministeriale era diverso da quello previsto nell'attuale disegno di legge. Assolutamente non è così.

Ma saranno gli assessori capaci di resistere al presidente? È un problema di idoneità. Questo problema diventa sempre più acuto, quando si riflette alla necessità della individuazione dei precetti legislativi. Il giudice deve avere le condizioni di capacità scientifica e tecnica, e di indipendenza, per giudicare nell'accusato l'uomo e non il delitto; il che, se porta alla specializzazione del giudice, non può non portare alla idoneità dell'assessore. Se il giudice popolare deve integrare tecnicamente il giudice togato, portando nel giudizio cognizioni tecniche che forse non ha il magistrato, sarà un bene. Ecco perchè, maggiori sono i requisiti di idoneità degli assessori, e maggiori saranno le garanzie per gli accusati. Non basta il buon senso per giudicare; occorre anche perspicacia critica (per un giudizio), la quale è sempre il risultato di una esercitazione intellettuale. Ecco perchè sarà opportuno, per lo meno per il grado di appello, richiedere la laurea. Quanto al numero dei giudici popolari, potrà anche essere aumentato; la Commissione ha nulla in contrario, anche per accogliere il voto del congresso giuridico forense di Napoli.

Il doppio grado di giurisdizione rappresenta la conquista veramente storica della riforma. Noi non aggiungiamo parola per rilevarne l'importanza, data la concordia manifestata da tutti i settori. Anche gli onorevoli Gullo e Targetti, in sostanza, hanno finito con il sostenere il doppio grado. Rileviamo, perciò, soltanto la importanza fondamentale di una simile affermazione.

Ecco un sistema che noi chiamiamo « italiano ». L'onorevole Targetti lo ha definito « fascista », « tedesco ».

È invece italiano, perchè italiana fu la conquista della motivazione della sentenza; e perchè italiana è la conquista del doppio grado di giudizio per tutti i reati. È la esperienza millenaria della coscienza italiana, che balza dalla storia per ridare ancora un insegnamento e un monito al mondo: ed è un insegnamento scaturito dalla coscienza giuridica italiana.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

La Francia, che pur ci portò in casa la giuria, è sulla stessa via. Gli articoli 251 e seguenti del codice d'istruzione criminale ne danno la dimostrazione, perchè quando giudici ed assessori giudicano insieme — come è disposto dall'articolo 345 di quel codice, secondo le modifiche della legge 21 novembre 1941, riconfermata da un'ordinanza 20 aprile 1945 — di tutto il fatto o di tutte le circostanze di fatto, ci si trova di fronte allo stesso principio ispiratore della nostra proposta di legge.

Per quanto riguarda la partecipazione delle donne, la Commissione non ha voluto dare al riguardo alcuna interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione, né in un senso, né in un altro. Ha inteso soltanto rimettere la soluzione del problema in sede di ordinamento giudiziario generale. In quella sede si deciderà se le donne possano accedere o no alla magistratura ed anche all'assessorato, e si stabiliranno le condizioni ed i limiti eventuali per la partecipazione della donna.

SANSONE. Ma la sua opinione qual'è?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. In questo momento io esprimo l'opinione della Commissione. Quando dovrò esprimere la mia opinione la esprimerò, con fermezza e senza tentennamenti. Ora ho voluto solo precisare la opinione della Commissione, che è di rinvio dell'esame del problema e di esclusione provvisoria, allo stato, delle donne.

L'onorevole Bellavista poneva poi una difficoltà, che è opportuno sia chiarita: il giudizio in sede di rinvio avanti la corte di assise diventa giudizio normale di secondo grado? A mio modo di pensare, sì. Vedremo, definendo l'articolo 53, se occorrerà apportare qualche modifica.

Ho letto su un giornale, l'*Unità* del 5 marzo 1950: « Vero è che i nemici del popolo sono sempre pronti a riempirsi la bocca delle parole « tecnica » e « cultura », ma ben volentieri le sostituiscono con censo e ricchezza; tanto è vero che sia per il voto che per la giuria, in altri tempi, non si richiedeva cultura ai ricchi, bastando la dimostrazione di pagare una certa tassa ».

Noi non ci riempiamo la bocca delle parole « tecnica » e « cultura »; noi costruiamo nelle nostre coscienze, esprimendo altresì la coscienza collettiva, gli strumenti migliori per la difesa della libertà di tutti. Questa legge, l'ho già detto, è fondamentale, perchè sul terreno politico è espressione di sana e sostanziale democrazia, mentre sul terreno giuridico è strumento idoneo per un giudizio giusto ed

efficace per la difesa della società e della libertà (*Applausi*).

E concludo con una pagina del Carrara. L'illustre maestro insegna:

« Oggi si è detto che i tempi della ipocrisia e della schiavitù sono cessati. Si è detto che l'Italia risorta deve, sotto il beneficio della libertà, levare in alto la bandiera di quella vera civilizzazione che superi la vecchia civiltà romana, e che abbia per ultimo suo obiettivo il trionfo della morale e della giustizia: il regno del diritto e della ragione. Ebbene, se così deve essere e così si vuole, diasi bando ai ruderi di ogni malcostume dei tempi andati: non si coltivino quei ruderi funesti perchè vengano ad atrofizzare la splendida pianta delle novelle istituzioni. Si inculchi ad ogni cittadino la fede nel vero e la franca obbedienza ai dettati della propria coscienza. Si insegni una volta che il segreto e il mistero sono gli abiti del delitto e del vizio, sconvenienti e vituperosi se si adattano alla proclamazione di ciò che credesi vero, di ciò che credesi giusto. I partiti politici si atteggiino ad una franca professione di fede; il sindacato morale si eserciti senza reticenza; e questa grande forza moralizzatrice, più gagliarda e potente che non lo siano le prigioni e la scure, trascini gli uomini al proprio perfezionamento. Se il delitto è delitto, ne arrossisca il colpevole; non ne arrossisca chi ha potestà, diritto, e — meglio — dovere di chiamarlo tale. E con il coraggio che Tullio spiegava contro Verre, contro Catilina, contro Pisone, si venga in faccia al colpevole a dirgli: io, come colpevole ti condanno, perchè la mia coscienza mi persuade che tu sei tale e perchè la legge m'impone di condannarti. Così si rifanno i costumi; così si prepara una generazione di uomini degni di libertà e di abili ministri della medesima, perchè liberi innanzi tutto nel loro individuo e forti nella fede del buono e del retto ».

Questa legge, nelle nostre intenzioni, dovrà essere di ausilio per rendere gli italiani forti nella fede del buono e del retto: nella sua struttura essa si manifesta idonea al conseguimento di questo intento.

Onorevoli colleghi, la Commissione vi chiede l'approvazione del disegno di legge, fiera di aver collaborato ad una realizzazione legislativa, la quale, con l'affermazione del doppio grado anche per i giudizi di assise, segna un momento veramente importante nella storia del diritto. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, mi propongo di essere breve, perchè comprendo, prima di tutto, lo stato d'animo della Camera la quale ha ascoltato con molto diletto, certamente, ma anche con qualche fatica, ben ventuno oratori, e per giunta, se non erro, tutti avvocati. Mi propongo di essere breve e di restringere le mie osservazioni a quella che è la mia particolare posizione in questo dibattito, come facente parte del precedente e di questo Governo, di restringerle, appunto, a quello che di essenziale si attiene all'intervento del guardasigilli, e quindi chiedo venia anticipata a tutti gli oratori, se non risponderò a ciascuno di essi, ma segnatamente all'onorevole La Rocca, del quale avevo già apprezzato la fosforescente vivacità come relatore, e di cui ho ammirato oggi lo sforzo per sostenere la sua tesi; chiedo particolarmente venia a lui se non parto dagli egiziani, attraverso gli assiro-babilonesi, i romani, i greci, il medio evo, ecc. per esaminare l'attuale problema; ma mi attengo all'oggetto specifico della risoluzione della Camera.

Il precedente Governo si trovò di fronte all'esame di questo disegno di legge, presentato dal compianto guardasigilli, onorevole Grassi, e dopo averlo esaminato profondamente, esaurientemente, ne approvò la presentazione al Parlamento, in quanto riteneva questa materia particolarmente delicata ed urgente. E ciò, anzitutto per lo stato di incertezza in cui, dalla liberazione in poi, fu lasciata la materia della corte d'assise, anche se le iniziative dei vari guardasigilli avevano tentato di dare un'appropriato ordinamento alla materia stessa. In secondo luogo, per dare esecuzione al precetto dell'articolo 102 della Costituzione. In terzo luogo, per accogliere finalmente e tradurre in norma di legge una delle esigenze più fondamentali e preminenti della coscienza sociale e giuridica di un popolo, quella del doppio grado di giurisdizione, anche per i giudizi di corte d'assise.

Il progetto dell'onorevole Grassi fu approvato nelle linee a voi tutte note. Dopo questa ampia, generosa, variata, mossa di discussione, il Governo, e per esso il guardasigilli, ha ragione di modificare, di rettificare, di ritirare eventualmente il progetto medesimo? Questo mi pare sia l'obbligo che fa carico a me. Ed io rispondo subito — ne darò poi la motivazione — che il guardasigilli ritiene fermamente di dover insistere sul progetto così come è formulato, perchè l'articolo 102 della Costituzione, ul-

timo capoverso, pone in termini inequivocabili il principio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, per quanto si riferisce, naturalmente, ai giudizi di assise.

In tale assunto io non voglio seguire fino in fondo la tesi del relatore di maggioranza per il quale l'ultimo comma dell'articolo 102 è, in sostanza, una ripetizione più o meno pleonastica o interpretativa del secondo capoverso dello stesso articolo 102. L'ultimo capoverso di questo articolo fu il risultato definitivo di tutta la discussione che l'Assemblea Costituente fece sull'argomento della giuria popolare, mentre il secondo capoverso dell'articolo stesso prevede un'altra partecipazione di cittadini a sezioni speciali di organi giurisdizionali, per determinate particolari materie.

Sta bene che anche l'onorevole Leone, con quella particolare e sottile competenza che lo distingue, credeva da principio che nel secondo capoverso potesse essere compresa anche la materia riguardante la giuria popolare; ma in effetti, a seguito della formulazione definitiva dell'articolo, lo si deve escludere, anche se con ciò non si esclude l'opinamento particolare dell'onorevole Leone.

Ora, l'articolo 102, ultimo capoverso, del quale tutti gli oratori hanno trattato, contempla precisamente la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia nei casi e nelle forme che la legge stabilirà.

L'interpretazione della parola « partecipazione » deve essere guidata, a mio avviso, da criteri molto semplici: è mai concepibile che « partecipazione », in questa materia e in questa particolare formulazione, volesse significare tutt'altra cosa? Partecipazione di non si sa quale istituto organizzato a tutto l'apparato della giurisdizione del nostro diritto; oppure partecipazione così limitata e ristretta come quella adombrata dall'onorevole Cerabona, per cui si intenderebbe far partecipare il popolo all'amministrazione della giustizia in concorrenza soltanto del presidente togato e di un solo giudice togato? No. Queste sono divagazioni che non rispondono a una seria, ponderata, franca e reale interpretazione della lettera della legge.

Basta il secondo capoverso dell'articolo 102 che adopera la stessa parola « partecipazione », per rilevare che cosa il legislatore, il costituente, intendessero con questo termine; basta l'accenno all'articolo 108 della Costituzione, in cui la partecipazione è riferita sempre all'amministrazione della giustizia, nel senso che ho detto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

Quindi non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, volesse dire, nella mente del costituente — e voglia dire ancora oggi — concorso della volontà popolare, della coscienza popolare, della rappresentanza diretta popolare, alla formulazione di quel giudizio che deve essere la conclusione di tutto il processo penale.

Io, però, mi guardo bene dal restringere tutta la questione a questa pura interpretazione letterale, e voglio, brevissimamente, risalire a quelli che furono i lavori della Costituente, di cui ha parlato così diffusamente questa mattina l'onorevole Targetti.

Vedete, io, se non vi fosse stato l'articolo 96 presentato e stilato proprio dall'onorevole Targetti, come conclusione dei lavori della Commissione dei settantacinque, e se non fosse stato proposto quell'articolo alla attenzione della Costituente, io avrei, forse, avuto qualche perplessità di fronte al significato fondamentale del disposto del capoverso dell'articolo 102. Ma quando la Commissione dei settantacinque, le cui conclusioni parziali, le cui specificazioni di posizioni particolari hanno un valore — l'onorevole Targetti mi insegna — propedeutico a quello che deve essere il risultato definitivo della Costituente; quando la Commissione dei settantacinque accettò quella formulazione dell'onorevole Targetti, la quale diceva espressamente così: « Nei processi di corte di assise all'amministrazione della giustizia partecipa direttamente il popolo mediante l'istituzione della giuria », non si può non ritenere tale disposizione chiara ed esplicita, senza alcuna possibilità di equivoco. Se fosse passata, dunque, questa od un'altra analoga formulazione noi non saremmo qui a discutere sulla possibilità o no di ripristinare la giuria. Ma sta di fatto che questa formulazione non fu approvata e ad essa si sostituì, prima, un'altra formulazione — anche quella proposta dell'onorevole Targetti — in cui era inclusa l'espressione « può partecipare il popolo », in una forma più ristretta; poi venne la formulazione Coppi, anche quella più restrittiva, anche quella contenente l'espressione « può partecipare ».

Ora l'onorevole Targetti dice: « ma io ho rinunciato alla prima formulazione perché mi piace trovare il massimo dei consensi possibili dei vari settori, e specialmente ciò mi piacque in seno alla Costituente, su quelle che erano le mie impostazioni ». È vero; di questo gli diamo atto, ma non possiamo dargli atto del suo presupposto di questa sua affermazione, il quale vorrebbe essere quello di aver

raccolto dalla Costituente una volontà precisa e determinata favorevole alla giuria.

Comunque, se vi fosse stata o si fosse intravista una volontà favorevole al ripristino della giuria, non v'è dubbio, con tutto il candore che riconosciamo all'onorevole Targetti, che egli si sarebbe richiamato alla formulazione medesima.

Ma, come molti ricordano, spirava un'aria poco persuasiva, poco favorevole in seno alla Costituente: insistere sulla formulazione specifica della giuria significava fare bocciare definitivamente la giuria stessa; questa è la vera mente del legislatore costituente. È avvenuto allora tutto quel giuoco di rifrazioni interpretative del « può » e « non può » tra gli onorevoli Targetti, Coppi e Leone, per sfociare nella formulazione Mastino, che è stata poi introdotta nell'articolo 102, il quale, quindi, supera il concetto che la Costituente volesse determinare il ripristino della giuria e fa una affermazione generica — è questo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 102 — in favore della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia nei casi e nei limiti che la legge stabilirà; ed è ciò, appunto, che questa legge intende fare.

In una valutazione oggettiva di questo genere, si può fare riferimento alle dichiarazioni di voto, onorevole Targetti? Ella è parlamentare più esperto, anche perché un poco, non molto, più anziano di me, e quindi sa bene che le dichiarazioni di voto, quando la materia non si è prestata — per la discorde volontà di coloro che devono deliberare — ad una formulazione specifica concreta, conforme alle proprie vedute, costituiscono un ripiego e vengono fatte per agganciarsi, in qualche modo, a quella formulazione e per togliere ad essa, nella interpretazione e nella esecuzione futura, quel carattere specifico che il momento della discussione dà ad essa.

Non v'è dubbio che, al momento in cui la formulazione era votata dalla Costituente, il concetto fondamentale di essa era quello al quale io mi sono riferito: cioè, generica partecipazione del popolo ad una giurisdizione di corte di assise.

Il disegno di legge in esame traduce fedelmente in atto questo concetto della partecipazione popolare.

Qui ritorna in giuoco la questione della giuria e della non giuria, che si reintroduce attraverso la distinzione quantitativa dei cittadini partecipanti all'organo giurisdizionale.

Ripeto che io ho ammirato lo sforzo dell'onorevole La Rocca per rimettere in vita

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

l'istituto della giuria, che ormai, per questa decisione della Costituente, era definitivamente tramontato; non soltanto lo sforzo per rimetterlo in vigore, ma lo sforzo per lustrarlo nella maniera più suggestiva; la qualcosa avviene, evidentemente, ad una finalità di propaganda, che io rispetto, ma non condivido.

Noi riconosciamo che la giuria è stata un momento nella evoluzione del diritto regolante i rapporti fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato, un momento di progresso; ma noi non vogliamo cristallizzare l'evoluzione del diritto e dei rapporti sociali e voi, mi pare, dovrete essere, più di noi, su questa linea in una data fase. Ad un certo momento, determinati istituti, non tanto istituti giuridici, quanto organi dell'amministrazione della giustizia, non rispondono più alla coscienza popolare ed al grado di evoluzione a cui essa è giunta; e questo momento, per la giuria, non risale a ieri, 1931, al fascismo, bensì a molto prima.

Nel riassumere brevissimamente la mia valutazione, non disturberò nessuno dei patriarchi del diritto che sono stati abbondantemente riesumati da tutti, neppure coloro i cui nomi erano velati da un certo oblio; non li disturberò anche perchè se ne sono valse un po' tutti per tirare questi nostri maestri ciascuno a sostegno della propria tesi. Mi riferirò, invece, soltanto a forme di esperienza personale, nemmeno professionale.

Consentitemi — per chiarire il mio preciso pensiero; in rapporto al logoramento definitivo dell'istituto — che vi rievochi un episodio che si verificò quando io ero ragazzo, cioè quando le impressioni sono più incisive e più determinanti, soprattutto in chi già sente una certa propensione a seguire una certa strada. I più anziani di me ricordano forse meglio di me il processo di Olivo, il quale aveva ucciso la moglie, ne aveva fatto a pezzi il cadavere, ne aveva salato i pezzi chiudendoli in un baule con cui viaggiava. Fu scoperto con i pezzi della moglie sotto sale (*Commenti*), e fu rinviato al giudizio della corte di assise. La corte di assise disse che la moglie non era stata uccisa; forse intendeva dire che fare a pezzi la moglie è cosa diversa dall'ucciderla: il fatto è che assolse l'Olivo.

La Cassazione fin da allora dovette forzare i limiti della sua competenza per cercare di riparare in qualche modo a questo macroscopico errore che offendeva la coscienza giuridica: annullò la sentenza e rinviò l'Olivo al giudizio di una seconda corte di assise. Cosa fece la seconda corte di assise? Malgrado

lo scandalo sollevato dal precedente verdetto, disse che il signor Olivo non aveva ucciso la moglie.

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Fu un errore del presidente che non pose il quesito. (*Commenti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signori, questo non è soltanto un caso singolo, ma una manifestazione tipica del grado di logorio morale e giuridico cui era giunta la giuria molti anni prima che fosse modificata e trasformata dal fascismo.

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Ma ciò aiutò il legislatore a porre una nuova configurazione di reato: il vilipendio di cadavere. (*Commenti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutte le scuole di studiosi di diritto, e specialmente coloro che frequentavano le corti di assise — anzi, mi sembra che lo stesso onorevole Targetti abbia espresso questo avviso durante i lavori della Costituente, cui intensamente partecipò — erano concordi nell'affermare che la giuria fosse, ormai, un istituto logoro e superato.

Ora, per motivi polemici e di propaganda si può venire oggi — senza averlo fatto alla Costituente — a dire che la giuria si identifica con la democrazia, che la giuria è uguale alla libertà?

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Lo dicemmo anche alla Costituente.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Fa comodo oggi asserire ciò, quando polemicamente si potrebbe rispondere che la giuria è uguale alla tirannide e alla soppressione della libertà.

Osservo, in proposito, con un riferimento molto elementare, che la tirannide fascista in Italia convisse con la giuria per quasi dieci anni, i quali furono, forse, i peggiori. Se ben ricordano i miei amici, i peggiori processi, a cominciare da quello Matteotti, furono consumati dalle corti di assise popolari. (*Vivi applausi al centro e a destra — Commenti alla estrema sinistra*).

LEONE. L'argomento è veramente inopugnabile!

SANSONE. Complici quei magistrati « indipendenti »!

LEONE. Ma se affermate che l'elemento popolare era tutto, ed il magistrato togato non poteva far nulla!

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Un popolo in quelle condizioni non si può chiamare tale! (*Commenti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi, è perfettamente vano, perfettamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

superfluo, per usare termini parlamentari, insistere su questa nota, che noi ripudiamo profondamente e intensamente, perchè saremmo in cattive condizioni di salute la democrazia e la libertà, se dovessero trovare la loro salvaguardia solamente nella giuria popolare. La democrazia e la libertà sono salvaguardate dalla democrazia e dalla libertà legalmente esercitate, nell'ambito della legge, e col presidio dell'autorità dello Stato, espressione della coscienza popolare. (*Applausi al centro e a destra*).

LEONE-MARCHESANO. Qui vi è anche un problema tecnico! (*Commenti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma — è stato già osservato — il capoverso dell'articolo 102 deve essere messo in stretta, positiva relazione, non in contraddizione, col disposto dell'articolo 111. Non ricordo chi alla Costituente disse che l'articolo 111 era veramente la sepoltura della giuria popolare.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Targetti.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. A meno che — e uno spirito acuto come quello dell'onorevole Targetti lo doveva comprendere — venisse affermata nell'ultimo capoverso dell'articolo 102 la giuria popolare, nella sua figura tradizionale. Solo allora il disposto dell'articolo 102 poteva fare eccezione al disposto dell'articolo 111. Ma siccome ciò non è stato fatto, non vi è dubbio che occorre una interpretazione logicamente collegata fra le varie disposizioni di questa materia.

E quando l'articolo 111 dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere «motivati», tale termine — qui bisognerebbe essere seri, ed io mi permetto di dirlo a me stesso — non può voler dire il «sì» o il «no» del giurato sul fatto, non può voler dire il verdetto emesso come base di una motivata sentenza del presidente, non può, tanto meno, voler dire — come qualcuno favoleggiava nella discussione che ha avuto luogo — di prendere un giurato e dare a lui il compito di motivare la sentenza sul fatto e sul diritto. La motivazione della sentenza nell'articolo 111 vuol dire la motivazione in senso vero, letterale della parola, nel senso tradizionale e giuridico della parola.

Ora, non vi è dubbio che l'una cosa è in perfetta contraddizione con l'altra, e non si può credere di poter avere una sentenza motivata attraverso il verdetto monosillabico della giuria popolare. Ma la motivazione, oggi, acquista un carattere ancora più eminente per l'inclusione dell'appello nel giu-

dizio di assise. Ma su che cosa volete fondare l'appello? Su che cosa volete motivarlo? Soltanto sull'errore generico del «sì» e del «no»? Chi, come me, ha fatto l'avvocato questo non l'ha mai riscontrato. Bisogna che l'appello, alla stregua della motivazione della sentenza, investa la sentenza stessa in quelli che sono gli errori logici e giuridici, di fatto e di diritto, che sono eventualmente inclusi nella sentenza medesima.

Quindi, l'articolo 111 taglia veramente la testa al toro. Si può anche ironizzare, onorevole La Rocca, su questa presa di posizione; ma non v'è dubbio che l'argomento rimane fermo ed inoppugnabile, e non può essere minimamente scalfito da esercitazioni brillanti, ma del tutto esteriori, solamente esteriori, intorno alla motivazione concettuale.

Io richiamo questa impostazione di senso pratico o — come si potrebbe dire — di lealismo fra coloro che discutono su una certa materia; perchè, veramente, quando si tratta specialmente di legiferare, non si riproduca il costume, un poco sofista, anche se talvolta necessario, in uso nelle corti giudiziarie: qui si tratta di prendere delle decisioni che siano avvertite dalla coscienza popolare nella loro semplicità, nella loro genuinità, e che non possono prestarsi a sofismi di qualsiasi natura per essere distorte all'uno o all'altro fine.

Quindi, il Governo, quando approvò il disegno di legge, era ben consapevole anche della forza argomentativa dell'articolo 111, non solo in sé e per sé, ma soprattutto in rapporto all'appello.

Sull'appello lasciate che io dica, onorevoli colleghi, che questo è il carattere più essenziale e saliente della legge e, storicamente, quello che rimarrà come l'acquisizione di un grado più elevato di distribuzione della giustizia; perchè qui si trattava proprio di distribuzione ingiusta della giustizia.

Di fronte alla condizione diversa che era fatta ad altri reati e per altri reati; ha cozzato sempre con la più larga espressione della coscienza popolare questa barriera che si chiudeva di fronte al verdetto monosillabico della giuria popolare.

Ora, anche coloro che, più o meno romanticamente, sognano ancora certe virtù (che, poi, praticamente erano ormai in disuso) della giuria popolare, tutti qui dovrebbero accentuare il carattere innovatore, il carattere progressista, dal punto di vista della evoluzione del diritto, di questo concetto, e l'accoglimento della istanza in secondo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

grado di giurisdizione anche per i reati sottoposti a giudizio di assise.

Concludo, perchè ho già detto che non voglio addentrarmi nelle disquisizioni tecniche, giuridiche, filosofiche o sociologiche in materia di giudicato, perchè è un discorso che ci porterebbe molto lontano, e che non si attiene nemmeno all'argomento posto davanti al giudizio della Camera.

Voglio soltanto aggiungere qualche osservazione in riferimento ad alcuni aspetti particolari che sono stati toccati nella discussione, e che possono essere eventualmente riesaminati in sede di discussione degli articoli.

Primo argomento di dettaglio: il numero dei rappresentanti popolari nel collegio misto della corte d'assise — quello stabilito dalla Commissione nella sua maggioranza — deve essere ritoccato. Dichiaro subito che non ho alcun motivo particolare per rimanere attaccato al numero dei giudici popolari previsto. (*Approvazioni al centro*). Ritengo che, per far sì che il provvedimento sia equamente rispondente al concetto affermato dalla Costituente — principio che si tradusse nel capoverso dell'articolo 102, — sia necessaria una differenziazione non soltanto di una unità, ma di qualche cosa di più, perchè veramente il giudice togato possa essere adeguatamente bilanciato dai rappresentanti popolari.

Per quanto si riferisce, poi, al titolo di studio, qui forse non sono d'accordo con l'estrema sinistra; me ne dispiace. Io ritengo che un titolo di studio sia necessario; perchè la giuria popolare che, in una certa fase storico-politica fu veramente una conquista, è stata, in fondo, sciupata anche dal modo con cui è stata organizzata. In Inghilterra, — si richiama sempre l'esempio inglese — non era la giuria popolare composta con il pallottoliere o con la tombola, ma era composta di giudici locali già nominati dal lord cancelliere.

Ora, onorevoli colleghi — e ciò possiamo comprendere tutti, a meno che non ci si voglia porre in una condizione di assoluta refrattarietà al possibile scambio di cognizioni reciproche — quando si tratta di formulare un giudizio che, quasi sempre, è complicato (e quando non è complicato di per sé ci pensano gli avvocati, dell'una e dell'altra parte, a farlo divenire tale) (*Si ride*), è mai possibile che si possa mettere sullo stesso piano la semplice persona di buon senso, che in altra sede è indiscutibilmente utilizzabilissima, con chi abbia, invece, affinato il cer-

vello ad una certa ginnastica intellettuale per cui può seguire un ragionamento che richieda il concorso di certi dati e di un certo sforzo evocativo?

E voi, onorevoli colleghi della sinistra, dovete essere persuasi anche voi che non si possono porre su uno stesso piano i laureati e i non laureati, i licenziati di scuola media e coloro che sono in possesso della semplice licenza elementare; nè, d'altra parte, è concepibile in alcun modo il postulare una netta separazione classista, così come voi fate, in ordine alla partecipazione alla giuria, secondo il titolo di studio posseduto. Voi intendete per « classismo » un certo grado di cultura: ma un certo grado di cultura, vivaddio!, credo vi sia ovunque, anche nei partiti dell'estrema sinistra. (*Applausi al centro e a destra*).

Ma sapete che i laureati, i diplomati e gli studenti universitari raggiungono la cifra di alcuni milioni? Sono milioni di gente intellettualmente qualificata che può essere utilmente usata e che ha tutti i titoli per rappresentare il popolo. Infatti, per nostra fortuna, oltre tutto (e ciò è segno di un certo progresso nella vita sociale, morale e politica del nostro popolo), i laureati non sono più nelle categorie dei signori, dei nobili e dei borghesi, ma sono anche nelle famiglie dei poveri, dei lavoratori. (*Applausi al centro ed a destra*). Infatti, anche le classi lavoratrici e non ricche sentono oggi la bellezza e la necessità di elevare il proprio livello sociale e culturale.

Conseguentemente, sotto questo aspetto e per questo punto, io sono d'accordo con la formulazione della maggioranza della Commissione e dichiaro, in relazione a quanto ho avuto l'onore di esporre, che non vedo la ragione per la quale si possa aderire al proposito di abbandonare questo principio del titolo di studio.

Passiamo all'argomento della immissione delle donne nei giudizi di assise. Questo delicato argomento è stato toccato da parecchi oratori e, fra gli altri, dall'onorevole Fusi che ha avuto anche qualche frase arguta al riguardo. Egli ha detto di augurarsi di non trovarsi mai nella condizione di vedere la propria moglie, la propria madre o sorella ufficiale di artiglieria di montagna, costrette a passare la visita militare. Fuori dello scherzo, io ritengo che ognuno può avere, al riguardo, la propria opinione; da parte mia non ho nessun motivo di nascondere il mio parere: dichiaro quindi che la mia valutazione personale di tale argomento mi porta ad una risposta negativa all'affidamento delle funzioni giudi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

ziarie alle donne. Quali siano i motivi di questo mio parere non è il caso ora di esporre. Però devo dire che ritengo di non dover decidere la questione in questa sede, perchè, se in questa sede si volesse affrontare questo arduo e delicato problema (assai più arduo e più delicato dell'elettorato passivo ed attivo), si arriverebbe al paradosso di decidere una riforma di enorme vastità e di enorme peso sociale e politico esaminando la riforma stessa di strafuoco, cioè attraverso la figura del giurato o dell'assessore, senza una visione analitica necessaria. Inoltre, contemporaneamente, la donna, investita di funzioni giudiziarie, sarebbe logicamente immessa in tutti gli organi della magistratura.

LEONE-MARCHESANO. E sarebbe giusto, dal momento che le donne possono essere elette alla Camera e al Senato.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ripeto che questa è un'altra questione.

L'ultimo argomento, sollevato dallo stesso onorevole Fusi e dagli onorevoli Bellavista e Casalnuovo, è quello relativo alla specializzazione dei giudici. Dichiaro che, in linea di principio, non posso che consentire. Condivido pienamente, anche per esperienza antica, le valutazioni che sono state fatte e che rispondono ad una osservazione obiettiva della situazione, anche nei confronti della importanza del giudice penale e di quello civile.

Per me, come guardasigilli, sono entrambi sull'identico piano; come deputato, dirò che la funzione sociale del giudice penale sta, forse, un poco più in alto di quella del giudice civile. (*Approvazioni*).

PERRONE CAPANO. Questo criterio dovrebbe essere messo in pratica!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, ora è stato raggiunto il traguardo (che è veramente una grande cosa) del doppio grado di giurisdizione.

Rimane da raggiungere quest'altro traguardo, al quale ci avvicineremo con la dovuta gradualità, tenendo conto delle condizioni particolari della amministrazione giudiziaria in Italia.

Detto ciò, e riservandomi di fare qualche altra osservazione e di sottolineare qualche altra mia valutazione quando verranno in discussione gli articoli, qui o alla Commissione speciale, io non posso fare altro che ribadire che il Governo, con questo disegno di legge, ha inteso dare stabile, razionale, costituzionale ordinamento alla materia dei giudizi di assise, e lo ha fatto interpretando il giusto pensiero della Costituente, rendendo

conto che questo provvedimento segna un passo avanti nell'attuazione e nell'amministrazione della giustizia, che è uno dei compiti sommi degli ordinamenti in genere e dell'ordinamento democratico in specie. E ciò ha fatto perchè ha fede nella collaborazione del giudice togato col rappresentante del popolo. Questa fede sarebbe strana non fosse espressa con una certa larghezza di consensi da un'Assemblea popolare la quale, se sente, sì, la necessità di mettere in luce quelle che sono le aspirazioni della coscienza popolare, sente altresì tutta la dignità e il rispetto dovuti ai magistrati togati! (*Vivi applausi al centro e a destra - Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ».

« Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di assise (709).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Il più ampio, e quindi pregiudiziale, è quello presentato dall'onorevole Targetti, che in sostanza equivale a reiezione del disegno di legge:

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge violi tassativi precetti della Carta costituzionale relativi alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

CAPALAZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, la nostra opposizione (dicò la nostra, in quanto parlo a nome del mio gruppo) al disegno di legge governativo sui giudizi di assise e la nostra piena adesione all'ordine del giorno Targetti sono la logica conseguenza di un costante atteggiamento per il ripristino e la valorizzazione della giuria popolare, di un richiamo costante all'attuazione delle norme costituzionali in questa materia, di un'aspirazione ad una giustizia che sia al di sopra e al di fuori dei formalismi, dei rigidismi, delle strettoie di un arido tecnicismo, il quale studia e notomizza il reato non per quello che è, cioè come il frutto avvelenato di un ambiente corrotto e corruttore, come la manifestazione esterna di passioni qualche volta incontrollate e incontrollabili o di enigmi interiori, ma lo studia e lo notomizza con assai maggiore distacco di quanto gli scienziati non facciano con una pianta o con un minerale.

Io penso, onorevoli colleghi, che, senza attardarmi nelle discussioni che si sono svolte oggi e nei giorni scorsi, io debba fare un richiamo all'articolo 102 della Carta costituzionale, e più precisamente all'ultimo comma, che riguarda la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

Sono stati citati i precedenti parlamentari in materia, tratti dai lavori preparatori della Carta costituzionale; e non starò a ripetere le opinioni dei costituenti, non soltanto di nostra parte, ma anche di parte vostra. Ciò che deve tenersi sempre presente è che il testo dell'ultimo comma dell'articolo 102 fu quello proposto dai deputati Mastino, Zanardi e Lussu, e che sull'esatto significato delle parole « partecipazione del popolo » ebbero a parlare esaurientemente allora, tra gli altri, l'onorevole Mastino, l'onorevole Gullo, l'onorevole Togliatti e persino l'onorevole Grassi, il quale era già ministro guardasigilli.

Del resto, nelle affermazioni di questa sera dell'onorevole relatore per la maggioranza circa la partecipazione delle donne allo scabinato (affermazioni condivise dall'onorevole ministro) v'è la riprova, se ve ne fosse ancora bisogno, del fatto che lo scabinato della vostra legge non soddisfa alla esigenza costituzionale dell'articolo 102, ultimo comma. Voi stessi ne siete convinti. Altrimenti, non potreste neppure concepire una esclusione dell'elemento femminile, perché le donne fanno parte del popolo al pari degli uomini!

Né comprendo come l'attuazione della norma costituzionale sull'uguaglianza della donna in relazione alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia

la si possa rinviare alla discussione di una legge di carattere esclusivamente tecnico, quale quella sull'ordinamento giudiziario. La legge sull'ordinamento giudiziario non ha niente a che vedere con la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, sicché non è vero che l'accoglimento dell'istanza relativa alla donna nello scabinato risolverebbe sin da ora in senso positivo il problema dell'istanza relativa alla donna nella magistratura togata.

Un altro argomento contrario — che ho sentito ripetere questa sera — è quello che riguarda la motivazione. Si dice che l'articolo 111 della Costituzione impone la motivazione della sentenza della corte di assise. Ma questo non è un argomento contro il ripristino della giuria popolare! Io non vedo come la motivazione si possa avere quando del collegio facciano parte degli assessori qualificati, e non si possa avere quando del collegio faccia parte una più larga rappresentanza popolare! Cioè resta sempre da dimostrare che la partecipazione popolare, veramente popolare, senza quelle discriminazioni che sono accettate dal disegno governativo (licenza o, addirittura, laurea), impedisca la motivazione della sentenza.

Onorevoli colleghi, voglio citarvi brevemente le parole di un egregio avvocato, che ho letto stamattina in un noto organo giudiziario forense, « *Il Diritto* » di Palermo. L'avvocato Giovanni Arcodaci osserva giustamente: « La corte di assise è la cattedrale della giustizia, e la sua riforma ha maggiormente impegnato giuristi e legislatori. È l'assemblea popolare giudiziaria che in un ambiente solenne rivive il dramma che ha sconvolto i sentimenti umani e sociali. È il popolo che valuta le passioni umane senza attenersi alle ermeneutiche legali od a responsi giurisprudenziali e senza speciali riguardi alla tecnica giuridica: uomini diversi per temperamento, per educazione, per studi sono convocati all'altissimo ufficio. Essi non hanno né devono avere il metro legale per stabilire il punto d'incontro delle lesioni personali col tentato omicidio, né le sfumature di quest'ultimo, se cioè causato dalle prime o preterintenzionale; né devono smarrirsi attraverso la ricerca della confinazione precisa tra la provocazione, l'eccesso, e la legittima difesa ». E fa ancora parecchi interessanti rilievi. E un altro avvocato...

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, non dimentichi, per favore, che sta facendo una dichiarazione di voto. Non riapra la discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

CAPALOZZA. Non mi dilungherò, signor Presidente, ma ritengo che quanto sto per leggere attenga strettamente alla nostra tesi, perchè dimostra, appunto, la incostituzionalità (che noi sosteniamo insieme con l'onorevole Targetti), da cui è viziato il disegno di legge.

L'avvocato Pondrelli, nello stesso giornale *Il Diritto*, incalza (e richiamo in proposito l'attenzione dell'onorevole relatore): « Lo spirito reazionario, che paventava i responsi dei giuristi (i governi dispotici hanno sempre temuto l'indipendenza del terzo potere) ritenne che gli assessori, scelti in una più ristretta cerchia di cittadini di « ambiente borghese », allontanassero il pericolo di verdetti popolari, in antitesi con il sistema autocratico che si andava maturando. Naturalmente, siccome gli autocratici, lungi dal confessarsi, giustificano tutti i loro atti come dettati dalla « aspirazione della giustizia e della civile convivenza », i succubi commentatori ammonirono come gli assessori, per la maggior cultura di cui erano dotati, fossero in grado di pronunciare giudizi più consentanei ai fatti, di quanto lo potessero i giurati ».

Chi può negare che l'assessorato sia una edizione peggiorata dalla giuria? E se è pur vero — è stato detto qui — che Enrico Ferri era contrario alla giuria, è altrettanto vero che non era affatto favorevole all'assessorato. Egli, contrario alla giuria, accondiscendeva all'assessorato — lo affermò in una sua intervista del 1926, ripubblicata recentemente (nel 1946, se non erro) sulla *Rivista penale* — perchè lo considerava come un ponte di passaggio per arrivare a più grandi realizzazioni, cioè al trionfo dei principi della scuola positiva, principi che sono stati accolti nella legislazione dell'Unione Sovietica e nella legislazione di Cuba, per limitarmi solo a citare questi due Stati. Però ho motivo di ritenere che i colleghi professor Giuseppe Bettiol e professor Bellavista considerino i principi della scuola positiva come delle mostruosità da mugicchi tartari o da pirati del mar delle Antille! E non credo davvero che il disegno di cui andiamo discutendo sia un ponte verso il trionfo della scuola di Enrico Ferri!...

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, debbo farle notare ancora che la sua è una dichiarazione di voto.

CAPALOZZA. Vorrei soltanto ricordare, se il Presidente me lo consente, che l'onorevole professor Stefano Riccio, relatore per la maggioranza, in un suo scritto autorevole del 1938 ebbe a rilevare — a titolo del tutto informativo, voglio esserne certo —

che « le profonde ragioni giustificatrici dell'abolizione della giuria, » sono « anche di carattere politico », perchè « la riforma penale è creazione del nuovo clima intellettuale, sociale e politico del fascismo; e ogni istituto deve inquadarsi in questo nuovo ambiente, che è in perfetta antitesi con i principi dell'individualismo liberistico e dell'illuminismo francese, di cui la corte di assise, — pur avendo antiche tradizioni — così come era costituita negli ultimi tempi, era emanazione »; e concludeva, il professor Riccio, proponendo di dare ai giudici ordinari anche la competenza per i reati più gravi.

Proprio nelle parole che nel 1938 scriveva il professor Riccio, che è oggi l'onorevole Riccio, relatore per la maggioranza, è posto in evidenza il significato fascista dello scabinato. Ed egli stesso, allora, ne auspicava la scomparsa, sia pure in direzione opposta a quella da noi caldeggiata. È il professor Riccio a sostenere che lo scabinato è stato introdotto in odio a quei principi democratici per i quali tutti quanti abbiamo combattuto, per la realizzazione dei quali tutti quanti abbiamo dato la nostra opera: a quei principi che sono sanciti nella Carta costituzionale!

Onorevoli colleghi, non è logico né lecito, e non è neppure decente, che in un'Italia che ha voluto ripristinare solennemente nella sua Costituzione repubblicana questi principi, allo scopo di renderli ancora più sostanziosi e più saldi, si debba riabilitare e rinforzare la controriforma liberticida della dittatura totalitaria!

Questi sono i motivi per cui noi del gruppo comunista voteremo per l'ordine del giorno Targetti, voteremo per il ritorno al Governo della presente legge, affinché venga riesaminata e rielaborata, sì da essere informata alla Costituzione, sì da essere resa rispondente alle esigenze del sentimento collettivo, sì da non tradire la coscienza etica e sociale del nostro Stato democratico. (*Applausi all'estrema sinistra*).

SPOLETI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOLETI. Debbo dirvi, senza ambagi, onorevoli colleghi, che, se una dichiarazione di voto è, di consueto, un po' un monologo, un caso di coscienza, un qualche cosa di personale, questa, per lo meno nelle mie modeste intenzioni, presumerebbe di richiamare invece tutta la vostra attenzione.

Onorevoli colleghi, 32 anni di vita professionale mi hanno consentito di sperimentare la giuria nei tempi liberi e la giuria

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

nella dittatura fascista, di sperimentare lo scabinato durante il fascismo e lo scabinato fuori del fascismo, nella democrazia. E, devo dire, anche per tener fede a quel che tante volte ho detto e qualche volta ho malamente scritto, che io voterò a favore di questo disegno di legge sol perché (come ha egregiamente detto l'onorevole guardasigilli) esso include la possibilità di un secondo grado di giurisdizione; perché per me scabinato e giuria si equivalgono; e anche perché — e di questo devo anche confessarmi pur se mi sono ridotto nell'angolino di una dichiarazione di voto — prima di aver sentito parlare l'onorevole Riccio, illustre relatore per la maggioranza, e prima di aver sentito parlare l'onorevole ministro, io mi ero domandato se davvero ero soltanto io, o pochi altri con me, a vedere sì chiaro circa la impossibilità che alla corte criminale (purtroppo, anche in tempi di bombe all'idrogeno, qualche volta le parole ci fanno paura; ecco perché non ho detto « la grande corte criminale. ») avesse accesso il giudice popolare, attraverso i binari in cui ci avesse posto, non la discussione di oggi, ma soprattutto l'articolo 102 della Costituzione. Ho avuto quindi la gioia di sentire, attraverso la parola dell'illustre relatore per la maggioranza, che le cose stavano proprio come pensavo io circa la possibilità di accesso del giudice popolare nella magistratura (possibilità che, ove si verifici, deve essere regolata dalla legge, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 102 della Costituzione): ma nulla che imponesse questa partecipazione, o che imponesse il giudice popolare comunque visto (giurato o scabino) nel giudizio della corte di assise.

E allora io ho seguito, con l'attenzione che le grandi, elevate cose che qui sono state dette imponevano, il lenocinio oratorio dell'onorevole Targetti e l'impeto polemico del relatore di minoranza, onorevole La Rocca. Ho un po' sentito tutti, da una parte e dall'altra, e ho avuto questa sensazione: che qui si volesse un incendio, pur potendo evitarlo, e ci si affrettasse a far accorrere il pompiere. Perché non facciamo altro che gli elogi della magistratura, e meritatissimi; e abbiamo cercato di discutere di giuria e di scabinato preoccupandoci di porre accanto al giurato, diventato scabino, il magistrato perché ne frenasse le possibilità evasive e ne regolasse la deficienza tecnica. Ma non ci siamo domandati se valesse la pena di fare qualcosa per accordare la Costituzione alle necessità impellenti di una riforma, o se valesse la pena di modificare completamente e radicalmente,

dalla base, questo istituto che — onorevoli colleghi, consentitemelo, se non è demagogia o adattamento molto benevolo a una necessità contingente — non ci consente di pensare alla grande corte criminale (che pure ha dato esempi luminosi di indipendenza inflessibile, eroica di magistrati) se non con un pensiero arcaico, che ci riporta ad altri tempi; perché tante volte la politica distorce anche la logica e fuorvia anche la storia, quasi la giuria non fosse una istituzione assai più antica della corte criminale.

In sostanza, noi ci sentiamo oggi quasi tranquilli, rasserenati, per quel tanto di incolto, per quel tanto di non tecnico che abbiamo immesso nella corte di assise, solo perché abbiamo aggiunto al presidente e al giudice, *a latere*, un magistrato. E devo dirvi, per mia esperienza, che in tutti i tempi, se esempi luminosi noi abbiamo avuto di libertà e di indipendenza, essi ci sono sempre stati forniti dai magistrati.

È forse un bene che io in quest'aula ricordi che, quando dalle baionette di una milizia di parte derivò il cadere di un martire, una penna, che avrebbe dovuto essere intinta nel sangue di Matteotti, si spezzò; e una toga, o signori, non si macchiò: io rivendico ciò a onore di un mio compaesano, del giudice istruttore Alfredo Occhiuto di Reggio Calabria.

Io credo che si tratti quivi di un problema soltanto di libertà e di indipendenza; di un argomento che ritorna, che rimbalza; torna a noi — onorevole Piccioni, avete detto bene — torna a noi questa democrazia se sapremo custodirla e se sapremo gelosamente difenderla. Allora, saremo noi ad alimentare nelle mani incorruttibili del magistrato la fiaccola della giustizia. (*Applausi al centro e a destra.*)

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Ancora una volta dobbiamo constatare che la Costituzione si presenta, anche nel caso in discussione, suscettibile di diverse interpretazioni. Possono essere esatte le interpretazioni fornite dai colleghi dell'estrema sinistra, possono essere esatte le interpretazioni date dalla maggioranza. Nell'attesa di un nuovo *referendum* sulla Costituzione (*Commenti*), il quale ci riveli qual'è quello che il popolo italiano vuole che effettivamente sia il patto fondamentale della società italiana, è bene dare alla Costituzione l'interpretazione più ampia possibile. Riferendoci all'affermazione che dal popolo emana la sovranità, ritengo che nella specie noi si debba

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

interpretare il disposto degli articoli 102 e 111 ammettendo una partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Con questa interpretazione che, anche se estensiva, risponde allo spirito della Costituzione che dovrà essere approvata o meno dal popolo italiano — ripeto — in un nuovo *referendum*, io mi dichiaro a favore della giuria. E soggiungo che vi sono al riguardo ragioni, oltre che politiche, squisitamente tecniche (le quali sono state prospettate dai vari oratori) con particolare riferimento al modo come la giustizia è stata applicata nel passato, specie con le motivazioni delle sentenze suicide. Sono tuttavia a favore dell'appello.

Non posso esser d'accordo con l'onorevole guardasigilli quando esclude dalla partecipazione all'amministrazione della giustizia le donne: se le donne possono fare le leggi non comprendo perchè si debba poi negar loro la possibilità di applicarle. (*Commenti*). Onorevoli colleghi, questa è una considerazione che merita un esame approfondito, un esame che dobbiamo fare alla nostra coscienza; e dobbiamo rispondere onestamente. In linea teorica, noi potremmo trovare alla Camera un bel giorno 569 deputati di sesso femminile — ne escludo uno, perchè in questo caso vorrei essere io quell'uno... (*Si ride*) —; non capisco quindi perchè le donne non possano esercitare il diritto di amministrare la giustizia anche attraverso la giuria o lo scabinato.

Per queste ragioni dichiaro di votare a favore dell'ordine del giorno Targetti, riaffermando il mio convincimento: la Costituzione deve essere sottoposta a un nuovo *referendum*: perchè, quando la Costituzione ogni giorno si presta a una interpretazione, vuol dire allora che non è chiara e non rispecchia la vera volontà del paese.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Ho presentato degli emendamenti che mirano a estendere il numero dei giudici popolari che debbono far parte dei collegi giudicanti. Tuttavia, affermare che il progetto di legge governativo viola la Costituzione è assurdo, in quanto essa prescrive che il giudice popolare partecipi, ma solo parzialmente, alla formazione del collegio. Ora, quando noi sappiamo che il numero dei giudici popolari proposto dal progetto governativo (numero che noi proponiamo sia aumentato) è superiore a quello dei magistrati togati, è chiaro che la formula del progetto rispetta ed attua pienamente il principio sancito dalla Costituzione.

Vi è poi la grande conquista, auspicata da tutti gli avvocati italiani fin da quando io cominciai ad esercitare la professione, quarant'anni fa, del giudizio di appello per i delitti di competenza della corte di assise, che costituisce l'innegabile pregio di questo progetto di legge, al quale i deputati del movimento sociale italiano daranno voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Targetti:

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge violi tassativi precetti della Carta costituzionale relativi alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, delibera di non passare all'esame degli articoli ».

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Riccio e Leone hanno proposto alla Camera la seguente risoluzione, a nome della maggioranza della Commissione:

« La Camera delibera di deferire alla Commissione III la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge — salvo l'approvazione finale da parte della Camera — sulla base dei seguenti criteri informativi:

1°) doppio grado di giurisdizione di merito, attuato mediante l'istituzione del Tribunale di assise e della Corte di assise;

2°) composizione mista del collegio (magistrati e giudici popolari) con prevalenza numerica dei giudici popolari (due magistrati e tre giudici popolari in prima istanza; tre magistrati e quattro giudici popolari in seconda istanza);

3°) determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza);

4°) determinazione qualitativa della competenza, come fissato all'articolo 36;

5°) ispirazione delle norme transitorie alla finalità di consentire la conversione in appello dei ricorsi in cassazione ».

A questa risoluzione, che è già stata stampata e distribuita, sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Sansone:

« Al n. 2°), quarto rigo, alle parole: tre giudici popolari, sostituire: sei giudici popolari, ed al quinto rigo, alla parola: quattro, la parola: nove ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

L'onorevole Sansone ha presentato anche il seguente emendamento, insieme con gli onorevoli Matteucci, Turchi, Corbi, Amendola Pietro, Sannicolò, Mazzati, Puccetti, Lozza, Marchesi e Perrone Capano:

« Al n. 3º), terzo rigo, alle parole: titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza; *sostituire*: licenza elementare ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

SANSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ministro, esponendo, testé, le ragioni a sostegno del progetto, ha espresso il parere che il numero dei giudici non togati, che devono partecipare alla composizione del collegio nei tribunali nelle corte di assise, può essere ritoccato. Il mio emendamento tende appunto a ritoccare questo numero e a portarlo a sei nei tribunali e a nove in corte di appello.

Tengo a dichiarare subito alla Camera che i numeri da me proposti verrebbero a formare un collegio pari. Questa è una innovazione nel nostro ordinamento giudiziario, nel quale i collegi sono sempre composti in numero dispari. Ma come abbiamo innovato il doppio grado di giurisdizione per le assise, penso che potremmo ugualmente affermare la necessità di un collegio composto da un numero pari di membri. Il che peraltro è stato richiesto da molte parti di questa Camera.

Comunque; in questa sede non insisto sulla parità numerica nella composizione del collegio e mi rimetto alla volontà della Camera, riservandomi di svolgere la opportuna azione per l'affermazione di questo principio.

Io non ripeterò qui alcuna ragione di diritto, né storica, né procedurale, né pro né contro la giuria. Quale sia la nostra opinione è inutile dirvelo, perché voi la intuite. Col nostro emendamento ci ispiriamo al concetto del numero dei giudici che dovevano comporre i collegi, e se noi potessimo comporre tutti i tribunali con 6 o 7 giudici, io penso che sarebbe una innovazione utile per l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Pertanto, quando noi vi proponiamo di accettare il nostro emendamento, vogliamo qui risolvere solo un problema tecnico per una buona amministrazione della giustizia.

Io penso che la Camera possa accogliere l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare e che si ispira — ripeto — al concetto di una amministrazione equa, sana, retta e giusta.

Circa l'altro mio emendamento, relativo al titolo di studio, il ministro ha detto che non era d'accordo. Poiché proponete che bisogna avere la laurea per essere assessore o scabino in appello, e il titolo di licenza superiore per essere scabino nei tribunali, io mi domando: perché volete escludere milioni di cittadini italiani dal diritto di essere giudici? (*Commenti al centro*). Perché volete escludere una gran massa di italiani dall'esercizio di questo diritto, che è un diritto come quello politico che attiene alla nostra libertà? Unicamente perché qualcuno di questi italiani non ha avuto la fortuna o i mezzi per poter conseguire una laurea? Mi sembra che sia un criterio restrittivo lesivo di quei principi fondamentali che devono essere sovra ogni altra cosa rispettati.

Una voce al centro. Allora dovremmo ammettere anche gli analfabeti?

SANSONE. Raccolgo l'interruzione e rispondo: gli analfabeti no, perché è necessario forse scrivere un « sì » o un « no ». Noi qui parliamo di un titolo di studio minimo, e abbiamo indicato la licenza elementare. Ora, onorevoli colleghi, perché escludere gli operai dal poter partecipare ad una giuria popolare? Perché escludere i contadini? Ritenete che il buon senso dell'operaio e del contadino non possa giovare alla giustizia?

C'è il giudice togato che dà tutte le garanzie tecniche, e potete ben lasciare che il popolo partecipi direttamente alla giuria e non restringere ulteriormente questa partecipazione, elevando il titolo di studio alla laurea.

Potreste, onorevoli colleghi — voglio essere sempre più transigente in quest'ora molto calma — stabilire, come minimo, un titolo di scuola media inferiore, che è un titolo che assicura una certa istruzione. Ma quando voi volete la laurea, escludete una gran parte del popolo italiano — in sostanza — violando quelle libertà costituzionali che noi tutti abbiamo il dovere di difendere.

È per queste ragioni che i miei emendamenti si raccomandano alla approvazione della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha presentato, insieme con gli onorevoli Amatucci, Perrone Capano, Cifaldi, Spoleti, Bellavista, Maxia, De Vita, Viola, Consiglio e Larussa il seguente emendamento al n. 2º):

« *Sopprimere le parole*: due magistrati e tre giudici popolari in prima istanza; tre magistrati e quattro giudici popolari in seconda istanza. ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

Onorevole Casalnuovo, si tratta di un emendamento subordinato ?

CASALINUOVO. È subordinato all'eventuale rigetto della prima parte dell'emendamento Sansone, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non comprendo.

CASALINUOVO. Mi spiegherò meglio. Nel disegno di legge è stabilita una certa composizione quantitativa del collegio, sia per quanto concerne i giudici togati che per quanto concerne i giudici popolari: due e tre, tre e quattro. Ora, l'onorevole Sansone propone l'aumento dei giudici popolari secondo una certa diversa proporzione, cui egli ha fatto riferimenti. Nella risoluzione Riccio, invece, si insiste nella composizione quantitativa del disegno di legge. Noi, quindi, chiedendo l'abolizione di quel tale inciso, lasceremo libera la Commissione ed impregiudicata la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Ma allora, onorevole Casalnuovo, il suo emendamento non è una subordinata, ma una pregiudiziale.

CASALINUOVO. Benissimo, signor Presidente, ma noi lo consideravamo subordinato perchè saremmo stati disposti, in via principale, a votare l'emendamento Sansone.

PRESIDENTE. Ma non è possibile, onorevole Casalnuovo, perchè, se ella mantiene il suo emendamento, esso si allontana più di quello Sansone dal testo della risoluzione Riccio, e pertanto deve essere considerato come pregiudiziale.

CASALINUOVO. Posso essere d'accordo. In sede di discussione generale, onorevoli colleghi, tutti i rappresentanti del mio gruppo che hanno avuto la parola hanno insistito sulla necessità inderogabile, anche sottolineando il voto espresso dal terzo congresso internazionale di diritto penale di Palermo, di aumentare il numero dei giudici popolari, di aumentare la partecipazione dei giudici popolari nei due collegi, di primo e secondo grado.

Come abbiamo sentito, l'onorevole ministro guardasigilli è pienamente in questo ordine di idee. Se noi votassimo la risoluzione proposta dall'onorevole Riccio e dall'onorevole Leone nei termini nei quali è stata compilata, noi vincoleremo la Commissione a quello che è il disegno di legge così come è stato discusso.

Noi crediamo che sia molto opportuno, anche interpretando il pensiero testè espresso dall'onorevole ministro guardasigilli, di eliminare l'inciso, onde la Commissione con maggiore serenità possa prendere in esame le diverse voci che si sono elevate a sostegno della nostra tesi. Perciò insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Casalnuovo, per lei, per i presentatori e per quanti condividono il suo punto di vista, la subordinata è la proposta Sansone.

CASALINUOVO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione ?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole, per le ragioni già indicate dall'onorevole ministro, all'emendamento Casalnuovo alla risoluzione proposta. Prendo atto delle esigenze espresse dall'onorevole Sansone; di esse sarà tenuto conto in sede di Commissione. Quindi, la Commissione, esprimendo questo parere, intende, come è evidente, rinviare alla propria sede ogni decisione definitiva sul numero dei giudici popolari.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, mantiene il suo emendamento sul numero dei giudici popolari ?

SANSONE. Posso anche ritirarlo. Prendo atto delle dichiarazioni della Commissione.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che prendere atto vuol dire valutare giustamente le esigenze poste. Però non mi pare che voglia dire accettarle senz'altro.

SANSONE. È necessario che resti fermo che il numero dei giudici popolari, rispetto a quelli del progetto, deve essere sensibilmente aumentato. Questo è il concetto; beninteso, lasciando alla Commissione la determinazione del numero. Con questo chiarimento, ritiro il mio emendamento.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

ARATA. Voterò a favore dell'emendamento Casalnuovo che, sempre in via subordinata, s'intende, esprime il mio pensiero anche per quanto riguarda gli altri punti della risoluzione. Se mi permettono i due proponenti, vorrei infatti pregarli di rinunciare ad ogni dizione impegnativa anche su altri due punti. Ne parlerò però più diffusamente quando verranno in discussione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dalla Commissione l'emendamento pressivo dell'onorevole Casalnuovo, il testo della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

risoluzione proposta dalla Commissione rimane modificato in conformità.

Pongo in votazione la premessa e gli alinea 1° e 2° della risoluzione:

« La Camera delibera di deferire alla Commissione II la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge — salvo l'approvazione finale da parte della Camera — sulla base dei seguenti criteri informativi:

1°) doppio grado di giurisdizione di merito, attuato mediante l'istituzione del Tribunale di assise e della Corte di assise;

2°) composizione mista del collegio (magistrati e giudici popolari) con prevalenza numerica dei giudici popolari ».

(Sono approvati).

Sull'alinea 3° v'è l'emendamento Sansone riguardante il titolo di studio. Qual'è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, per le ragioni già tante volte ripetute, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso accettare l'emendamento proposto.

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Dichiaro che in linea di principio sono favorevole all'emendamento Sansone e, conseguentemente, che voterò a favore. Nel caso, però, che esso non venisse approvato, propongo un emendamento subordinato tendente ad esigere, per il giudizio di primo grado, il titolo di studio di scuola secondaria inferiore e per il secondo grado il titolo di studio di scuola secondaria superiore.

Mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che se si stabilisse, come viene proposto in questa risoluzione, il diploma di laurea per i giudici di appello, ciò non sarebbe giustificato dal momento che si tratta di un giudizio quasi identico a quello in primo grado.

In secondo luogo, la Costituzione prescrive la partecipazione ai giudizi del popolo e non dei soli laureati.

CASALINUOVO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Io avevo posto la questione in termini diversi da quelli in cui l'ha posta l'onorevole Targetti. Per quanto concerne, infatti, il giudizio di primo grado, potremmo essere d'accordo di ridurre il titolo di studio alla licenza di scuola media inferio-

re. Rimaniamo invece fermi nel richiedere il requisito della laurea per i giudizi di secondo grado. Tanto più il massimo titolo di studio è necessario nel giudizio di seconda istanza se si riduce il requisito stesso in quello di prima istanza, secondo la proposta Targetti, che noi accettiamo soltanto per la composizione dei tribunali di assise e non anche delle corti. Quindi io propongo, com'ho illustrato ieri, che venga ampliato il numero dei giudici popolari per il primo grado, nel senso di ritenere sufficiente la licenza di scuola media inferiore, ma insisto sulla necessità della laurea per quelli di secondo grado.

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti e l'onorevole Casalnuovo hanno fatto proposte nuove. Qual'è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione insiste nell'esigere la licenza di scuola secondaria superiore per la prima istanza e la laurea per la seconda istanza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare sul metodo di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, chiedo la votazione per divisione: cioè, prima, « determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale », poi le parole tra parentesi relative al titolo di studio. Faccio notare che la dizione della risoluzione, al n. 3°), peggiora addirittura quelli che erano stati i risultati ottenuti in Commissione. Infatti, in Commissione, si era esclusa per il giudizio di secondo grado la laurea; oggi, invece, la laurea ricompare.

Quindi, chiedo che si rispetti qui per lo meno la decisione della Commissione, rinviando alla Commissione stessa il riesame su questo punto.

PRESIDENTE. Ella viene in tal modo a formulare anche una nuova proposta, cioè di sopprimere nella risoluzione il riferimento ai titoli di studio, per lasciare, in merito, la decisione alla Commissione.

Qual'è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene opportuno che le sia data dall'Assemblea un'indicazione precisa; e pertanto si oppone alla proposta Capalozza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella insiste?

CAPALOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell'alinea 3° della risoluzione proposta dagli onorevoli Riccio e Leone:

« 3°) determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale ».

(È approvata).

L'onorevole Capalozza propone di sopprimere la seconda parte:

« (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza) ».

Pongo in votazione questa proposta soppressiva.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Sansone, per la adozione del titolo di licenza elementare tanto per la prima che per la seconda istanza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Targetti, tendente all'adozione del titolo finale di studi secondari inferiori per la prima istanza e di quello finale di studi secondari superiori per la seconda istanza.

(Non è approvato).

Resta l'emendamento Casalnuovo.

CASALINUOVO. Non insisto, dato il parere contrario della Commissione e del Governo. (Commenti).

DUGONI. Faccio mio l'emendamento Casalnuovo e chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Casalnuovo, tendente alla adozione del titolo finale di studi secondari inferiore per i giudici popolari di prima istanza e della laurea o titolo equipollente per quelli di seconda istanza.

(Non è approvato).

Voteremo ora sulla seconda parte dell'alinea della risoluzione Riccio e Leone:

« (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza) ».

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Noi votiamo contro, tenendo presente fra l'altro la difficoltà pratica di applicare questa norma. L'età va dai 40 ai 60 anni. Voi sapete che più di una volta in un biennio non si può prestare servizio. Quindi occorreranno tanti laureati dell'età di 40 anni a 60 anni da poter coprire tutti i posti di queste assise. (Commenti).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo della Commissione di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo all'alinea 4°:

« 4°) determinazione qualitativa della competenza, come fissato all'articolo 36; ».

L'onorevole Casalnuovo ha presentato, insieme con gli onorevoli Bellavista, De Vita, Consiglio, Maxia, Viola, Spoleti e Amatucci, il seguente emendamento:

« Aggiungere: con l'aggiunta dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

L'onorevole Casalnuovo ha facoltà di svolgerlo.

CASALINUOVO. L'emendamento incide sulla competenza dei tribunali di assise a giudicare di determinati reati. Molto esattamente, con criterio al quale io ho dichiarato di aderire pienamente, la Commissione mantiene fermo, nel disegno di legge, il criterio qualitativo della competenza; non cioè il criterio della pena con un rinvio generico a tutti i delitti punibili con una determinata pena, ma con un richiamo specifico ai singoli delitti attribuiti alla competenza dei tribunali di assise.

Secondo il disegno di legge, appartengono alla competenza dei tribunali di assise tutti i delitti previsti nel titolo I del libro II del codice penale; cioè tutti i delitti contro la personalità dello Stato; il giudizio su tutti i delitti di omicidio nelle sue varie specie; il giudizio su altri delitti aggravati dall'evento letale.

Dicevo ieri, in sede di discussione generale, come, con mia sorpresa, non avevo visto elencato, fra gli altri delitti, quello della concussione, che è uno dei più gravi delitti del pubblico ufficiale. Comunque, già ieri avevo dichiarato che, trattandosi di delitto tecnico, di reato di indole tecnica che importa eventuale valutazione di determinate questioni di diritto, come quella, che generalmente si ripresenta, intesa a stabilire la differenza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

con altri delitti, come la corruzione, ecc., non non avrei insistito per l'attribuzione alle corti di assise della competenza a giudicare sui delitti di concussione.

Con mia sorpresa però ho notato, e ciò forma oggetto del mio emendamento, che il disegno di legge sottrae alla competenza dei tribunali di assise anche i delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Io ritengo, in coscienza, che tali delitti debbano attribuirsi alla competenza dei tribunali di assise.

Potrebbe darsi che, attribuendo i delitti stessi alla competenza del giudice togato (tribunale in prima sede, corte di appello in seconda), si possa avere una maggiore garanzia. Debbo però rilevare che, secondo la coscienza collettiva, secondo ciò che universalmente si crede nel paese, secondo quello che poi è, all'assise vengono attribuiti, come competenza, i delitti più gravi e le violazioni più gravi che esistano nella nostra legge penale: quei delitti che maggiormente colpiscono la coscienza popolare.

Ora, non saprebbe spiegarsi il paese il perché di una sottrazione alla competenza delle assise di questi delitti di rapina, di estorsione, di sequestro di persona, che hanno rappresentato il fenomeno più allarmante del dopoguerra; non saprebbe il paese, dicevo, spiegarsi il motivo della sottrazione della competenza a giudicare di questi delitti: sarebbe un male sottrarli alla valutazione dell'elemento popolare.

Poiché è evidente ed intuitivo il significato del mio emendamento, concludo chiedendo che nell'ordine del giorno risolutivo sia inserito, nell'elenco dei delitti di competenza delle corti di assise, il richiamo alla rapina aggravata, all'estorsione aggravata e al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. La concussione non è compresa.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto e anche per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. In un emendamento, che ho presentato giorni fa e che andrà all'esame della

Commissione speciale, io ho fatto proposte pressoché analoghe a quelle dell'onorevole Casalnuovo. Anche nel mio intervento nella discussione generale io avevo insistito sul grave errore che commetteremmo se dovessimo sottrarre — come vuole il disegno di legge — alla competenza della corte di assise quella imponente serie di gravissimi reati che erano prima deferiti alla sua competenza. Tra essi basti ricordare quello dell'inondazione, quello dell'aborto su donna non consenziente, della rapina ed estorsione aggravata, sequestro di persona, ecc.. Ora se proprio si vuole che la Camera debba specificare qui i criteri precisi da affidare alla Commissione, io voterò l'emendamento Casalnuovo; ma preferirei che la Camera non si impegnasse in una descrizione precisa dei reati proposti alla competenza della corte di assise. Proporrei pertanto che venisse soppresso puramente e semplicemente tutto l'alinéa 4°. La Commissione poi penserà, in base agli orientamenti emersi in Assemblea, a stabilire definitivamente i reati attribuiti alla competenza della nuova corte di assise.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sulla proposta Arata?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'alinéa 4° è importantissimo, perché muta il criterio che era stato seguito dal codice in rapporto alla competenza e stabilisce un criterio qualitativo invece di quello quantitativo. Occorre che deliberi l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario alla proposta Arata.

PRESIDENTE. Onorevole Arata, ella insiste?

ARATA. Insisto.

PRESIDENTE. Mettò ai voti la proposta Arata, soppressiva dell'alinéa 4°.

(Non è approvata).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Chiedo si voti per divisione: prima le parole « determinazione qualitativa della competenza », poi « come fissato all'articolo 36 »: altrimenti finiamo per essere troppo legati; e, non approvando la Camera queste ultime parole, la Commissione rimarrebbe vincolata e non potrebbe neppure esaminare l'opportunità di escludere reati che, pur essendo parte del libro secondo del codice penale, sono reati di modesta entità.

CASALINUOVO. Ma il numero dei delitti di competenza delle corti di assise è stato ridotto!

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

CAPALOZZA. Non è vero, perchè nell'articolo 36 sono compresi tutti i reati che erano di competenza dei tribunali speciali, anche i più lievi. Si avrà questa conseguenza: che le corti di primo e di secondo grado dovranno sedere pressochè in permanenza, probabilmente, anche per reati minuscoli, facili a commettersi nella lotta elettorale, nelle competizioni politiche e sindacali, nelle vicende democratiche. E contemporaneamente toglieremo dall'esercizio della loro vita professionale una infinità di medici, di professori, di dottori in agraria, chiamati a fare gli assessori! Non soltanto, quindi, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, ma anche dal punto di vista dello svolgersi normale della convivenza civile, la cosa va meditata e vagliata.

Sicchè si lasci almeno la possibilità di discutere con calma di questo argomento in Commissione. Non stabiliamo sin da ora che tutto quello che è scritto nell'articolo 36 deve essere intangibile, deve esser legge!

PRESIDENTE. È evidente che, se venisse accettato il suo emendamento soppressivo, resterebbe assorbito l'emendamento Casalinuovo.

CAPALOZZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Riconfermo il parere contrario già espresso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione. Pongo ai voti la prima parte dell'alea 4°:

« determinazione qualitativa della competenza ».

(È approvata).

Pongo ai voti la seconda parte: « come fissato all'articolo 36 », con l'aggiunta Casalinuovo: « dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione », accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Pongo ai voti l'alea 5°:

« ispirazione delle norme transitorie alla finalità di consentire la conversione in appello dei ricorsi in cassazione ».

(È approvato).

La risoluzione Riccio-Leone resta quindi accolta con le modifiche apportate.

Passiamo all'ordine del giorno Leone:

« La Camera,

nel deliberare l'approvazione dei criteri direttivi del disegno di legge sul riordinamento dei giudizi di assise;

poiché a norma dell'articolo 54 del predetto disegno di legge sarà consentita la conversione in appello del ricorso per cassazione avverso le sentenze di corte di assise;

per evitare inique sperequazioni;

invita il ministro della giustizia a voler predisporre le misure opportune atte a determinare la sospensione dei giudizi in corso presso la Corte di cassazione, concernenti ricorsi avverso sentenze di corte di assise, a meno che non sia presentata istanza dell'imputato di fissazione della causa ».

AMATUCCI. Poiché l'onorevole Leone non è in questo momento presente, faccio mio questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non può accettare questo ordine del giorno.

AMATUCCI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione della giustizia, in conformità con la risoluzione oggi votata e ai sensi dell'articolo 85 del regolamento.

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione permanente (interni):

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri:

« Revisione delle tabelle organiche degli Enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale «ventizio» (1103) — (Titolo modificato);

« Stanziamento di lire un miliardo per il « fondo nazionale di soccorso invernale » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1005);

« Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

stati privati per motivi politici » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (812);

dalla V Commissione permanente (difesa):

« Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1100);

dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (520/33);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (520/35);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/6-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/13-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari » (520/21).

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritenga doveroso di dover ritirare dalla programmazione il film « Patto col diavolo », attualmente in visione in alcune sale cinematografiche della Capitale ed anche fuori di Roma, film calunnioso che — ponendo in essere delle grottesche caratteristiche ambientali, del tutto inventate — mette in ri-

dicolo le popolazioni di una nobile regione dalla civiltà plurisecolare, e — falsando il carattere della gente di Calabria — costituisce un'intollerabile offesa all'onore e alla dignità del popolo calabrese, laborioso, tenace, e soprattutto generoso e profondamente leale.

(1195) « FODERARO, BETTIOL GIUSEPPE, BAGNERA, RESTA, MAXIA, REPOSSI, RICCIO, QUINTIERI, PUGLIESE, MARTINO GAETANO, LOMBARDI RUGGERO, PETRUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti e quali orientamenti intenda attuare e seguire il Governo, onde risolvere la grave situazione determinatasi negli stabilimenti di Dalmine.

(1196) « ALMIRANTE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della marina mercantile, per conoscere come si sono svolti i luttuosi fatti di Marghera e i provvedimenti che si intendono prendere per il cantiere Breda di Porto Marghera.

(1197) « GATTO, PONTI, LIZIER ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo, per conoscere:

1°) i motivi per cui non si è riusciti a porre tempestivamente riparo alla situazione del cantiere Breda di Venezia Marghera, che costituisce uno dei più noti ed importanti complessi industriali della zona, e la cui Direzione da ben quattro mesi non è in grado di corrispondere stipendi e salari ai suoi duemila dipendenti;

2°) le ragioni per cui non si è voluto dare ascolto alle voci che si sono elevate da parlamentari dei vari partiti, dall'Amministrazione comunale, dalla stampa e da ogni settore della cittadinanza, per segnalare agli organi centrali di Governo la gravità e la estrema urgenza della situazione e i dolorosi sviluppi cui essa, protraendosi, avrebbe inevitabilmente dato luogo;

3°) i motivi per cui quando l'agitazione delle maestranze, che pure in questi ultimi mesi hanno dato prova di alto spirito di civismo e di severo autocontrollo, proruppe nella richiesta di provvedimenti solleciti e conclusivi, si preferì ricorrere anziché a tali provvedimenti a sistemi di repressione poli-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

ziesca, che causarono grave ed irreparabile spargimento di sangue;

4°) quali provvidenze intenda ora assumere il Governo per assicurare la vita del Cantiere, il sodisfacimento dei diritti già questi dalle maestranze e la loro tranquillità avvenire.

(1198) « GIAVI, CAVINATO, ARIOSTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza dei gravi fatti accaduti in questi giorni in Sicilia e particolarmente nelle provincie di Palermo e di Agrigento: ove, nei comuni di Bisacquino, Petralia, Santo Stefano Quisquina, Contessa Entellina, Polizzi Generosa ed altri, i contadini, uomini e donne, sono stati selvaggiamente aggrediti dalla polizia al servizio degli agrari, eseguendo i premeditati ordini delle autorità prefettizia e di pubblica sicurezza; e per sapere se intendano provvedere perché cessi il terrore poliziesco, che si attua con diffide e fermi di dirigenti sindacali, ancor prima che si iniziino le occupazioni delle terre, con arbitrari arresti di sindaci e vicesindaci popolari, con lo stato d'assedio di fatto, come a Bisacquino, con la ostentata ingerenza della polizia nei giudizi — nelle preture — per l'occupazione delle terre, e ciò che è il colmo, con il fermo indiscriminato di donne, di cui alcune ferite con colpi di calcio di fucile, perché portanti la bandiera della pace.

« Gli interroganti chiedono di sapere se si riconosca la necessità di ristabilire al più presto l'ordine democratico e la Costituzione, ripetutamente offesi.

(1199) « BERTI GIUSEPPE fu Angelo, D'AMICO, D'AGOSTINO, NASI, GRAMMATICO, SMITH ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se sia a conoscenza di certi provvedimenti persecutori che sono stati presi nei servizi delle pensioni di guerra (via Toscana, via Stamperia, via Lanciano) contro impiegati che vengono minacciati o trasferiti per le loro opinioni politiche. Ultimo caso quello dell'impiegato Bordi, già addetto all'Ufficio commendatizie deputati, in via Lanciano, conosciuto e stimato per la sua capacità, serietà, attaccamento al lavoro, da tutti i deputati di ogni partito che si recano in quell'ufficio per pratiche di pensioni, trasferito per le sue opinioni politiche. Per sapere quali misure intende prendere per rimediare a questi ingiustificati trasferimenti e porre fine a questo stato di cose che ricorda

il passato regime e mette in serie difficoltà il regolare svolgimento del lavoro in uffici tanto delicati quanto quelli delle pensioni, dove se vi sono necessità di trasferimenti, questi devono essere dettati solo da esigenze di eccezione, e sempre in favore dello svolgimento delle pratiche stesse.

(1200) « NICOLETTO, CLOCCHIATTI, STUANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro e, *ad interim*, del bilancio, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la piena applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 « Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina », recentemente ratificato e prorogato nella sua validità dalle Commissioni speciali per la ratifica dei decreti legislativi della Camera e del Senato. Gli interroganti fanno presente che ritengono particolarmente urgente:

1°) adottare provvedimenti per il reperimento degli ulteriori fondi necessari per far fronte all'aumento del contributo statale nel pagamento degli interessi previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo, dal 3 al 4,50 per cento;

2°) invitare gli Istituti di credito esercenti il credito agrario di miglioramento ad agevolare al massimo grado i coltivatori diretti nell'applicazione del citato decreto legislativo, in particolare procedendo all'effettuazione di appositi stanziamenti, da erogarsi sotto il controllo dei competenti Ispettorati agrari.

(1201) « BONOMI, GUI, DE' COCCI, CARCATERRA, TRUZZI, STELLA, MAXIA, MARENGHI, FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se corrisponde a verità la notizia riportata da alcuni giornali da cui risulterebbe che è stato proibito alla Settimana I.N.C.O.M. di diffondere nei cinema un corto metraggio delle principesse di Savoia, fotografate a Lisbona, in Chiesa, nell'atto di ricevere la prima Comunione.

« In caso affermativo, chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il Governo ad adottare siffatto provvedimento.

(1202) « CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per provvedere in via di urgenza a riparare il pericolante edificio scolastico del comune di Giri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

falco (Catanzaro) il quale minaccia di andare in completa rovina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2182)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rendere possibile la corresponsione degli stipendi degli ultimi otto mesi agli impiegati e salariati del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria).

« L'interrogante fa presenti le tristi condizioni in cui versano i dipendenti di detto comune, che — privi di altri mezzi di vita — sono letteralmente ridotti alla miseria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2183)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per consentire che gli ufficiali, comunque non promovibili, vengano trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito; e ciò, non solo nell'interesse economico del personale, ma anche per evitare che elementi ancora giovani siano retribuiti senza svolgere la corrispettiva attività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2184)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se sia stata comunicata agli uffici dipendenti la circolare n. 10/12832/12000-A dell'aprile 1947 del Ministero dell'interno, avente per oggetto « Profughi italiani delle colonie e possedimenti », con la quale veniva disposto che per principio di equità i profughi della Libia e di altre colonie e possedimenti dovessero essere considerati alla stessa stregua di quelli della Venezia Giulia e di Briga e Tenda (questi ultimi compresi nelle circolari n. 10/80820/12000-A del 3 gennaio 1947 e n. 10/11081/1200-A del 14 febbraio 1947). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2185)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare il disagio morale, creato tra gli ufficiali delle Forze armate dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il quale il personale

militare non solo veniva inquadrato nell'ordinamento generale degli impiegati statali, ma veniva — nell'equiparazione — retrocesso di uno o due gradi.

« L'interrogante fa presente che la legge predetta, nella rigida corrispondenza dei gradi tra gli ufficiali ed i funzionari civili, non tiene alcun conto, per i militari:

della particolare importanza della loro missione, il cui assolvimento può richiedere il sacrificio degli interessi personali e di famiglia e perfino — non solo in guerra, ma anche in pace — il sacrificio supremo della vita;

dello stato giuridico particolare (Codice penale militare, regolamento di disciplina, leggi speciali sullo stato ed avanzamento);

dei limiti di età di servizio, notevolmente inferiori a quelli degli altri impiegati civili;

dei particolari obblighi di decoro e di forma, riconosciuti necessari in tutti i paesi; del divieto di occuparsi di lavori estranei all'attività militare;

della scarsa percentuale di alti gradi in confronto al numero degli ufficiali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2186)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, perché nell'ambito delle provvidenze straordinarie che si vanno disponendo fortunatamente in favore del Mezzogiorno, voglia considerare preminente la costruzione di strade che leghino i comuni alle rispettive frazioni; per sapere, in particolare, se i comuni di Carovilli e Sessano, nonché la importante frazione Santa Maria e Giacomo, nel Molise, possano vedere finalmente realizzata la costruzione di strade interfrazionali anche indipendentemente dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che già appare superata dalle nuove provvidenze previste dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2187)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, nel programma di opere stradali, di cui alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, in data 14 marzo 1950, verrà inclusa la costruzione della rotabile Carovilli-San Pietro Avelana, nel Molise.

« Tale opera è vivamente reclamata dalle laboriose popolazioni di quella zona montana, le quali, in mancanza, sono costrette a lun-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

ghissimi percorsi per raggiungere centri che distano tra loro pochi chilometri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2188)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, perché vogliano considerare ormai matura e possibile la realizzazione del brevissimo nastro stradale che dalla statale n. 86, attraverso l'abitato ed il bosco di Castiglione di Carovilli, raggiunga la statale n. 86 all'altezza del ponte San Mauro, conferendo ad un tempo possibilità di accesso rotabile al bosco e snellezza al traffico stradale, già tanto lungo e tortuoso per le montagne del Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2189)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quale programma sia stato preordinato in favore del comune di Filignano, nel Molise, che fu distrutto dalla guerra ed attende ancora con fiducia la completa ricostruzione delle case e delle opere pubbliche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2190)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno revocare la recente disposizione che ha limitata fino al 21° anno di età la concessione differenziale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore dei figli dei dipendenti statali che precedentemente ne fruivano fino al 25° anno.

« La richiesta è giustificata sia dalla considerazione che la concessione del beneficio è stata revocata proprio per gli anni in cui i figli dei dipendenti dello Stato, affrontando gli studi universitari ed altre necessità, maggiormente avvertono il bisogno di riduzioni ferroviarie, sia dalla necessità di aiutare una categoria di lavoratori a reddito fisso, che maggiormente avverte il disagio delle attuali contingenze economiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2191)

« D'AMORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno:

a) che, ad evitare l'aggravarsi della già preoccupante disoccupazione, sia mantenuto in servizio ed utilizzato presso pubbliche amministrazioni l'intero personale dell'U.N.S.E.A.;

b) che, comunque, nell'utilizzazione di tale personale, sia data la precedenza, indi-

pendentemente dalla categoria impiegatizia cui appartengono, soprattutto a coloro il cui nucleo familiare non abbia altri proventi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2192)

« CACCURI, NEGRARI, GIUNTOLI GRAZIA, LARUSSA, CASSIANI, BARESI, CAGNASSO, GIROLAMI, CAMPOSARCUNO, TROISI, PERLINGIERI, MONTERISI, PUGLIESE, AMATUCCI, DE MEO, MURDACA, PIETROSANTI, CARCATERA, PIGNATELLI, RESCIGNO, FRANCESCHINI, COLASANTO, MAZZA, ROBERTI, PAGLIUCA, GABRIELI, LECCISO, BAVARO, MAROTTA, GUERRIERI EMANUELE, CICERONE, LEONE, FODERARO, FIRRAO, SCOCA, CARONITI, TERRANOVA CORRADO, FERRERI, BARATTOLO, GATTO, NOTARIANNI, PIERANTOZZI, DE MARIA, PALLENZONA, ROCCHETTI, LATANZA, SEMERARO GABRIELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno predisporre provvedimento legislativo per l'ammissione alla Facoltà di ingegneria dei diplomati tecnici. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2193)

« CACCURI, LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non sia opportuno prorogare il termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2194)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per ovviare alle gravi deficienze delle comunicazioni con cui Bari è collegata al nord della Nazione ed al territorio meridionale dell'Est, che sono basilari per attivare le correnti di traffico reciproco sulle quali sviluppare e viepiù affermare l'unione dell'economia nazionale ed il progresso generico.

« Per sapere specificamente se non ritenga urgente:

a) migliorare le comunicazioni ferroviarie dirette con Milano, via adriatica, attualmente costituite da un treno rapido, che obbliga al cambio a Foggia e Bologna, e da un treno diretto a composizione normale con due

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

sole vetture di classe mista, prima e seconda, una delle quali appartenente a tipo assai antiquato e l'altra moderna di seconda classe, con metà degli scompartimenti superclassati;

b) rendere più soddisfacenti le comunicazioni con la capitale, le quali fra l'altro dovrebbero essere integrate sia dall'uso dei rapidi 625 e 628, coincidenti a Foggia e diretti a Napoli, aggiungendo una automotrice da Caserta per Roma, sia dall'utilizzazione di un collegamento rapido Aversa-Foggia in coincidenza col rapido 523 in partenza da Roma;

c) revisionare le comunicazioni ferroviarie trasversali fra le regioni continentali del Mezzogiorno, rendendo praticamente utilizzabile la linea jonica e conseguentemente possibile il movimento economico produttivo fra le regioni calabro-lucane-pugliesi;

d) potenziare il collegamento della linea Potenza-Napoli con l'Altamura-Bari in modo da realizzare un efficiente collegamento rapido sia con Reggio Calabria che con Napoli e — attraverso queste — con la Sicilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2195)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno impedito l'iscrizione tra le variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso (il cui disegno di legge è attualmente all'esame della IV Commissione della Camera dei Deputati) di qualsiasi somma sul capitolo 171 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, riguardante l'edilizia scolastica già sovvenzionata dallo Stato con soccorsi e sussidi.

« L'interrogante fa presente che già nel discorso da lui pronunciato alla Camera nella seduta del 29 settembre 1949 sul bilancio in questione chiedeva — ed il Ministro non si opponeva — che venisse ripristinato un fondo su tale capitolo di spesa, allo scopo di far fronte alle estreme necessità morali e politiche che trovano origine nella carenza di fabbricati scolastici nella provincia di Gorizia e nei distretti di Cividale, Tarcento, Gemona e Pontebba della provincia di Udine, oggi confinanti con la Repubblica Jugoslava. Carenza che si fa sempre più sentire per la continua richiesta da parte di gruppi nazionalistici sloveni, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, ad aprire istituti di cultura elementare e superiore propri in quella terra di confine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2196)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno disporre la revisione delle retribuzioni orarie stabilite per i tecnici istruttori dei corsi operai qualificati, istituiti presso gli Istituti tecnici industriali, le quali risultano di gran lunga inferiori alle mercedi orarie stabilite per gli stessi operai, e non corrispondenti assolutamente agli oneri del lavoro straordinario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2197)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quando intenda approvare il progetto relativo al cantiere di lavoro Migliarina-Amato-Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

« La costruzione della strada allacciante i predetti comuni, oltre che apportare un notevole sollievo alla disoccupazione locale, acquisterebbe particolare importanza ai fini dello sviluppo agricolo e industriale della zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2198)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno esaminare e risolvere, con l'urgenza che il caso richiede, la questione dell'organico dei magistrati del tribunale di Crotona (Catanzaro), che, stabilito inizialmente in sei magistrati ed un presidente, attualmente risulta in effetti composto di due magistrati e del presidente, oltre un magistrato temporaneamente applicato.

« Date le numerose pendenze civili e penali e le controversie agrarie, numerosissime ed importantissime in quella circoscrizione, nonostante tutta la buona volontà dei magistrati, che con sforzo ammirevole hanno cercato in tutti i modi di poter supplire alla deficienza del personale, non è possibile eliminare l'arretrato e disbrigare il normale lavoro con quel ritmo che sarebbe giusto ed auspicabile.

« Solo confermando l'organico inizialmente stabilito (sei magistrati ed un presidente) e disponendo che venga effettivamente coperto, si potrebbe eliminare il lamentato inconveniente, che riesce sommamente nocivo all'interesse della giustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2199)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

tivi che impediscono l'attuazione del progetto, giacente presso il Genio civile di Catanzaro, relativo alla costruzione della strada dei due mari (dal Jonio al Tirreno), che, partendo dalle adiacenze di Catanzaro Marina, attraverso le vallate del Corace e dell'Amato, raggiunge Sant'Eufemia.

« Per conoscere altresì se e quando intenda superare le eventuali difficoltà, tenuto conto dei noti eccezionali vantaggi che l'opera offre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2200)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione dell'acquedotto consorziale, che interessa i sette comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Castròregio, Amendolara, Roseto, Montegiordano e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza; e quali provvedimenti intenda prendere per risolvere sollecitamente l'annoso problema, di così vitale importanza per quelle laboriose e trascurate popolazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2201)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per il completamento dell'edificio scolastico di Girifalco (Catanzaro), i cui lavori furono iniziati nel 1928, più volte sospesi e completamente interrotti nel 1936 per difficoltà burocratiche, sebbene riconosciuti indilazionabili per evitare il deterioramento delle costruzioni eseguite: deterioramento che già rende necessaria la demolizione di alcune opere e minaccia di apportare ulteriori e più gravi danni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2202)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere l'annoso problema della costruzione della strada Martirano Lombardo-Maione-Grimaldi, interessante i comuni di Martirano Lombardo, Conflenti e San Mango d'Aquino in provincia di Catanzaro, e quelli di Grimaldi, Altilia e Malito in provincia di Cosenza, attualmente privi di qualsiasi sbocco stradale.

« Il relativo progetto è stato già presentato al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, che ne aveva autorizzato la redazione fin dal 1946.

« Tale opera, realizzando una secolare aspirazione di tutti i paesi adiacenti al fiume

Savuto, valorizzerebbe quelle zone produttive, incrementando i traffici fra i territori di importanti centri delle due provincie, ed allevierebbe la disoccupazione, che raggiunge negli stessi un'alta percentuale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2203)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover prendere in esame la grave situazione del comune di Iacurso, in provincia di Catanzaro, il quale non è mai stato tenuto presente nella concessione dei contributi, né per la costruzione di opere in base alle attuali disposizioni, né per l'esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione; se e quando intenda disporre il finanziamento delle seguenti opere, di urgente necessità e ripetutamente sollecitate da quella popolazione:

- a) costruzione dell'acquedotto;
- b) costruzione della fognatura;
- c) costruzione dell'edificio scolastico;
- d) sistemazione delle vie interne dell'abitato, intransitabili;
- e) ampliamento del cimitero;
- f) ricostruzione case Eca costruite per

i senza tetto dopo il terremoto del 1908, cadenti ed inabitabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2204)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover prendere in attento esame il progetto relativo alla costruzione del tronco stradale Oriolo-Cersosimo, la cui necessità ed importanza sono state sempre riconosciute da oltre un trentennio.

« Il progetto infatti venne redatto fin dal 1925: dallo stesso è stato stralciato un tratto, andato in appalto per l'importo di 15 milioni e attualmente in corso di costruzione. La prosecuzione dell'opera, oltre che dare ai comuni del mandamento di Oriolo l'accesso alla Basilicata, riuscirebbe di notevole vantaggio a tutti i paesi del litorale jonico, da Montegiordano a Corigliano, Rossano, Crotone.

« Per conoscere altresì se intenda accogliere i voti espressi a che l'importante nodo stradale, punto d'incontro della Calabria, della Basilicata e della Puglia, sia dichiarato statale e costruito a cura e a totale spesa dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2205)

« CASALINUOVO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando sarà accolta la richiesta di contributo avanzata dal comune di Petilia Policastro (Catanzaro) per la costruzione dell'edificio scolastico e dell'acquedotto Pagliarelle-Petilia, opere assolutamente indispensabili alla vita di quel grosso centro.

« L'esecuzione di detti lavori, per i quali la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere i richiesti mutui, allevierebbe anche notevolmente la disoccupazione locale, che ha assunto proporzioni allarmanti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2206)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando saranno accolte le richieste di contributo avanzate dal comune di Belcastro (Catanzaro), a norma della legge 3 agosto 1949, numero 589, per la costruzione dell'acquedotto e della fognatura e per l'ampliamento del cimitero, opere di urgente ed indilazionabile necessità, e per le quali sono stati già redatti i progetti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2207)

« CASALINUOVO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno comunicare i risultati raggiunti nella sperimentazione della lotta antigrandine effettuata in alcune zone dell'Italia settentrionale con il sistema adottato in Francia dal generale Ruby e se sia a sua conoscenza quanto ha dichiarato in contrario il professor Portal, membro dell'O.E.C.E. per la Francia, in occasione di una visita di esperti agricoli in provincia di Verona, al fine di poter orientare la pubblica opinione in generale e gli agricoltori in particolare. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2208)

« STELLA, SODANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere per quali ragioni non è stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge, annunciato fin dal mese di ottobre dello scorso anno 1949, che abilita alla concessione di contributi nella spesa sostenuta dagli agricoltori che intraprendano la ricostruzione e la riparazione di opere fondiari o l'acquisto di bestiame da lavoro, di attrezzi e di strumenti,

per ripristinare l'efficienza produttiva di piccole aziende agricole danneggiate dalla alluvione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2209)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda proporre ed adottare per sottrarre i giovani alla ben nota malefica influenza su di essi esercitata da alcuni spettacoli cinematografici e dalla stampa in genere, e particolarmente da quella per i ragazzi.

« L'interrogante ritiene opportuno ricordare che in quasi tutti gli Stati del mondo vi sono leggi e regolamenti che limitano o vietano ai giovanissimi la frequenza del cinema (ad. esempio, in Grecia) e che anche in Italia esistono disposizioni di pubblica sicurezza del genere, ma ben di rado esse vengono applicate e rispettate. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2210)

« DE' COCCI, CARCATERRA, ERMINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere i motivi che, a tutt'oggi, hanno impedito il pagamento dei miglioramenti economici agli impiegati della U.N.S.E.A., miglioramenti già concessi agli statali ed agli impiegati di altri enti sin dal novembre 1948, giusta le disposizioni della legge 12 aprile 1949, n. 149, deliberati dal competente commissario ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Per conoscere altresì la causale del persistente ritardo nel pagamento degli stipendi mensili a detti impiegati, determinando grave disagio a ben settemila famiglie che vedono così continuamente esposto a traversie il loro elementare diritto al pane quotidiano. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2211)

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non ritenga opportuno indire una sessione straordinaria di esami per il conferimento di diploma di infermieri al fine di rendere possibile ad alcuni elementi assunti presso ospedali in periodo di emergenza in funzione di infermieri anche se non forniti di regolare diploma, di potere ottenere, se se ne dimostrino idonei, tale titolo necessario ad una regolarizzazione della loro posizione di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

fronte alla legge, si che si possa addivenire ad una definitiva soluzione di questa inescusabile vertenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2212)

« ZACCAGNINI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se intende mantenere l'impegno, solennemente assunto dal suo predecessore a chiusura del dibattito alla Camera sul bilancio delle ferrovie 1949-1950, di ricostruire per prima la stazione ferroviaria di Treviso; se sia vero che è stato invece predisposto nuovo e più ridotto progetto per una spesa inferiore di ben due terzi sulla precedente (100 milioni anziché 300); perché non si tiene fermo il vecchio progetto approvato e per la cui realizzazione venivano stanziati 434 milioni, di cui già spesi 130 milioni circa, fin dall'aprile 1948, vecchio progetto in armonia al già ricostruito piazzale antistante la stazione, alle mura medioevali e ai fabbricati che presto abbelliranno l'ingresso alla città, martire, medaglia d'oro; per conoscere, infine, se non ritenga urgente far riprendere i lavori di ricostruzione, malauguratamente sospesi nell'autunno del 1949, realizzando sempre il vecchio progetto, magari in due anni, se vi è deficienza di fondi, tenendo presente i molti disoccupati che la città conta e i voti più volte espressi dalla cittadinanza e per essa dalla civica Amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2213)

« FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere a quando il versamento della somma di 18 milioni deliberata ad integrazione del bilancio 1949 per il comune di Treviso e a quando la autorizzazione a contrarre il mutuo di 35 milioni a ripiano dello stesso bilancio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2214)

« FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a quando l'inizio dei 29 corsi di riqualificazione già firmati il 14 e 27 febbraio 1950 per la provincia di Treviso e le tante volte sollecitati dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal prefetto, dal sindaco di Treviso e dall'interrogante, data la necessità urgente di provvedere ai molti disoccupati della città di Treviso e della provincia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2215)

« FERRARESE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti ritengano di assumere per impedire che la U.N.R.R.A.-Casas cessi la sua attività che è risultata veramente provvidenziale nelle zone che sono state maggiormente colpite dalla guerra e che più che mai hanno bisogno di aiuto e di assistenza.

(303) « CASONI, MANZINI, GORINI, MARENGHI, SALIZZONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione ed esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, dei relativi Annessi e Protocolli di modifica conformemente alle modalità stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione all'Accordo predetto. (*Urgenza*). (943). — *Relatori*: Corbino, per la maggioranza, e Pieraccini, di minoranza.

2. — *Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera.* (Doc. I, n. 8).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori*: Bellavista e Carron.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO